

Indici 2007

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2007 - ANNO XVI

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - Dottrina

- SILVIA BOLOGNINI: La definizione giuridica di ambiente: una chimera? pag. 723
- PIETRO NERVI: L'attualità della gestione patrimoniale delle terre di collettivo godimento » 738
- GIULIANA STRAMBI: Agriturismo e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici » 746

OPINIONI E COMMENTI

- OSCAR CINQUETTI: S.O.S. per le Sezioni specializzate agrarie » 750

NOTE A SENTENZA

- CLELIA LOSAVIO: Tra birra e champagne e pubblicità comparativa e ingannevole..... » 754

Parte II - Giurisprudenza

- Corte di giustizia CE, Sez. I 19 aprile 2007, in causa C-381/05 » 751

Indici 2007

- I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza pag. 761
- II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni » 765
- III - Indice cronologico delle decisioni » 783
- IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni » 786
- V - Panorami » 792

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - UGO PETRONIO - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA
MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO
GIUSEPPE DI PAOLO - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO
LORENZA PAOLONI - NICOLETTA RAUSEO - ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: FEDERICA FRONZETTI

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2008

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFININDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

PARTE I - DOTTRINA

La definizione giuridica di ambiente: una chimera?

di SILVIA BOLOGNINI

1. Premessa. - 2. L'anfibologia del termine ambiente. Concezioni antropocentrica ed ecocentrica. - 3. Nozione composita e concezione unitaria di ambiente. - 4. Le concezioni di ambiente nella dimensione sovranazionale: l'influenza esercitata dal concetto di sviluppo sostenibile. - 5. Le definizioni di ambiente introdotte dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. - 6. Considerazioni conclusive.

1. - La questione preliminare che appare opportuno quanto meno cercare di risolvere allorché ci si appresta ad affrontare i problemi giuridici inerenti la materia ambientale è quella relativa alla definizione di «ambiente»: non vi è chi non veda, infatti, come, nel contesto delle scienze giuridiche, le definizioni siano indispensabili al fine di delimitare la sfera di operatività del diritto positivo.

Tale necessità, nel caso specifico dell'ambiente, deve, peraltro, fare i conti anche con la dimensione sovranazionale: la c.d. questione ambientale supera, infatti, i confini dei singoli Stati, costringendo le legislazioni nazionali a un'opera di coordinamento, finalizzata all'individuazione di modelli giuridici che, pur tenendo conto della complessità e delle peculiarità delle situazioni presenti nei diversi Paesi, si rivelino universalmente efficaci sotto il profilo delle soluzioni offerte (1).

Invero, in taluni ordinamenti, tra i quali rientra a pieno titolo anche quello italiano, la definizione di ambiente assume rilevanza, oltre che sotto il profilo oggettivo, vale a dire come strumento volto a circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni normative a esso inerenti (2), anche sotto il profilo soggettivo, in quanto serve a individuare il margine di azione riservato a ciascuno dei diversi soggetti ai quali è demandato il compito di legiferare in materia di ambiente (3).

Emblematico, a tal proposito, è il quadro che emerge dall'esame del dettato dell'art. 117 della nostra Costituzione, nella formulazione impressagli dalla l.c. 18 ottobre 2001, n. 3 in sede di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (4).

Tale disposizione, infatti, da un lato, si apre con un richiamo espresso alla dimensione sovranazionale, laddove, al comma 1, ribadisce la necessità che lo Stato e le Regioni, cui è demandata la potestà legislativa, la esercitino nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, il che, per quanto più propriamente interessa in questa sede, costringe a chiedersi se sussistano dei limiti a quello che potrebbe essere definito il potere definitorio del legislatore nazionale: se, cioè, ammesso che sia possibile ricavare dalle convenzioni di diritto internazionale e dalle normative europee un concetto giuridico unitario di ambiente (5), sussista l'obbligo, o quanto meno la necessità, per le legislazioni nazionali di uniformarsi a esso; dall'altro, l'art. 117 Cost., laddove regola il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, al comma 2, menziona tra le materie riservate alla competenza legislativa statale «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», ma inserisce, nell'elenco delle materie di competenza concorrente - di cui al comma 3 -, «il governo

(1) Cfr. LUGARESI, *Diritto dell'ambiente*, 2ª ed., Padova, 2004, 8; SPATAFORA, voce *Tutela ambiente (dir. internaz.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 441 ss.

(2) Delimitare il concetto giuridico di ambiente significa, invero, individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni normative a esso inerenti: ad esempio, se il dettato normativo si esprime in termini di «danno ambientale» o di «tutela dell'ambiente», diviene opportuno stabilire quale sia l'oggetto tutelato, vale a dire il bene il cui danneggiamento possa dar vita a una pretesa risarcitoria. Si veda, in tal senso, CARAVITA, *I principi della politica comunitaria in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 1991, 208.

(3) Cfr. D'IGNAZIO, in MEZZETTI (a cura di), *I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell'ambiente nel diritto pubblico comparato*, Padova, 1997, 33, nota 22; GUSTAPANE, voce *Tutela ambientale (dir. interno)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 417.

(4) Com'è noto, la legge cost. n. 3 del 2001 ha modificato la formulazione dell'art. 117 Cost.: mentre in passato esso conteneva l'elenco delle materie in relazione alle quali le Regioni potevano emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato - e sempre che dette norme non fossero in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni -, ora il nuovo art. 117 Cost. ripartisce la potestà legislativa ordinaria tra lo Stato e le Regioni, assegnando alcune materie in esclusiva allo Stato, altre materie alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni e prevedendo l'attribuzione

ne alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni di tutte le materie che non siano elencate né come materie di competenza esclusiva statale, né come materie di competenza concorrente. Ciò consente di fare ricorso al criterio c.d. residuale per delimitare i confini della potestà legislativa esclusiva delle Regioni: tutto ciò che non compare negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost. (contenenti l'indicazione delle materie, rispettivamente, di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente), rientra, infatti, in linea di principio, nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Tuttavia, una simile affermazione necessita di (almeno) una precisazione: alcune delle materie assegnate in esclusiva allo Stato sono in realtà clausole che autorizzano il legislatore statale a intervenire in qualunque materia per le finalità indicate dalla norma (si pensi, a titolo di esempio, alla necessità di fissare livelli minimi di prestazione a tutela dei diritti civili e sociali). Cfr. BARTOLE-BIN-FALCON-TOSI, *Diritto regionale*, Bologna, 2005, 142.

(5) Va, peraltro, messo in evidenza che né nel Trattato, né negli atti comunitari derivati è possibile cogliere una definizione di ambiente: si vedano, sul punto, GIUFFRIDA M., in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3ª ed., diretto da Costato, Padova, 2003, 603; GERMANÒ-ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da Ajani e Benacchio, XI, Torino, 2006, 410 ss.; FERRARA, in FERRARA (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da Ajani e Benacchio, XIII, Torino, 2006, 1 ss.

del territorio», «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali», «la protezione civile», «la tutela della salute», che presentano indubitabili margini di contatto con la materia ambientale. Infine, altre materie, come l'«agricoltura» e l'«urbanistica» (6), le cui discipline sono inscindibilmente legate alle tematiche ambientali (7), non compaiono negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost. e per tale ragione sembrerebbero da ricondursi nell'alveo della potestà legislativa esclusiva delle Regioni.

Onde chiarire in che modo vada ripartito tra lo Stato e le Regioni il potere di legiferare in materia ambientale diviene, dunque, necessario cercare di comprendere a che cosa abbia inteso fare riferimento il legislatore costituzionale allorché ha fatto ricorso al sintagma «tutela dell'ambiente».

Dare risposta a tale quesito sarebbe senza dubbio meno disagiata se fosse possibile rinvenire nel nostro sistema giuridico una definizione chiara e univoca di ambiente in grado di valere come regola generale.

Se non che la prima definizione giuridica di ambiente è stata introdotta nel nostro ordinamento solamente di recente, con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». Il dato che colpisce maggiormente l'attenzione di chi decida di avventurarsi nei meandri del dibattito che si è svolto nel corso degli anni (e tuttora si svolge) intorno alla nozione giuridica di ambiente è il diffuso malcontento espresso in dottrina (8), ovviamente prima che il legislatore del 2006 intervenisse sul punto, circa l'impossibilità di rinvenire nel

nostro sistema giuridico una disposizione contenente la definizione di ambiente. Non solo il *corpus* della normazione italiana sull'ambiente sarebbe stato quanto di più variegato, disarticolato e disomogeneo abbia visto la luce nel diritto positivo (9), ma nei diversi testi legislativi il termine ambiente avrebbe, altresì, assunto di volta in volta significato e valenza diversi (10).

Obietto del presente lavoro sarà, dunque, quello di verificare se il legislatore del 2006, a fronte della - da più parti - lamentata assenza di una definizione giuridica di ambiente nel nostro ordinamento, allorché con il d.lgs. n. 152/2006 ha posto mano all'opera di riordino della legislazione ambientale, abbia saputo, o non, colmare in modo soddisfacente tale lacuna. A tale scopo si rivelerà utile estendere l'ambito della presente indagine alle linee lungo le quali si è svolto in passato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale italiano intorno al concetto giuridico di ambiente: non pare, invero, del tutto fuori luogo interrogarsi sul perché nel nostro sistema normativo la prima definizione giuridica di ambiente sia stata formulata solo nel 2006, vale a dire a parecchi anni di distanza da quando la c.d. questione ambientale ha iniziato a farsi avvertire in tutta la sua urgenza.

2. - Per comprendere le ragioni che possano avere indotto il legislatore italiano a tardare tanto nella formulazione di una definizione di ambiente, occorre innanzi tutto evidenziare che fornire una nozione giuridica di esso è tutt'altro che semplice (11), data la molteplicità dei significati cui il concetto

(6) A dire il vero, taluni esponenti della dottrina hanno messo in dubbio l'inclusione dell'«urbanistica» negli ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva regionale, data la presenza, nell'elenco di cui all'art. 117, comma 3, Cost., di una materia, quale il «governo del territorio», che potrebbe in certa misura intersecarsi con - o, addirittura, sovrapporsi a - essa. A tal proposito, sono state assunte in dottrina posizioni divergenti [in argomento si vedano: PORTALURI, *Riflessioni sul «governo del territorio» dopo la riforma del Titolo V*, in *Riv. giur. ed.*, 2002, II, 357 ss.; AMOROSINO, *Il «governo del territorio» tra Stato, Regioni ed enti locali*, in *Riv. giur. ed.*, 2003, II, 77 ss.; Id., *La pianificazione del territorio tra poteri regionali e scelte locali: modelli (normativi) e realtà (amministrative) di una concorrenza di disfunzioni*, in *Riv. giur. ed.*, 2005, II, 665 ss.; CRACILLI-MELE, *L'autonomia del Comune in materia di assetto ed utilizzazione del territorio in relazione ai principi generali della legislazione statale e regionale*, in *Riv. giur. ed.*, 2003, II, 109 ss.; BELLIOMIA, *Evoluzione e tendenze della normativa statale e regionale in materia di pianificazione urbanistica*, in *Riv. giur. ed.*, 2003, 119 ss.]: da un lato, i sostenitori della tesi c.d. incorporazionista (cfr. STELLA RICHTER, *I principi del diritto urbanistico*, Milano, 2002, 4) ritengono che l'urbanistica e il governo del territorio coincidano e che la prima debba ritenersi ormai assorbita nella seconda, dal momento che, in seguito alle evoluzioni subite nel corso degli anni, essa non riguarda più soltanto l'assetto e l'espansione dei centri abitati, bensì anche la disciplina dell'intero territorio; dall'altro, i sostenitori della c.d. tesi separazionista (cfr. PORTALURI, *op. cit.*, 373) reputano, invece, tuttora opportuno operare una distinzione tra l'urbanistica e il governo del territorio e demandare, alla prima, l'organizzazione degli aggregati urbani e alla seconda, la regolazione dello spazio rimanente. Qualora si optasse per il primo orientamento, - all'interno del quale si registra, peraltro, un'ulteriore diversità di vedute tra coloro che reputano l'urbanistica e il governo del territorio coincidenti in tutto e coloro che, invece, considerano il governo del territorio una materia più ampia comprendente al suo interno l'urbanistica (cfr. AMOROSINO, *op. cit.*, 78 ss.) -, anche con riferimento a quest'ultima spetterebbe allo Stato dettare i principi fondamentali, proprio perché il governo del territorio è una delle materie di competenza concorrente contemplate dall'art. 117, comma 3, Cost. Se, invece, si optasse per l'opinione ad avviso della quale l'urbanistica sarebbe un *quid dissimilis* dal governo del territorio, si dovrebbe inevitabilmente giungere alla conclusione che essa rientri nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni e che debba, conseguentemente, essere interamente regolata da esse, salvo individuare la sussistenza di esigenze di uniformità e di coerenza del sistema, in grado di consentire, seppure in misura marginale, l'intervento dello Stato.

(7) Si vedano, *ex multis*, COSTATO, *L'agricoltura secondo il nuovo art. 117 Cost.*, in *Il governo dell'agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Atti dell'incontro di studio Firenze 13 aprile 2002, Milano, 2003, 133 ss.; GERMANO, *La materia agricoltura nel sistema definito dal nuovo art. 117 Cost.*, *ivi*, 255; GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 30 ss.; Id., *Diritto agrario ed ambiente*, in questa *Riv.*, 1996, ss.; D'ADDEZIO, *Agricoltura ed ecosistemi: a proposito di recenti tendenze normative, in Tutela ambientale e centralità dell'agricoltura. Produzioni agrobiologiche. Politica comunitaria. Strumenti normativi. Competenze e responsabilità*, Atti delle terze giornate camerti di Diritto agrario comunitario (1-2 dicembre 1989), Camerino,

1989-1990, 59 ss.

(8) Si vedano, tra i tanti, GENTILE, *La nozione giuridica di ambiente*, in *Il Foro Cosentino*, 1990, f. 6, 16; D'ADDEZIO, in *Diritto agrario e forestale italiano e comunitario*, 2ª ed., diretto da Costato, Casadei, Sgarbanti, Padova, 1999, 295; Id., *Diritto agrario comunitario e normative C.E.E. in materia ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, 379.

(9) Espressamente in tal senso CIVITARESE MATTEUCCI, *Ancora sulla nozione giuridica di ambiente e sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste all'impugnazione di atti amministrativi*, in *Riv. giur. amb.*, 1992, 664.

(10) Cfr. PREDIERI, «Paesaggio» e «ambiente»: referenti nozionali e normativi, in *Diritto e ambiente, Materiali di dottrina e giurisprudenza* commentati da Almerighi e Alpa, Parte I, *Diritto civile*, Padova, 1984, 68 ss.; TOMASICCHIO, *Qualche divagazione attorno al concetto di ambiente*, in *Rass. lav. pubbl.*, 1987, I, 337; GUSTAPANE, *op. cit.*, 413.

(11) Sul concetto giuridico di ambiente in generale si vedano: CAPACCIOLI-DAL PIAZ, *voce Ambiente (tutela dell')*, in *Noviss. dig. it., Appendice*, I, Torino, 1980, 257; CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2001, 19; MEZZETTI, *La «Costituzione dell'ambiente»*, in MEZZETTI (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 2001, 85; PALAZZOLO, *Sul concetto di ambiente*, in *Giur. it.*, 1989, IV, c. 315; PERICU, *voce Ambiente (tutela dell')* nel diritto amministrativo, in *Dig. disc. pubbl.*, I, Torino, 1987, 189; POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, 44; PREDIERI, *voce Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 503; Id., *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente: i referenti nazionali e normativi*, in *Diritto e ambiente, Materiali di dottrina e giurisprudenza* commentati da Almerighi e Alpa, cit., 68; CECCHETTI, *I principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 73; DELL'ANNO, *Manuale di diritto dell'ambiente*, Padova, 2003, 3; GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 1122; Id., «Ambiente»: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in *Diritto e ambiente, Materiali di dottrina e giurisprudenza* commentati da Almerighi e Alpa, cit., 29 ss.; LABRIOLA, *Dal paesaggio all'ambiente: un caso di interpretazione evolutiva della norma costituzionale. Il concorso della Corte e il problema delle garanzie*, in *Dir. soc.*, 1987, 113; PATTI, *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1980, I, c. 859; ALBAMONTE, *Il diritto all'ambiente salubre*, in *Cons. Stato*, 1987, II, 1297; MADDALENA, *Il diritto all'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse generale della collettività*, in *Cons. Stato*, 1983, II, 430; Id., *La nuova cultura della tutela e situazioni giuridiche soggettive*, in *Trib. amm. reg.*, 1985, II, 45; MARTINES, *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in PEPE (a cura di), *Politica di legislazione ambientale*, Napoli, 1996, 20; MORBIDELLI, *Il regime amministrativo speciale dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, II, Milano, 1996, 1121; SALVI, *La tutela dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo*, in *Giur. it.*, 1980, I, c. 868; SALVIA, *Ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Riv. giur. amb.*, 1998, 235; CAVALLO, *Profili amministrativi della tutela dell'ambiente: il bene ambiente tra tutela del paesaggio e gestione del territorio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1990, 397; SPANTIGATI, *Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 1999, 221; TORREGROSSA, *Profili della tutela ambientale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, 1384.

di ambiente in sé si presta a essere accostato (12).

Il tentativo di delimitare la nozione di ambiente sotto il profilo giuridico deve, dunque, necessariamente essere preceduto dallo sgombero del campo da tutto ciò che a tal fine potrebbe rivelarsi superfluo o fuorviante.

In via preliminare, va chiarito che il termine «ambiente» è un termine anfibologico, un termine, cioè, che si presta in modo particolare ad assumere significati diversi a seconda del contesto in cui viene adoperato (13); tant'è vero che noi siamo comunemente abituati a vedere utilizzati e ad adoperare noi stessi espressioni come «ambiente naturale», «ambiente sociale», «ambiente lavorativo», «ambiente familiare», «ambiente intellettuale» e così via (14), in cui il vocabolo ambiente viene evidentemente ad assumere accezioni differenti.

Un'ulteriore conferma di ciò si può agevolmente ricavare dall'attenzione che negli ultimi tre decenni è stata rivolta alla definizione di ambiente, sia a livello nazionale che internazionale, non soltanto dagli esponenti della dottrina giuridica, privatistica e/o pubblicistica, ma anche da economisti, filosofi, sociologi e ambientalisti, i quali, nel contesto delle rispettive discipline, ne hanno fatto uno dei temi maggiormente dibattuti (15).

Occorre, pertanto, prendere atto che, nonostante la definizione giuridica non possa prescindere da quella generale di ambiente, di fatto non può che avere confini più limitati e porsi rispetto a essa in un rapporto di *species a genus* (16).

Sarà, dunque, opportuno prendere le mosse dalla definizione generale di ambiente per poi ritagliare al suo interno quella giuridica.

La definizione forse più semplice, e al tempo stesso memorabile, di «ambiente» con ogni probabilità è stata data da Einstein, allorché ha affermato che «*The environment is everything that isn't me* [Ambiente è tutto ciò che non sono io]» (17). In effetti, se si pensa all'etimologia della parola ambiente, Einstein ha indubbiamente colto nel segno: ambiente viene dal latino *ambiens, ambientis*, participio presente del verbo «ambire», che significa «circondare, stare attorno», e indica, appunto, ciò che circonda, ciò che sta attorno (18).

Tuttavia, anche solo fermandosi a ragionare sull'etimologia della parola ambiente, appare manifesto come la sua definizione necessiti di un punto di riferimento: se si muove, infatti, dal presupposto che ambiente è «ciò che circonda» diviene ineluttabile chiedersi quale sia l'oggetto del «circondare» (19). In sostanza, la domanda che viene spontaneo porsi è la seguente: ambiente è ciò che sta attorno ... ma attorno a chi? Attorno a che cosa?

A seconda del tipo di risposta che si deciderà di dare a tale domanda potranno svilupparsi concezioni diverse dell'ambiente: in particolare, una concezione antropocentrica e una concezione ecocentrica (20).

Nella risposta data da Einstein il punto di riferimento è l'Uomo: Einstein muove, cioè, da una visione antropocentrica dell'ambiente, dandone una nozione che,

ponendo al centro del sistema l'essere umano, appare idonea a ricomprendere al suo interno tutto il complesso delle condizioni esterne, materiali, sociali, culturali, naturalistiche, economiche, ecc., nell'ambito delle quali si sviluppa, vive e opera l'essere umano.

In contrapposizione a questa concezione (c.d. antropocentrica), con il passare degli anni ha iniziato, però, a farsi strada una visione c.d. ecocentrica, una visione che pone, cioè, al centro della nozione di ambiente non più l'uomo, che diviene, invece, uno degli elementi che lo compongono, ma l'ecosistema nel suo complesso (21): alla base di tale corrente di pensiero vi è la convinzione che l'ambiente costituisca un bene a carattere generale, autonomo e distinto rispetto ai beni che lo compongono e meritevole di tutela in sé.

Il mutamento di rotta registratosi nel modo di concepire e, conseguentemente, di definire l'ambiente, quasi certamente si fonda sulla presa di coscienza della sempre maggiore gravità dei pericoli ambientali, nonché del ruolo estremamente importante giocato dall'uomo come soggetto attivo ai fini della tutela dell'ambiente.

Le scienze giuridiche, come si è avuto modo di anticipare, non abbracciano nozioni così ampie e illimitate, ma, in linea di principio, tendono a restringere la materia ambientale a quelli che potrebbero essere definiti i suoi confini naturali, intendendosi con «naturali» gli aspetti attinenti alla natura, quali quelli fisici, chimici, botanici, geologici, zoologici e simili (22).

E, difatti, nei primi provvedimenti normativi adottati al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, quest'ultimo ha finito con l'essere identificato con le risorse naturali, nelle quali si sono fatti convogliare l'aria, il suolo, le acque, la fauna, la flora, il clima e il paesaggio (23).

Va da sé che dal tipo di concezione, antropocentrica o ecocentrica, di ambiente che si deciderà di adottare dipenderà, poi, l'inclusione o meno dell'essere umano all'interno di tali definizioni: in una visione antropocentrica l'uomo, infatti, essendo il *quid* attorno al quale viene costruita la nozione di ambiente, non può che essere concepito come un *aliud* rispetto alle risorse naturali; al contrario, nella visione ecocentrica l'essere umano viene posto sul medesimo piano degli altri fattori naturali, in quanto egli stesso rappresenta una componente dell'ambiente (24).

3. - Gli esponenti della nostra dottrina sono stati pressoché unanimi nel denunciare la cattiva abitudine del legislatore italiano ad affrontare i temi ambientali in modo settoriale, dando sostanzialmente per scontata la nozione di ambiente e lasciando in tal modo la giurisprudenza libera di adoperarsi al fine di delimitare i confini della materia in questione.

In effetti, a partire dagli anni Sessanta molteplici sono stati i provvedimenti normativi emanati nel nostro ordinamento al fine di assicurare la tutela di singole

(12) Cfr. GRASSI, *Agricoltura, ambiente ed ecosistema nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Il governo dell'agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Atti dell'incontro di studio, Firenze 13 aprile 2002, cit., 53; LUGARESI, *op. cit.*, 5; D'IGNAZIO, *op. cit.*, 32 ss.; ZUCCHETTI, *Il sistema giuridico della tutela ambientale*, Rimini, 1990, 21; CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova, 3^a ed., 2002, 2; DELL'ANNO, *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 1995, 11.

(13) In tal senso si veda CORDINI, *op. cit.*, 22; PALAZZOLO, *op. cit.*, c. 304 ss.

(14) Cfr. CORDINI, *op. loc. cit.*

(15) Cfr. D'AMELIO, voce *Ambiente (tutela dell')*. I. *Diritto amministrativo*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, 1.

(16) Cfr. THORNTON-BECKWITH, *Environmental law*, 2^a ed., London, 2004, 4.

(17) Cfr. THORNTON-BECKWITH, *op. loc. cit.*

(18) Richiama l'attenzione su tale aspetto anche GIARDINO, *La nozione giuridica di ambiente e la sua configurazione nella disciplina costituzionale*, in *Arch. giur.*, 2005, 205.

(19) Cfr. PREDIERI, *op. ult. cit.*, 70.

(20) Cfr. GIARDINO, *op. cit.*, 201 ss.

(21) Di tale avviso pare essere GENTILI, *op. loc. cit.*, laddove afferma che «L'ambiente, finalmente, è stato identificato come ecosistema, di cui anche l'uomo fa parte, di elementi fisici, chimici e biologici».

(22) Cfr. LUGARESI, *op. cit.*, 5.

(23) Cfr. LUGARESI, *op. cit.*, 6.

(24) Cfr. GIARDINO, *op. cit.*, 200.

risorse naturali (25).

Sotto il profilo definitorio la settorialità degli interventi posti in essere dal nostro legislatore si è tradotta, com'era inevitabile che fosse, in un disincentivo alla ricerca di una definizione giuridica unitaria e onnicomprensiva: che ciascuna delle risorse naturali disciplinate dal legislatore rappresentasse un elemento e una parte integrante dell'ambiente non veniva di certo messo in dubbio, ma tale certezza si fondava più che su un concreto appiglio normativo, sul significato comunemente attribuito al sintagma «ambiente naturale» e sul conforto offerto in tal senso dalle legislazioni internazionale e comunitaria.

A difesa del legislatore si è talvolta riconosciuto che la materia ambiente presenta dei contorni indeterminati e che ciò è dovuto in larga misura al fatto che la c.d. questione ambientale abbia conosciuto solo in tempi piuttosto recenti la propria massima espansione: ciò avrebbe fatto dell'ambiente la sede in cui convogliare interessi diversi, in alcuni casi persino in contrasto tra loro, con la conseguenza che sarebbe divenuto particolarmente difficile per il legislatore ricondurre *ad unitatem* le molteplici sfaccettature assunte dai problemi ambientali.

A dire il vero, occorre fare attenzione a non incorrere nell'errore di ritenere che l'ambiente sia una materia per così dire «giovane»: per dimostrare la scarsa veridicità di un simile assunto è sufficiente ricordare che fin dalla legislazione medicea, e quindi a partire dal Seicento, ha visto la luce una serie innumerevole di provvedimenti volti a garantire la salvaguardia dell'ambiente (26); peraltro, nei manuali e nelle opere trattatistiche si ricorda spesso che uno dei primi a fornire una definizione di ambiente è stato Gaileo Galilei, nel 1623, il quale lo ha identificato con lo spazio in cui si trovano una persona o un oggetto.

Tuttavia non è errato dire che il problema ambientale, per quanto sia sempre esistito, è stato affrontato con un approccio sistematico solo a partire dagli anni Settanta,

allorquando ci si è resi conto che lo sviluppo economico-industriale stava sfociando in uno sfruttamento indiscriminato e sconsiderato delle risorse naturali (27).

Che la questione ambientale sia stata avvertita in tutta la sua gravità solamente a partire dagli anni Settanta è testimoniato, altresì, dal fatto che nelle Costituzioni cc.dd. moderne l'ambiente e la sua tutela sono entrati di diritto nel testo costituzionale, il più delle volte assurgendo al rango di principi fondamentali (28).

Diversamente, nelle Costituzioni più «antiche» la tutela dell'ambiente non veniva espressamente presa in considerazione: anche nella nostra Costituzione, che risale, com'è noto, al 1948, [prima del 2001, vale a dire prima che la legge cost. n. 3 del 2001, nel modificare il Titolo V della Parte II della Costituzione, introducesse nell'art. 117 il sintagma «tutela dell'ambiente»], il termine ambiente non compariva (29).

L'assenza nella Carta costituzionale di un richiamo espresso all'ambiente, nonostante non abbia comunque impedito al nostro legislatore di dettare norme ambientali, norme indirizzate, cioè, a regolare il rapporto dell'uomo con le risorse naturali, ha, tuttavia, inciso notevolmente sul problema dell'individuazione di una definizione giuridica di ambiente, in special modo nella misura in cui ha impresso all'accezione del termine uno stampo al tempo stesso panpaesaggistico e panurbanistico (30), che, come si cercherà di dimostrare meglio in seguito, deve reputarsi ora in buona parte abbandonato.

La dottrina e la giurisprudenza, soprattutto della Corte costituzionale, hanno cercato, infatti, di individuare nella Costituzione delle norme di principio sulla base delle quali fosse possibile attribuire alla protezione ambientale il rango di valore primario e assoluto, costituzionalmente protetto (31).

A tal fine la nozione di ambiente è stata polarizzata, in particolare (32), intorno all'art. 9, ultimo comma, della

(25) Si pensi, a titolo di esempio, alla l. 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico», (legge ora abrogata dall'art. 289 del d.lgs. n. 152 del 2006, seppure con i limiti indicati dal successivo art. 290); alla l. 10 maggio 1977, n. 319, «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», (anch'essa abrogata, dapprima dall'art. 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, a sua volta abrogata dall'art. 175 del d.lgs. n. 152 del 2006); alla l. 24 dicembre 1979, n. 650, «Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento» (anch'essa abrogata dall'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999, a sua volta abrogata dall'art. 175 del d.lgs. n. 152 del 2006); nonché, infine, alla l. 1° marzo 1975, n. 47, «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi» (poi abrogata dall'art. 13 della l. 21 novembre 2000, n. 353).

(26) Cfr. CORDINI, *op. cit.*, 22, nota 1.

(27) Cfr. COSTATO, *Protezione dell'ambiente e dei consumatori*, in *Tutela ambientale e centralità dell'agricoltura. Produzioni agrobiologiche. Politica comunitaria. Strumenti normativi. Competenze e responsabilità*, Atti delle terze giornate camerti di Diritto agrario comunitario (1-2 dicembre 1989), cit., 79 ss.

(28) Si pensi, a titolo di esempio, alla Costituzione sovietica del 1977, che prevede la tutela e l'uso razionale e scientificamente fondato delle risorse naturali; alla Costituzione portoghese del 1982, che si propone la creazione di aree protette nonché la razionale utilizzazione delle risorse naturali al fine di garantire la stabilità dell'ambiente; alla Costituzione greca del 1975, che adotta misure preventive e repressive volte alla protezione dell'ambiente; alla Costituzione peruviana del 1979, che si riferisce alle attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale. Si veda, sul punto, NICOLETTI, *La nozione giuridica di «ambiente» tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Legalità e giustizia*, 1993, 102 ss.

(29) Cfr. GALLONI, *op. ult. cit.*, 7.

(30) Cfr. D'IGNAZIO, *op. cit.*, 34.

(31) Cfr. PATTI, voce *Ambiente (tutela dell')* nel *diritto civile*, in *Dig. disc. priv.*, I, Torino, 1987, 286 ss.

(32) Com'è noto, anche altre disposizioni della nostra Carta costituzionale hanno consentito di annoverare il diritto all'ambiente tra i diritti inviolabili dell'uomo: in particolare, gli artt. 2, 3, 41, 42 e 44. In special modo, l'art. 2 Cost., muovendo dal presupposto che nel nostro sistema giuridico debba essere assicurata un'assoluta centralità alla persona umana, con conseguente prevalenza delle esigenze di quest'ultima sulle ragioni dello Stato, della proprietà e dell'impresa, ha costituito la base di partenza per

un'opera d'interpretazione in chiave moderna dei dettami costituzionali, che ha portato a considerare la tutela della salute, l'ambiente e il paesaggio strutture indispensabili per il pieno sviluppo dell'essere umano, strutture con le quali l'economia, sia industriale, sia agricola, deve necessariamente fare i conti. Allo stesso modo, il comma 2 dell'art. 3 della Cost., affidando alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ha consentito di annoverare tra i suddetti ostacoli anche il mancato riconoscimento del diritto all'ambiente. Conseguentemente, anche le disposizioni del Titolo III della Prima parte della Costituzione, inerenti i rapporti economici, sono state oggetto di un'interpretazione storico-evolutiva che ha portato a scorgere nel riferimento all'utilità sociale e ai fini sociali di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 dell'art. 41 Cost. un appiglio per ribadire la necessità che l'attività economica venga svolta in modo da non incorrere in un inquinamento ambientale che possa rivelarsi pregiudizievole per la vita, la salute e la sicurezza della collettività. Seguendo la medesima logica, anche il riferimento alla funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 Cost. è stato letto come una conferma del fatto che la disciplina delle forme proprietarie e la sua interpretazione debbano essere ispirate alla garanzia e alla promozione dei valori sui quali si fonda l'ordinamento, tra cui non può non essere annoverata anche la tutela dell'interesse della collettività a un ambiente salubre. Un discorso analogo è stato fatto, altresì, in riferimento all'art. 44 Cost., il quale, laddove riconosce alla legge il potere di imporre alla proprietà terriera privata obblighi e vincoli per il perseguimento di fini sociali, individuati esplicitamente nel razionale sfruttamento del suolo e negli equi rapporti sociali, nell'ottica di un più attento contemperamento delle esigenze connesse all'incremento della produzione con quelle relative alla salvaguardia dell'ambiente, legittima l'imposizione di *standard* ecologici alla produzione, attraverso azioni (conservative, preventive e reintegrative) in grado di scongiurare il pericolo di un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema. Sul punto, si vedano, *ex multis*, GALLONI, *op. ult. cit.*, 7 ss.; ROOK BASILE, *Inquinamento in agricoltura*, in IRTI (a cura di), *Dizionario di diritto privato*, 4, *Diritto agrario*, Milano, 1983, 504 ss.; PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1991, 16 ss.; D'ADDEZIO, *op. ult. cit.*, 297 ss.; LUGARESI, *op. cit.*, 57 ss.; LIETO, *Il diritto all'ambiente salubre alla luce dell'evoluzione costituzionale*, in *Diritto e gestione dell'ambiente*, 2002, 461 ss.; CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, *passim*.

Cost., relativo alla tutela del paesaggio, e all'art. 32, comma 1, della Cost., relativo alla tutela della salute (33): ciò ha portato, però, a una visione della tutela ambientale come strumento di protezione degli insediamenti umani e della qualità della vita, in un'ottica che, in vista del perseguimento di un ambiente salubre, faceva coincidere l'ambiente con la gestione territoriale urbanistica e sanitaria (34)(35).

Non è un caso che la prima definizione organica e coerente di ambiente formulata in dottrina, che, com'è noto, è quella di Massimo Severo Giannini (36), muova dalla convinzione che esista un legame inscindibile tra paesaggio, salute e ambiente. Nella nozione di ambiente si reputano, infatti, coesistenti tre accezioni rilevanti sotto il profilo giuridico: una prima, culturale, in virtù della quale all'ambiente devono ricondursi le bellezze naturali, i centri storici, i parchi naturali, i parchi florifaunistici e le foreste; una seconda, sanitaria, in forza della quale «tutela dell'ambiente» va letta come sinonimo di «tutela dagli inquinamenti», comprendendo al proprio interno tutto ciò che abbia a che vedere con la prevenzione e la repressione di attività che possano portare alla degradazione del suolo e all'inquinamento dell'aria e delle acque, terrestri e marine; una terza, urbanistica, attinente a tutta la problematica dell'assetto del territorio, come tale comprensiva di tutte le trasformazioni territoriali connesse agli insediamenti e alle attività umane.

Consequenziale all'impostazione adottata da Giannini, la quale, pur essendo stata accolta da numerosi esponenti della dottrina, non è tuttavia andata immune da taluni «adattamenti» (37), è la convinzione, da un lato, che non sia possibile riconoscere all'ambiente il valore di bene unitario meritevole di tutela in sé, stante l'inevitabile scissione del medesimo in una pluralità di elementi, dall'altro, che una normativa che voglia far fronte, disciplinandoli, ai problemi dell'ambiente non possa che essere settoriale.

Successivamente, però, gli sforzi della Corte costituzionale si sono concentrati sul tentativo di assicurare all'ambiente un riconoscimento specifico come diritto fondamentale della persona e interesse primario della collettività, proponendo dello stesso un'accezione unitaria, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.

Ciò ha determinato l'emergere, in dottrina, di una

nuova concezione [che, venendo a contrapporsi nettamente all'opinione dottrinale sopra descritta, nota come teoria pluralista (38), è stata qualificata come teoria monistica], secondo la quale la disciplina ambientale non deve estrinsecarsi nella tutela dei singoli elementi naturali dai fattori aggredenti, ma, al contrario, deve muovere dal presupposto che l'ambiente sia un bene unitario, a carattere generale, autonomo e distinto rispetto ai beni che lo compongono (39).

La tesi monista prende in buona misura le mosse dal convincimento che, in forza dell'art. 32 Cost., a ogni soggetto dell'ordinamento spetti il diritto a un ambiente di vita salubre, diritto soggettivo che andrebbe, altresì, ascritto nel novero dei diritti della personalità e sarebbe conseguentemente indisponibile anche da parte dei pubblici poteri, i quali, nel disciplinare la tutela dell'ambiente, sarebbero tenuti ad agire esclusivamente in vista della cura degli interessi generali della collettività (40).

Invero, il tentativo di costruire una nozione di ambiente unitaria giuridicamente rilevante presta il fianco a diverse obiezioni: in modo palese l'assunto della possibilità di identificare un bene ambiente oggetto di tutela diretta da parte dell'ordinamento era in larga misura giustificato dall'assenza di un'esplicita menzione di esso nel testo costituzionale e discendeva dalla necessità di trovare un appiglio normativo che consentisse di riconoscere alla tutela dell'ambiente un ruolo primario nel contesto degli interessi della collettività. Tuttavia, pare che la teoria c.d. monista poggi su una sorta di *fictione iuris*: con l'espressione «tutela dell'ambiente» non si cessa, infatti, di indicare un complesso di discipline normative collegate a una pluralità di interessi sezionali; nelle stesse pronunce della Corte costituzionale in cui si rimarca l'opportunità di approdare a una concezione unitaria di ambiente, quest'ultimo continua a essere definito come la *summa* di tutte le risorse naturali e culturali, comprensiva della conservazione, della razionale gestione e del miglioramento delle condizioni naturali (in cui si fanno confluire aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), nonché dell'esistenza e della preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che vivono in essi allo stato naturale, e, infine, della persona in tutte le sue estrinsecazioni (41). In talune pronunce la Corte costituzionale arriva persino a ricono-

(33) Cfr. COSTATO, *op. cit.*, 80 ss.; PREDIERI, *op. ult. cit.*, 71 ss.

(34) Su tali problematiche si vedano le riflessioni di MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 207 ss.; GIARDINO, *op. cit.*, 199 ss.

(35) Nel perseguire tale obiettivo si è attribuito al concetto di «paesaggio» un significato decisamente più ampio di quello ricavabile dal dettato dell'art. 9 della Cost. In base al tenore letterale dell'art. 9 Cost., al termine «paesaggio» avrebbe dovuto riconoscersi un'accezione prettamente culturale, per certi versi limitativa: il termine «paesaggio» avrebbe, infatti, dovuto indicare, seppure in modo comprensivo e generico, il complesso di quei beni che la tradizione legislativa aveva fatto oggetto di protezione particolare abbracciandoli sotto la denominazione di «bellezze naturali». Oggetto della tutela del paesaggio avrebbero dovuto essere, dunque, non tutti i beni inseriti nello scenario naturale, bensì solamente quelli, peraltro visibili, dotati di cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, aventi per lo più valore estetico e tradizionale. La Corte costituzionale nel tentativo di ricondurre la tutela dell'ambiente nell'ambito di quella paesaggistica, ha interpretato l'art. 9 Cost. in modo tale da superare la finalità conservativa delle bellezze naturali sottesa al dettato costituzionale. Per un verso, si è, infatti, affermato che la tutela del paesaggio appare idonea a investire non solo le bellezze individuate sulla base di criteri estetici, bensì ogni preesistenza naturale e, quindi, l'intero territorio, la flora e la fauna, in quanto concorrono a costituire l'ambiente in cui vive e agisce l'uomo. Per un altro verso, si è ritenuto di poter scorgere nella tutela del paesaggio un'ulteriore finalità di protezione della forma del Paese, così come plasmata dall'azione della comunità, con la conseguente estensione del suo raggio di influenza a ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio, qualunque possa essere l'area in cui venga svolto. Cfr. D'IGNAZIO, *op. cit.*, 37 ss.

(36) Cfr. GIANNINI, *op. ult. cit.*, 29 ss. Aderiscono all'impostazione di Giannini e negano, pertanto, la possibilità di configurare l'ambiente in termini unitari

LIBERTINI, *La nuova disciplina del danno ambientale e i profili generali del diritto dell'ambiente*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 553 ss.; D'AMELIO, *op. cit.*, 3 ss.; PREDIERI, voce *Paesaggio*, cit., 503; CAPACCIOLI-DAL PIAZ, *op. cit.*, 257.

(37) Ci si riferisce, in particolare, alle concezioni di ambiente sviluppate da Capaccioli e da Predieri, i quali, pur negando in linea di principio l'esistenza di un bene ambiente tutelabile nella sua globalità, individuano una pluralità di tutele di cui sono oggetto i diversi elementi in cui si risolve la nozione di ambiente, più numerose di quelle prospettate da Giannini. Sul punto si vedano CAPACCIOLI-DAL PIAZ, *op. cit.*, 257 ss. e PREDIERI, *op. ult. cit.*, 503 ss.

(38) Si vedano, sul punto, GIARDINO, *op. cit.*, 205 ss.; RECCHIA, *Osservazioni sui valori costituzionali della tutela dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Pietro Virga*, II, Milano, 1994, 1467 ss.; D'ADDEZIO, *op. ult. cit.*, 295.

(39) Cfr. CORASANITI, *Profili generali di tutela giurisdizionale contro il danno ecologico*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 41 ss.; ID., *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 180 ss.; PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979, 13 ss.; ID., *Ambiente (tutela civilistica)*, in IRTI (a cura di), *Dizionario di diritto privato*, 4, *Dir. agr.*, cit., 31 ss.; GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente, inquinamenti e riforma sanitaria*, Milano, 1980, 71 ss. Per ulteriori riflessioni su tale concezione si vedano ZUCCHETTI, *op. cit.*, 22 ss.; DI GIOVINE, *Diritto e ambiente*, Milano, 1983, 41; TORREGROSSA, *Profili della tutela dell'ambiente*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1980, 1368 ss.; CAPACCIOLI-DAL PIAZ, *op. cit.*, 257; POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, cit., 32 ss.; PERICU, voce *Ambiente (tutela dell')* nel *diritto amministrativo*, cit., 189 ss.

(40) La concezione *de qua* ha ottenuto il *placet* della Corte di cassazione in due famose pronunce a Sezioni Unite: Cass. Sez. Un. 9 marzo 1979, n. 1463, in *Foro it.*, 1979, I, c. 939 e Cass. Sez. Un. 6 ottobre 1979, n. 5172, *ivi*, c. 2302.

(41) Espressamente in tal senso, Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210, in *Riv. giur. ed.*, 1987, I, 729; si veda, altresì, Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 67, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2061 ss.

scere espressamente che il bene ambiente è formato da varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e di tutela (42).

Il termine ambiente nell'ottica della teoria monista non cessa, dunque, di evocare i singoli beni che lo compongono e che godono di una tutela specifica.

Destà, inoltre, ulteriori perplessità il fatto che alla base della concezione c.d. monista parrebbe esservi la convinzione che solo enucleando un concetto giuridico unitario di ambiente si riesca a garantirne la massima salvaguardia possibile, con il conseguente pieno soddisfacimento delle richieste provenienti dalla collettività (43). In verità, è del tutto arbitrario escludere che una legislazione frammentata in una pluralità di norme destinate a regolare in modo differente le diverse ipotesi di rischio ambientale permetta di raggiungere livelli più che soddisfacenti di tutela. Anzi, stante la fisiologica diversità dei problemi connessi alla tutela delle singole risorse naturali, forse sottoporre ciascuna di esse a una disciplina *ad hoc* potrebbe addirittura rivelarsi una soluzione migliore.

Alla luce di quanto detto finora non sorprende che il nostro legislatore inizialmente abbia faticato a riconoscere all'ambiente il rango di materia autonoma, a sé stante, e abbia preferito, al contrario, ricondurlo nell'alveo di altre discipline: si pensi, a titolo di esempio, al d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 («Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382»), in cui l'ambiente, com'è facile intuire leggendo l'art. 80, veniva preso in considerazione nel contesto dell'urbanistica (44).

A livello normativo, il primo vero approdo a una concezione unitaria di ambiente si è avuto con la l. 8 luglio 1986, n. 349 («Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia ambientale») (45), istitutiva del Ministero dell'ambiente, la quale, com'è stato poi rimarcato dalla giurisprudenza costituzionale, si muoveva chiaramente nell'ottica di un approccio globale alle tematiche ambientali (46).

Tuttavia, nemmeno in tale legge, a differenza di quanto ci si sarebbe aspettati, è dato rinvenire una definizione di ambiente (47): peraltro, leggendo le singole disposizioni di detto *corpus* normativo - in particolare, gli artt. 6 e 18, dedicati, rispettivamente, alla valutazione d'impatto ambientale e al danno ambientale - ci si rende conto che il legislatore del 1986, pur ispirandosi a una concezione unitaria di ambiente, non ha abbandonato del tutto la visione settoriale del medesimo; molteplici sono, infatti, i riferimenti alle singole risorse naturali, quali il suolo, l'acqua e l'atmosfera.

Alle medesime conclusioni induce, peraltro, anche l'esame del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 («Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15

della l. 16 aprile 1987, n. 183»), nel quale, laddove il legislatore si è espresso in termini di «modificazione della normale composizione del suolo o stato fisico dell'aria atmosferica, tale da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente», è dato cogliere una nozione di ambiente di tipo geografico-urbanistico, in cui lo stesso termine ambiente sembra essere usato non già in riferimento alla tutela di un possibile equilibrio ecologico, quanto come sinonimo di territorio.

4. - Il succedersi nel nostro ordinamento giuridico di diverse concezioni di ambiente riflette l'emergere di analoghe evoluzioni nella dimensione sovranazionale.

Sia nella legislazione comunitaria, sia in quella internazionale è, difatti, possibile riscontrare tanto l'iniziale adozione di una nozione antropocentrica e composita di ambiente (cui ha fatto seguito la predisposizione di specifiche normative volte alla tutela di singoli fattori naturali), quanto il successivo approdo a una concezione ecocentrica, sollecitato in larga misura dall'affermarsi del principio del c.d. sviluppo sostenibile.

Conferma del fatto che anche a livello sovranazionale in origine l'approccio ai problemi ambientali sia stato settoriale (48) si può trarre dalla nozione di ambiente posta alla base della Dichiarazione di Stoccolma (approvata il 16 giugno 1972 dai Capi delle 110 delegazioni che hanno partecipato alla Conferenza dell'ONU), la quale rappresenta con ogni probabilità la prima presa di posizione forte in materia ambientale da parte della comunità internazionale (49): in essa l'ambiente viene, infatti, identificato con le risorse naturali del globo, quali l'aria, l'acqua, la terra, la flora, la fauna e le zone costituenti ecosistemi naturali, nei confronti delle quali vige l'imperativo di preservarle nell'interesse delle generazioni presenti e future mediante una pianificazione e una gestione oculate (50).

Analogamente, nella Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979), oggetto di tutela sono esclusivamente la flora e la fauna selvatiche, nonché i loro biotopi; così come nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per danni provocati da attività pericolose per l'ambiente (Lugano, 1993), si trova affermato che compongono la nozione di ambiente le risorse naturali, quali l'aria, l'acqua, il suolo, la flora, la fauna, e le interazioni tra le stesse, nonché i beni ambientali facenti parte del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.

Com'è prontamente comprensibile, le definizioni di ambiente ricavabili dalle convenzioni ora ricordate muovono da una visione antropocentrica: non solo l'uomo non viene contemplato nel novero delle risorse naturali, ma la stessa salvaguardia dell'ambiente pare principalmente orientata al soddisfacimento di esigenze antropiche.

Un primo mutamento nel modo di concepire l'ambiente si registra intorno alla metà degli anni Ottanta,

(42) Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *Riv. giur. amb.*, 1988, 93. Si vedano, altresì, Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 67, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2061 ss.; Corte cost. 20 luglio 1994, n. 356, in *Giur. cost.*, 1994, II, 2906.

(43) In tal senso PERICU, *op. cit.*, 190 ss.

(44) L'art. 80 specificava, infatti, che «Le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente». Si veda, sul punto, D'ADDEZIO, *Agricoltura ed ecosistemi: a proposito di recenti tendenze normative*, cit., 59 ss.

(45) Cfr. ZUCCHETTI, *op. cit.*, 24.

(46) All'art. 1 di tale *corpus* normativo si legge, infatti, che «È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, non-

ché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento».

(47) Cfr. CARAVITA, *op. cit.*, 45 ss.

(48) Cfr. RECCHIA, *La tutela dell'ambiente in Italia: dai principi comunitari alle discipline nazionali di settore*, in FERRARA-VIPIANA (a cura di), *I nuovi diritti nello stato sociale in trasformazione. I. La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario*, Atti del Convegno di Alessandria 26-27 maggio 2000, Padova, 2002, 46 ss.; LUGARES, *op. cit.*, 6.

(49) Nel preambolo della Dichiarazione di Stoccolma si afferma, peraltro, che siamo ormai giunti a un punto della storia in cui l'uomo è chiamato a condurre le proprie azioni «in tutto il mondo con più prudente attenzione per le loro conseguenze sull'ambiente». La difesa e il miglioramento dell'ambiente sono divenuti «uno scopo imperativo per tutta l'umanità», da perseguire insieme a quelli fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale.

(50) Cfr. D'AMELIO, *op. cit.*, 2.

allorquando inizia a farsi strada l'idea che l'essere umano sia una delle componenti dell'ambiente e che, pertanto, la tutela di quest'ultimo debba mirare alla salvaguardia dell'ecosistema nel suo complesso.

Al diffondersi di un'accezione unitaria di ambiente contribuisce in modo considerevole la convinzione che esso debba essere trattato alla stregua di un bene suscettibile di essere tutelato in sé e per sé, la cui salvaguardia deve essere perseguita a prescindere dalle esigenze umane e talvolta persino anche a costo di andare contro di esse.

Il concetto di «sviluppo sostenibile» risponde, invero, all'esigenza di porre rimedio alle ripercussioni negative determinate dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali attuato per agevolare l'espansione economica: esprime, in sostanza, la necessità di creare un'interazione tra il rispetto ambientale e la crescita economica, in grado di mantenere quest'ultima a un livello compatibile con le necessità, oltre che dell'uomo, anche della natura (51).

In tale ottica, l'essere umano, invece di essere concepito come qualcosa da astrarre dalla nozione di ambiente, viene preso in considerazione come una parte integrante di esso e come un soggetto cui, nel contesto della tutela dell'ecosistema, debba essere demandata una funzione caratterizzata dall'azione, anziché dalla contemplazione: oltre che un diritto, l'ambiente diviene, quindi, un dovere dell'uomo, al quale corrisponde quello che potrebbe essere definito il «diritto» della natura a essere considerata e protetta.

Poiché l'ambiente e lo sviluppo sono fattori inscindibili, il cui nesso unitario non può essere spezzato senza danni per entrambi e per la salvezza e il progresso dell'intera umanità, il potenziamento economico deve essere universalmente responsabilizzato: tutti gli Stati sono legittimati a usufruire delle risorse naturali, ma in modo da non compromettere l'integrità ambientale nel suo complesso e tenendo conto delle esigenze delle generazioni future.

Lo sviluppo sostenibile è, infatti, un concetto suscettibile di essere qualificato al tempo stesso come sovranazionale e infragenerazionale: supera, invero, i confini dei singoli Stati, ma anche le frontiere delle diverse generazioni. Diretti corollari dello sviluppo sostenibile sono, di conseguenza, da un lato, il principio della c.d. equità generazionale, in forza del quale alle generazioni future deve essere assicurato l'accesso alle risorse naturali in eguale misura che a quelle presenti; dall'altro, il principio dell'assunzione, da parte degli Stati, di responsabilità comuni, ma differenziate, principio, quest'ultimo, in virtù del quale sugli Stati industrializzati vengono inevitabilmente a incombere obbligazioni maggiori rispetto a quelle che gravano sui Paesi in via di sviluppo (cioè, evidentemente, in ragione del fatto che le attuali condizioni di

degrado ambientale sono in larga misura il portato di scelte, poi rivelatesi sbagliate, effettuate dai primi e non dai secondi).

A livello internazionale lo sviluppo sostenibile ottiene un primo riconoscimento già nella (sopra menzionata) Dichiarazione di Stoccolma (1972), anche se, a dire il vero, nel testo di quest'ultima tale concetto non appare ancora ben definito in tutta la sua complessità, essendo circoscritto alla necessità di imporre una cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente.

Solo successivamente, nel c.d. Rapporto Burtland (il cui titolo è, peraltro, significativamente «*Our common future*»), recepito dalle istanze ufficiali dell'ONU con la risoluzione 228 della quarantaquattresima Assemblea generale delle Nazioni Unite, si afferma, invece, l'idea che lo sviluppo sostenibile imponga a tutti gli Stati dei limiti nell'uso delle risorse naturali, al fine di assicurare la salvaguardia dell'ecosistema nell'interesse delle generazioni, sia presenti, sia future.

La vera e propria presa di coscienza dell'esistenza di un legame inscindibile tra la crescita economica e la necessità di salvaguardare la tutela dell'ambiente si ha nel 1992, con la Conferenza di Rio, nel corso della quale si giunge, altresì, all'elaborazione di un programma internazionale di azione per uno sviluppo globalmente sostenibile, noto come Agenda 21, in cui s'identificano come obiettivi primari la valutazione dei costi ambientali delle decisioni dei produttori e dei consumatori, finalizzata a invertire la tendenza a considerare l'ambiente come un bene dallo sfruttamento illimitato e gratuito; il ricorso a principi economici per incoraggiare la creazione di nuove fasce di mercato e aree di lavoro nei settori del controllo ambientale e della tutela e della gestione delle risorse naturali; la correlazione della dinamica dei prezzi alla penuria dei beni naturali e al loro effettivo valore.

Quello promosso con Agenda 21 è, dunque, un programma dinamico, pensato nell'ottica di un'incentivazione della cooperazione a livello mondiale per la salvezza del pianeta e per la ricerca, da parte di tutti gli Stati, del punto delicato di equilibrio fra la salvaguardia dell'ecosistema dal degrado totale e le ragioni dello sviluppo economico dei Paesi arretrati, che detengono, peraltro, in maggiore quantità il patrimonio naturale.

La Conferenza di Rio ha dato, altresì, l'impulso alla firma, da parte degli Stati partecipanti, di due progetti di convenzione multilaterale aventi a oggetto problemi ambientali di carattere universale: la Convenzione sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica. Mentre la Convenzione sui cambiamenti climatici ribadisce la necessità d'incentivare l'applicazione del principio della responsabilità differenziata (in essa viene, difatti, disciplinato un doppio regime giuridico, di cui il primo dedicato ai Paesi sviluppati - quali i Paesi

(51) In dottrina si è, da più parti, segnalata l'assenza di una definizione giuridica di «sviluppo sostenibile»: cfr. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 215; CORDINI, *op. cit.*, 35; CICIRIELLO, *Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile*, in questa *Riv.*, 1996, 225; ALOJ TOTARO-PEPE, *Educazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile*, Napoli, 1998, 130. A tal proposito, va, però, osservato che un'eventuale definizione giuridica di sviluppo sostenibile non potrebbe che essere generica, dal momento che al sintagma in questione è sotteso un concetto dinamico, per certi versi ancora in evoluzione, le cui molteplici sfaccettature si prestano a essere cristallizzate in una definizione a patto che questa ne colga solamente i profili essenziali. Ciò è dovuto, *in primis*, al fatto che l'espressione «sviluppo sostenibile» accorpa in un unico concetto due nozioni, quali quella di «sviluppo» e quella di «sostenibilità», che, a seconda del contesto storico e dell'ambito sociale di riferimento, vengono ad assumere contorni differenti (cfr. CORDINI, *op. loc. cit.*). Si pensi, a mero titolo di esempio, alle diverse accezioni ascrivibili al termine sviluppo a seconda che venga adoperato con riferimento, rispettivamente, ai Paesi in via di sviluppo o a quelli economicamente più progrediti:

nel primo caso, esso indica l'insieme delle trasformazioni che mirano a omologare l'economia e la società di un Paese arretrato al resto del mondo sviluppato; nel secondo, diviene, invece, sinonimo della tendenza di un sistema economico a espandersi, vale a dire ad aumentare la propria produzione e il proprio reddito. Che i limiti e le condizioni dello sviluppo non si prestino a essere classificati in modo oggettivo e universale è, peraltro, testimoniato dai mutamenti registratisi nel modo stesso di concepire lo sviluppo sostenibile: come si metterà meglio in evidenza in seguito, la prima formulazione organica del concetto *de quo* (che, com'è noto, è quella contenuta nel Rapporto Burtland del 1987, poi ripresa dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, in forza della quale lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che quelle future riescano a soddisfare i propri), è stata di volta in volta «adattata» alle esigenze contingenti. Appare, dunque, opportuno abbracciare una nozione di sviluppo sostenibile «aperta», che consenta, cioè, di identificarlo in generale con il tentativo di migliorare la qualità della vita umana, senza, però, eccedere le capacità di assorbimento degli ecosistemi di supporto (cfr. PEPE, *op. cit.*, 215, nota 12).

dell'OCSE e dell'Europa centrale ed orientale ad economia in transizione -, e il secondo ai Paesi in via di sviluppo), la Convenzione sulla diversità biologica, all'art. 2, esplicita la nozione di sostenibilità, precisando che sostenibile è l'uso delle risorse biologiche secondo modalità e a un ritmo che non ne comportino una riduzione a lungo termine e che nello stesso tempo salvaguardino la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future.

Il segnale forte lanciato dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma (1972) ha contribuito, altresì, notevolmente all'ingresso della politica ambientale e, conseguentemente, del concetto di sviluppo sostenibile, nella politica comunitaria: nel corso della riunione dei capi di Stato e di Governo tenutasi a Parigi nell'ottobre dello stesso 1972, la Commissione europea è stata, infatti, invitata a elaborare una politica ecologica.

L'invito è stato prontamente accolto, come dimostra il fatto che il 22 novembre 1973 gli Stati membri abbiano adottato il Primo programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale (di durata quadriennale). Alla base di tale documento programmatico vi è la convinzione che, al fine di perseguire il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e della protezione dell'ambiente, si debba organizzare una lotta efficace contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi (52).

Ponendo l'accento sulla necessità di ridurre l'inquinamento e concentrando l'attenzione sulle azioni riparatrici, il Primo programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale si è mosso in un'ottica che ben potrebbe essere definita «di rimedio», la cui massima espressione è rappresentata dal noto principio «chi inquina paga». Il Secondo programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale (1977-1981) si è ispirato in buona misura ai medesimi principi, ma ha iniziato a mostrare una certa apertura nei confronti del c.d. principio della prevenzione: non a caso il 18 settembre 1979 è stata adottata la direttiva n. 79/831/CEE, «Direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose», tramite la quale gli Stati membri sono stati chiamati ad adottare una serie di misure volte a scongiurare i pericoli ambientali.

Il c.d. principio della prevenzione trova la sua piena affermazione nel Terzo programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale (1981-1985), tant'è vero che nel contesto di esso viene emanata la famosa direttiva n. 85/337/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale, con cui s'impone agli Stati membri di sottoporre alcuni progetti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e ambientale a un giudizio di sostenibilità. Nella direttiva n. 85/337/CEE, modificata successivamente dalla direttiva nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, pur trovando ancora accoglimento il profilo composito della nozione di ambiente, vengono ricompresi al suo interno, oltre all'acqua, all'aria, alla fauna, alla flora, al suolo, al clima e al paesaggio, anche l'uomo e il patrimonio culturale, nonché la loro interazione con gli altri fattori, segno evidente, questo, dell'avvenuta opzione da parte del legislatore comunitario per una visione ecocentrica dell'ambiente.

È doveroso, peraltro, ricordare che inizialmente la base normativa dell'azione comunitaria in tema ambienta-

le, non essendo ancora presente nel Trattato un riferimento esplicito all'ambiente, era costituita dagli artt. 100 (ora art. 94), relativo al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, e 235 (ora art. 308), inerente i poteri cc.dd. impliciti della CEE (ora CE), i quali, però, richiedendo l'unanimità, hanno rallentato lo sviluppo della politica ambientale comunitaria (53). Successivamente, l'Atto unico europeo (entrato in vigore nel 1987) ha modificato il Trattato di Roma, introducendovi un Titolo dedicato all'ambiente: agli artt. 130 R, 130 S, 130 T (oggi divenuti gli artt. 174, 175, 176 del Trattato CE), l'Atto unico europeo indicava nella tutela ambientale uno dei compiti essenziali della Comunità europea e delineava i principi e i criteri di un'azione comune più organica e incisiva.

In seguito, il Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1993, pur essendo intervenuto in modo non rilevante su tali disposizioni, ha ribadito nell'art. G, lett. b), (poi divenuto l'art. 2 del Trattato CE), che la Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché una crescita sostenibile, non inflazionistica e che tuteli l'ambiente.

Un ulteriore rilevante cambiamento si è avuto, infine, con il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, il quale ha modificato la parte finale dell'art. 130 R dell'Atto unico europeo (divenuto l'art. 175 del Trattato CE) al fine di estrapolare da esso una norma, l'attuale art. 6 del Trattato, che consentisse di annoverare tra i Principi cardine della Comunità quello della protezione dell'ambiente: in tale disposizione si stabilisce, invero, che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Nel periodo in cui entra in vigore l'Atto unico europeo vede la luce il Quarto programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale (1987-1992), il quale recepisce *in toto* la maturata consapevolezza che la protezione ambientale debba essere presa in considerazione in tutte le decisioni in campo economico. Viene, pertanto, delineato un concetto di sviluppo industriale, economico e sociale più strettamente collegato a un migliore utilizzo delle risorse naturali, cui fa seguito l'introduzione nella politica ambientale europea, di nuovi strumenti di indirizzo, quali quelli economici, quelli dell'informazione e quelli della formazione (54).

Tale impostazione viene, in seguito, integralmente accolta anche dal Quinto programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale, il quale, essendo stato predisposto nel 1992, risente notevolmente anche dell'influenza esercitata dalla Conferenza di Rio: non solo è intitolato «Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile», ma individua, altresì, come prioritari per l'azione comune obiettivi quali la durevole gestione delle risorse naturali, il controllo integrato dell'inquinamento, la riduzione del consumo di energie non rinnovabili, nonché il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, strettamente legati al concetto di sviluppo sostenibile. In detto Programma d'azione viene, inoltre, introdotta un'importante novità: muovendo dalla consapevolezza che le misure adottate fino ad allora non avevano prodotto i risultati sperati, viene evidenziata la necessità di coin-

(52) Merita, peraltro, di essere ricordato che a livello comunitario si è segnalata fin da subito anche la necessità che l'armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati in materia ambientale si realizzi in modo da non falsare le regole della concorrenza e del libero mercato.

(53) Cfr. PEPE, *op. cit.*, 224.

(54) Cfr. MAGGIANI, *Il quarto Programma d'azione della Comunità europea in materia di ambiente*, in *Il dir. dell'econ.*, 1990, I, 129.

volgere in misura maggiore la collettività attraverso l'informazione e la sensibilizzazione verso i temi della tutela ambientale. In tale ottica viene attribuita una notevole importanza al c.d. principio di sussidiarietà, il quale, consentendo di spostare il livello amministrativo delle decisioni il più possibile vicino agli interessi da regolare, appare particolarmente idoneo a facilitare una partecipazione maggiore al momento formativo delle scelte di politica ambientale. La strategia individuata dal Quinto programma d'azione si basa su strumenti, oltre che giuridici, anche economici, quali i meccanismi di sostegno finanziario orientati alla creazione di strutture in cui possano incontrarsi i diversi soggetti interessati alla politica ambientale.

Il principio in forza del quale le necessità connesse alle attività dell'uomo devono cedere il passo di fronte al bisogno di tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente nel suo complesso viene ulteriormente ribadito, nel 1998, nella *Convention of the protection of the environment through criminal law*.

Il Sesto Programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale, di durata decennale (2000-2010), ha, infine, ribadito che, onde perseguire il più equo temperamento possibile tra gli interessi economici e quelli ambientali, occorre migliorare le politiche ambientali, tener conto delle logiche del mercato e della competitività nei confronti degli altri sistemi economici e rafforzare il ruolo dei cittadini nelle politiche comunitarie per una gestione verde del territorio. In particolare, viene sottolineata l'urgenza di affrontare e di risolvere i problemi ambientali connessi ai cambiamenti climatici, al rapporto tra natura e biodiversità, alla relazione sussistente tra tutela dell'ambiente e salute, nonché allo smaltimento dei rifiuti in un'ottica di preservazione delle risorse naturali.

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato, inoltre, recepito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata il 13 ottobre 2000 e proclamata a Nizza nel dicembre 2000: all'art. 37 di essa viene, infatti, precisato che nelle politiche dell'Unione europea devono essere salvaguardati il principio della tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Merita, altresì, di essere ricordato che, a dieci anni di distanza dal Vertice di Rio, i capi di Stato e di Governo

del mondo intero hanno rinnovato il proprio impegno a favore della lotta alla povertà e alla tutela dell'ambiente al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 26 agosto-4 settembre 2002), nel corso del quale sono stati adottati una dichiarazione politica, un piano di attuazione e diverse iniziative di *partnership*. L'Unione europea ha enormemente contribuito ai risultati del vertice di Johannesburg, di cui ha garantito il *follow-up* in una comunicazione adottata all'incirca un anno dopo [trattasi della Comunicazione COM (2003) 829 def. della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile un anno dopo: attuazione degli impegni assunti, Bruxelles, 23 dicembre 2003»] (55) (56), nella quale, laddove si riafferma la necessità di tutelare l'ecosistema nel suo complesso, si accoglie una nozione ampia e, per certi versi, onnicomprensiva di ambiente.

Tuttavia, l'idea che le esigenze dell'essere umano possano anche non trovare pieno soddisfacimento laddove appaiano inconciliabili con il perseguimento di una migliore salvaguardia dell'ecosistema, soprattutto nella normativa comunitaria, non viene considerata incompatibile con l'accoglimento di una nozione composita di ambiente: prova ne sia il fatto che, ad esempio, nel testo della direttiva n. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, pur essendo rimarcata la priorità del perseguimento di uno sviluppo sostenibile, l'ambiente viene ancora a essere identificato con le singole risorse naturali, quali l'aria, l'acqua, il terreno e gli *habitat* naturali.

Non pare, dunque, che a livello sovranazionale sussista una sorta di pregiudizio nei confronti delle discipline settoriali: non si esclude, cioè, che i migliori risultati possibili in tema di tutela ambientale possano essere perseguiti tramite l'adozione di una pluralità di normative *ad hoc* destinate a garantire la protezione dei singoli fattori naturali (57).

5. - Nel contesto delineato nei paragrafi precedenti è venuto a innestarsi il d.lgs. n. 152 del 2006, *corpus* normativo tramite la predisposizione del quale il nostro legislatore, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali e in confor-

(55) Il testo della Comunicazione *de qua* è reperibile nel sito <http://europa.eu/>.

(56) Un'ultima osservazione va fatta con riferimento alla definizione di sviluppo sostenibile elaborata, nel 2001, dall'Unesco, negli artt. 1 e 3 della Dichiarazione universale della diversità culturale: in tale documento il concetto in questione pare, infatti, essere stato ampliato ulteriormente; in esso si riconosce, invero, un'importanza notevole alla diversità culturale ai fini del perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Non solo si afferma che la diversità culturale è necessaria all'umanità almeno quanto la biodiversità lo è per la natura, ma si sostiene, altresì, che la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo, inteso non solo come crescita economica, ma anche come un mezzo per condurre un'esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale. In tale visione la diversità culturale diviene uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile, accanto all'ecologia, all'equità e all'economia. Ciò pare confermare quanto si è detto in precedenza (v. *supra* nota 51) circa il fatto che il concetto di sviluppo sostenibile sia ancora *in fieri*: non è da escludere che detta nozione, in seguito al mutamento della sensibilità nei confronti di taluni interessi connessi allo sviluppo umano, subisca nel tempo ulteriori aggiustamenti.

(57) È interessante osservare che, al contrario, per quanto concerne il settore alimentare, soprattutto a livello comunitario, dopo una prima fase, in cui hanno visto la luce normative destinate a regolamentare i singoli settori produttivi, probabilmente anche a fronte dei risultati deludenti conseguiti per tale via sotto il profilo della tutela della salute dei consumatori (si ricordi, a titolo di esempio, la crisi della encefalopatia spongiforme bovina, meglio nota come crisi della mucca pazza, o il caso dei polli alla diossina), si è passati a un approccio alla materia decisamente più organico. A livello comunitario si registra, invero, la sempre più frequente adozione di provvedimenti a carattere

generale, cui è demandato l'importante compito di fare della legislazione alimentare un sistema organico e integrato. Si pensi al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, o, ancora, al c.d. pacchetto igiene, costituito dai regolamenti (CE) n. 852/2004 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari), n. 853/2004 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e n. 854/2004 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), i quali, approfondendo e precisando ulteriormente, sempre in un'ottica sistemica, le tematiche della sicurezza alimentare e delle modalità di applicazione del sistema HACCP, in sede di revisione della legislazione comunitaria relativa alle norme d'igiene alimentare hanno determinato l'abrogazione (totale o parziale) di numerose normative specifiche. Si pensi ancora al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e alla direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2002, che stabilisce le regole di polizia sanitaria che regolamentano la produzione, la trasformazione, la distruzione e l'introduzione dei prodotti d'origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo, i quali mirano a colmare le lacune della legislazione vigente in materia di controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi, muovendosi nell'ottica di un approccio armonizzato per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di controllo nazionali.

mità ai principi e ai criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 1 della l. 15 dicembre 2004, n. 308 («Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»), ha mirato al riordino, al coordinamento e all'integrazione di gran parte delle disposizioni legislative vigenti in materia ambientale (58), con specifico riferimento alle procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d'impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata, alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati, alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera, nonché alla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (59).

La revisione della legislazione ambientale, per lo meno stando a quanto sostenuto da taluni dei primi commentatori (60), si ispirerebbe a una concezione unitaria di ambiente, vale a dire al convincimento che sia opportuno semplificare e accorpate in un unico testo normativo tutte le disposizioni ambientali, in modo da porre fine all'eccessiva frammentazione normativa in tale settore e da imprimere una maggiore organicità al sistema.

Funzionale al perseguimento di tale obiettivo sarebbe stata l'adozione di un'unica definizione di ambiente, idonea a costituire una sorta di denominatore comune a tutta l'opera di riorganizzazione della legislazione ambientale, la cui collocazione ideale, in linea di principio, avrebbe dovuto essere la Parte prima del d.lgs. n. 152/2006, contenente le disposizioni comuni (61).

Il compito che il legislatore del 2006 ha cercato di assolvere definendo l'ambiente - come si è, peraltro, già avuto modo di sottolineare in precedenza - era, dunque, piuttosto arduo e presupponeva, a monte, una scelta, tra le molteplici concezioni sviluppatesi al riguardo nel corso degli anni.

Nondimeno, com'è stato osservato da taluni dei primi commentatori al d.lgs. n. 152/2006, nel testo di quest'ultimo sarebbero presenti non una, bensì almeno due definizioni di ambiente, il che già sarebbe sufficiente a far sorgere qualche dubbio in merito alla bontà del *modus operandi* seguito dal nostro legislatore. Ad aggravare la situazione contribuisce, peraltro, l'affermazione, rinvenibile anch'essa in uno dei primi commenti al decreto *de quo*, in forza della quale solamente una di tali definizioni sarebbe esplicita, mentre l'altra sarebbe, al contrario, «indiretta» (62).

Nonostante non paia molto sensato esprimersi in termini di «definizione indiretta», dal momento che una

definizione, dovendo mirare alla determinazione precisa del significato di un vocabolo, non può che essere diretta, si procederà ugualmente all'esame di entrambe, nella speranza che si rivelino l'una la specificazione dell'altra e consentano, in tal modo, di salvare la coerenza del sistema; al contrario, nell'eventualità in cui le due definizioni di ambiente dovessero risultare diverse l'una dall'altra e/o in contrapposizione tra loro, si sarebbe costretti a mettere in discussione l'affermazione in forza della quale il nostro legislatore con il c.d. codice dell'ambiente (63) sarebbe finalmente approdato a un approccio unitario alle tematiche ambientali.

La prima definizione di ambiente si ricava dall'art. 5, lett. c), del decreto, laddove si legge che, ai fini della Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, s'intende per impatto ambientale l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come «sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici».

La seconda definizione sarebbe, invece, deducibile dall'art. 300, comma 1, del decreto, in cui il legislatore ha precisato che «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

Due definizioni di ambiente, dunque, *ictu oculi* tutt'altro che povere di spunti di problematicità.

In primo luogo, le due definizioni in questione sono posizionate in parti del decreto completamente diverse: la prima nella Parte seconda, relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d'impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata; la seconda nella Parte sesta, contenente le norme in materia di tutela risarcitoria.

A proposito della Parte seconda, va, del resto, ricordato che, tra tutte quelle del d.lgs. n. 152/2006, essa è l'unica a non essere ancora entrata in vigore, in virtù di diverse disposizioni normative: dapprima, infatti, l'art. 52, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 152/2006 ne ha posticipato l'entrata in vigore di 120 giorni rispetto alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*; in un secondo momento, l'art. 1-septies del d.l. 12 maggio 2006, n. 173 («Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa», convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 2006, n. 228), ha rimandato la sua entrata in vigore al 31 gennaio 2007 e, infine, di recente, il d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»), all'art. 5, comma 2, ha stabilito che, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 49 e 50, essa entrerà in vigore il 31 luglio 2007. Ciò comporta che la definizione di cui all'art. 5, lett. c), non possa ancora

(58) La riforma riguarda all'incirca l'80 per cento della vigente normativa ambientale: la legge delega riguardava, infatti, anche la fauna, la flora, gli habitat naturali e le aree protette, ma sotto tale profilo è rimasta inattuata. Cfr., sul punto, MILONE, *D.lgs. n. 152/2006: le nuove norme in materia di VIA e VAS in Ambiente e sviluppo*, 2006, 421; GIAMPIETRO, *Testi unici ambientali: note introduttive (prima parte)*, ivi, 2005, 105 ss.; ID., *Testi unici ambientali: i criteri direttivi specifici (?) della legge-delega n. 308/2004 (seconda parte)*, ivi, 2005, 205 ss.; MARGIOTTA, *Dalla VIA alla protezione dell'atmosfera così cambia la legislazione ambientale*, ivi, 2006, 109 ss.

(59) Ciò si evince chiaramente dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.

(60) Si veda, in particolare, MARGIOTTA, *La riforma della legislazione ambientale. Acqua e suolo, aria, danno ambientale, rifiuti e bonifiche, VIA/VAS/IPPC, decreto legislativo n. 152/2006 commentato articolo per articolo*, Milano, 2006, 8 ss.

(61) Sembrerebbe essere del medesimo avviso anche GIAMPIETRO, *op. loc. cit.*

(62) Cfr. GIAMPIETRO, *La nozione di ambiente e di illecito ambientale: la quantificazione del danno*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006, 463.

(63) Va, peraltro, sottolineato fin da ora che non è esatto esprimersi in termini di «codice dell'ambiente», a meno che non si adoperi tale espressione in senso atecnico: il d.lgs. n. 152/2006 appare, infatti, sprovvisto delle caratteristiche tipologiche proprie delle opere codicistiche, quali la presenza di principi generali valevoli per l'intero corpus normativo e il coordinamento organico di tutti i precetti del medesimo; al contrario, le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, nel contesto delle specifiche submaterie (quali le acque, i rifiuti, l'aria, ecc.) sono distinte ed autonome le une dalle altre. Il d.lgs. n. 152/2006 non pare, peraltro, qualificabile nemmeno come Testo Unico, dal momento che mancano l'enunciazione di principi comuni ai singoli settori legislativi, nonché la consolidazione di tutti i testi legislativi vigenti per ciascun settore; molte fonti legislative sono, infatti, solo richiamate e non coordinate con il testo base, così com'è fatta salva la successiva abrogazione di altre norme, da dichiarare incompatibili con regolamento normativo. Si vedano, in argomento, FONDERICO, *La muraglia ed i libri: legge delega, testi unici e codificazione del diritto ambientale*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 585 ss.; GIAMPIETRO, *Né T.U. né Codice dell'ambiente ... ma un unico contenitore per discipline differenziate*, in *Ambiente e sviluppo*, 2006, 405 ss. e, ivi, ulteriori indicazioni bibliografiche.

considerarsi formalmente in vigore.

La presenza, nel d.lgs. n. 152/2006, di due definizioni di ambiente, nessuna delle quali collocata nella parte relativa alle disposizioni comuni, costringe a dubitare del fatto che fosse effettivamente nei piani del legislatore del 2006 superare l'*impasse* dell'assenza di una nozione giuridica unitaria di ambiente nel nostro ordinamento: non è, infatti, da escludere che il legislatore abbia intenzionalmente formulato due definizioni diverse di ambiente, l'una valevole per la parte seconda (così come sembrerebbe, peraltro, doversi dedurre dall'*incipit* dell'art. 5, il quale precisa che le definizioni in esso contenute valgono ai fini della parte seconda soltanto), l'altra per la parte sesta.

Non pare, conseguentemente, del tutto fuori luogo sottoporre a vaglio critico l'idea secondo la quale la lettura della legge delega consentirebbe di ritenere completamente superato al nostro sistema giuridico l'approccio settoriale alla materia ambientale.

La disamina della legge delega permette, a dire il vero, di affermare che tale convinzione poggia su basi tutt'altro che solide: com'è possibile constatare leggendo l'art. 1 della legge n. 308/2004, il Governo era delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno «o anche più decreti legislativi» di riordino, di coordinamento e d'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale; ciò significa che non era affatto estranea al legislatore delegante l'idea che il riordino della normativa in materia ambientale potesse avvenire per il tramite di plurimi interventi *ad hoc*, volti a regolare singoli settori della stessa.

E difatti, sempre nell'art. 1 della legge delega, i singoli elementi che concorrono a comporre l'ambiente vengono presi in considerazione separatamente, tant'è vero che i settori e le materie con riferimento ai quali si sarebbe dovuto procedere al riordino delle relative discipline vengono distintamente elencati; in detto elenco vengono, infatti, inseriti, alla lett. *a*), la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; alla lett. *b*), la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; alla lett. *c*), la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione; alla lett. *d*), la gestione delle aree protette, la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; alla lett. *e*), la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; alla lett. *f*), le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e, infine, alla lett. *g*), la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

D'altronde, se è vero che il legislatore del 2006 ha ambiziosamente deciso di raccogliere gran parte della normativa in materia ambientale (64) in un unico decreto legislativo, sotto il profilo sistematico l'articolato appare tutt'altro che ispirato a una logica unitaria: è sufficiente scorrere l'indice di detto *corpus* normativo per rendersi conto che esso è diviso in più parti, ciascuna delle quali non solo è diretta a regolare specifici aspetti della tutela dell'ambiente in corrispondenza dei singoli

fattori che lo compongono, ma è anche dotata di una propria autonomia, dal momento che è caratterizzata dalla presenza di norme generali, contenenti definizioni, finalità e abrogazioni specifiche (65).

Alla luce delle obiezioni mosse finora, l'unica strada percorribile allo scopo di salvare una sorta di approccio unitario alla materia ambientale sarebbe quella di individuare, nelle definizioni di cui agli artt. 5, lett. *c*), e 300, comma 1, del decreto, una sorta di base comune: laddove le due definizioni coincidessero nei contenuti e nelle impostazioni, si potrebbe, invero, ancora sostenere che il nostro legislatore abbia accolto un'accezione unitaria di ambiente.

L'analisi dei contenuti delle definizioni *de quibus*, però, induce, al contrario, a rafforzare le riserve, già espresse in precedenza, circa la possibilità di identificare le fondamenta del d.lgs. n. 152/2006 con una definizione di ambiente unica e univoca: mentre, infatti, dalla lettura dell'art. 5, lett. *c*), sembrerebbe, doversi dedurre che il legislatore del 2006 abbia optato per una concezione unitaria ed ecocentrica di ambiente (in essa vengono, infatti, menzionati anche i fattori antropici e i fattori economici, il che lascerebbe pensare che - per lo meno ad avviso del legislatore - l'essere umano integri una componente dell'ambiente), al contrario, il dettato dell'art. 300, comma 1, essendo in esso la definizione di ambiente ristretta alle risorse naturali, con esclusione dell'essere umano, indurrebbe alla conclusione opposta, vale a dire a ritenere che il legislatore abbia adottato una concezione settoriale e antropocentrica di ambiente. Per di più che l'approccio settoriale non sia stato del tutto dismesso dal nostro legislatore pare ulteriormente confermato dal fatto che la definizione di cui all'art. 300, comma 1, è accompagnata, nei commi successivi, dalla menzione esplicita delle singole risorse naturali (66).

Di fronte a un simile panorama normativo diviene estremamente difficile individuare una chiave interpretativa che permetta di riconoscere alle definizioni di cui sopra, o anche soltanto a una di esse, una valenza generale. Nonostante la definizione di cui all'art. 300, comma 1, *prima facie* possa sembrare riconducibile alla nozione onnicomprensiva di ambiente di cui all'art. 5, lett. *c*), in verità, ci si rende presto conto che non è possibile scorgere tra le due definizioni la sussistenza di un rapporto di *species a genus*, dal momento che esse poggiano su concezioni opposte dell'ambiente, una antropocentrica e l'altra ecocentrica. La mancata inclusione dell'essere umano nella definizione di ambiente di cui all'art. 300, comma 1, non è, infatti, dovuta alla volontà del legislatore di escludere eccezionalmente l'essere umano dall'ambito di applicazione delle norme di cui alla parte sesta del decreto, bensì al convincimento che esso sia estraneo alla nozione di ambiente posta alla base della disciplina *de qua*.

Non sembra, pertanto, condivisibile (67) l'opinione espressa dai primi commentatori del d.lgs. n. 152/2006, secondo la quale la definizione di ambiente di cui all'art. 5, lett. *c*), offrirebbe un appiglio sicuro per sostenere che nel nostro ordinamento abbia finalmente trovato affermazione l'idea secondo la quale la tutela

(64) V. *supra* nota 58.

(65) Non va, infatti, dimenticato che il testo del provvedimento in questione nasce dall'unificazione di cinque decreti legislativi settoriali approvati in via provvisoria dal Consiglio dei ministri in data 28 novembre 2005. Sul punto, si veda COSENTINO, *Stato e autonomie nel nuovo Codice dell'Ambiente* (d.lgs. n. 152/2006), in *Ambiente e sviluppo*, 2006, 605 ss.

(66) Come si avrà modo di chiarire meglio in seguito, il testo dell'art.

300, comma 1, in verità è nella sostanza una mera trasposizione della definizione di danno ambientale rinvenibile nella direttiva n. 2004/35/CE del 21 aprile 2004 («Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale»).

(67) Pare essere del medesimo avviso di chi scrive GIAMPIETRO, *La nozione di ambiente e di illecito ambientale: la quantificazione del danno*, cit., 463.

dell'ambiente non deve estrinsecarsi nella protezione di specifici fattori, ma, al contrario, deve mirare alla creazione e alla salvaguardia di un equilibrio tra i medesimi (68).

Stando così le cose, l'eventuale attribuzione di una valenza generale alle definizioni *de quibus* dovrebbe passare attraverso la loro applicazione analogica: tuttavia, poiché come si è messo in evidenza poc'anzi, ciascuna parte del decreto legislativo appare orientata al perseguimento di ben determinati obiettivi, occorrerebbe verificare, di volta in volta, se la definizione formulata e valevole ai sensi della parte seconda o della Parte sesta si riveli idonea anche ai fini dell'applicazione di altre norme del d.lgs. n. 152/2006, nonché al perseguimento degli obiettivi a esse sottesi.

Inoltre, non è detto che, anche qualora si fosse in grado di riconoscere una valenza generale a una o a entrambe le definizioni *de quibus*, ciò comporterebbe automaticamente la soluzione di tutti i problemi che ruotano attorno alla definizione giuridica di ambiente.

Il contenuto della definizione fornita dall'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006, invero, lungi dall'apparire immune da difetti, sembra includere troppi elementi nella nozione di ambiente, il che renderà, peraltro, probabilmente ancora più difficile districarsi nel già di per sé complicato groviglio di competenze di cui all'art. 117 Cost.: esso, infatti, fa coincidere l'ambiente con il sistema delle relazioni intercorrenti tra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici.

La prima critica che sembrerebbe potersi sollevare nei confronti della formulazione impressa alla disposizione in oggetto concerne il fatto che taluni dei fattori in essa menzionati sembrerebbero ricomprendersi a vicenda: è il caso, ad esempio, dei fattori climatici, che potrebbero ben essere fisici e chimici (e viceversa); così come i fattori naturalistici potrebbero anche essere fattori paesaggistici (e viceversa); così come, ancora, i fattori antropici potrebbero essere al tempo stesso culturali o economici (e viceversa).

In particolare, qualche osservazione merita di essere fatta in relazione ai fattori architettonici e culturali, nonché a quelli antropici ed economici. L'inclusione dei primi nel novero delle componenti dell'ambiente trova la propria *ratio* giustificatrice nella collocazione sistematica della definizione *de qua* nella Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, che è, come si ricordava in precedenza, quella dedicata (anche) alla valutazione di impatto ambientale: tali fattori sono, infatti, menzionati, seppure con una terminologia in parte differente, anche nella normativa comunitaria sulla valutazione dell'impatto ambientale (69), tant'è vero che all'art. 3 della direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 «Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati», successivamente modificata dalle direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, si legge che i fattori in relazione ai quali la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sono l'uomo, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, i beni immateriali e il patrimonio

culturale, nonché le loro interazioni.

Per quanto concerne, invece, i fattori economici, la loro menzione è rappresentativa dell'influenza esercitata sul nostro legislatore dal concetto di sviluppo sostenibile e, conseguentemente, dalla sempre maggiore consapevolezza che, soprattutto negli ultimi anni, i problemi dell'ambiente e dello sviluppo sono divenuti particolarmente complessi anche per ragioni legate a fattori economici (70).

Nonostante si condivida a pieno l'idea della sussistenza di un legame inscindibile tra il problema ambientale e i fattori economici, desta, tuttavia, qualche perplessità l'inserimento di questi ultimi nel novero degli elementi che compongono l'ambiente (71).

Indiscutibilmente le scelte inerenti la tutela ambientale sono il frutto di un temperamento di esigenze politiche, sociali, culturali ed economiche, ma questo non significa che fattori culturali, sociali, politici ed economici siano elementi dell'ambiente: sono, al contrario, parametri di riferimento, talvolta, cause dell'attuale squilibrio ambientale, ma pur sempre un *quid dissimilis* dall'ambiente in sé.

Tramite il loro inserimento nella nozione di ambiente si rischia, invero, di «snaturare» (nel vero senso della parola) la nozione di ambiente, in quanto si fanno ora confluire in essa anche componenti che nulla hanno a che vedere con i cc.dd. elementi naturali.

Per quanto riguarda, nello specifico, i fattori antropici, la loro inclusione all'interno della definizione di ambiente rappresenta, da un lato, la completa presa di coscienza della sussistenza di un legame inscindibile tra la tutela dell'ambiente e la tutela della salute, dall'altro, un'ulteriore conferma del *favor* mostrato dal nostro legislatore nei confronti della concezione ecocentrica, vale a dire di quella concezione che, muovendo dalla convinzione che l'uomo giochi un ruolo attivo di primaria importanza nel contesto della salvaguardia ambientale, al fine di meglio controllarne le azioni, viene equiparato alle altre componenti ambientali.

A dire il vero, la concezione c.d. ecocentrica, la cui diffusione probabilmente è in buona parte dovuta al sempre maggiore successo conosciuto dal concetto di sviluppo sostenibile, seppure apprezzabile laddove sollecita un approccio più organico al problema della tutela ambientale, non convince, però, del tutto: sembra, infatti, piuttosto illusorio ritenere che si possa valutare l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente a prescindere dalla sua rilevanza per l'uomo o che, addirittura, la tutela dell'ambiente possa essere realizzata indipendentemente dalle esigenze di tipo antropico. E, difatti, anche in quei casi in cui determinate norme sembrano tutelare l'ambiente in sé, a prescindere, cioè, dalle esigenze umane, in verità l'interesse dell'Uomo non è del tutto assente, è solamente sotteso e inespresso: basti solo pensare all'importanza attribuita, nel contesto dello stesso sviluppo sostenibile, agli interessi delle generazioni future, che altro non sono che interessi umani.

Un'ultima osservazione merita, infine di essere fatta con riferimento ai fattori paesaggistici: la loro inclusione nella definizione di ambiente comporta l'approdo a una visione panambientalista, che viene a sostituirsi a quelle

(68) In tal senso si veda MARGIOTTA, *op. cit.*, 9.

(69) Richiama opportunamente l'attenzione su tale aspetto MARTELLI, in ATZORI-FRAGALE-GUERRIERI-MARTELLI-ZENNARO, *Il testo unico ambiente. Commento al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, Napoli, 2006, 39.

(70) Espressamente in tal senso PEPE, *op. cit.*, 211.

(71) Del medesimo avviso pare essere MARTELLI, *op. loc. cit.*, il quale definisce, peraltro, eccessivamente generica la dizione «fattori

antropici». Si veda, peraltro, LUGARESÌ, *op. cit.*, 5, il quale osserva che quando si parla di diritto dell'ambiente il riferimento è all'ambiente naturale anche se ciò non esclude affatto che considerazioni di carattere sociale ed economico incidano sulla materia; tuttavia tali considerazioni incidono in quanto influiscono, in più direzioni, sulle scelte da compiere per la protezione, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale.

panurbanistica e panpaesaggistica affermatesi in passato.

A quest'ultimo proposito, parrebbe addirittura possibile spingersi fino al punto di ritenere realizzata una sorta di rovesciamento delle impostazioni di cui all'art. 80 del d.p.r. n. 616/1977 e di cui all'interpretazione c.d. evolutiva dell'art. 9 Cost.: mentre in passato, a fronte dell'assenza di una menzione espressa della tutela dell'ambiente nella nostra Carta costituzionale, si era sviluppata una visione panpaesaggistica dell'ambiente, in forza della quale, per essere reputato meritevole di tutela, esso doveva essere ricondotto, in un modo o nell'altro, nella nozione di paesaggio, ora si ha, invece, una visione panambientalista, che consente di affermare, non solo, che la nozione di paesaggio differisce da quella di ambiente nella misura in cui rimane comunque ancorata a una dimensione estetico-culturale, ma altresì che la nozione di ambiente, presentando dei confini così estesi, appare idonea a ricomprendere al proprio interno anche la nozione stessa di paesaggio.

Venendo, ora, all'art. 300, comma 1, va, innanzi tutto, sottolineato che tale disposizione, più che volta a delimitare il significato giuridico della parola «ambiente», pare tesa a fornire una definizione di danno ambientale, nella formulazione della quale, peraltro, il nostro legislatore si è palesemente ispirato all'art. 2, par. 2, della già citata direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (72).

Dall'art. 300, comma 1, si può, dunque, ricavare una nozione di ambiente solamente muovendo dall'individuazione dell'oggetto del c.d. danno ambientale: poiché quest'ultimo viene identificato con il deterioramento di una risorsa naturale, l'ambiente non può che coincidere con le risorse naturali.

Se il nostro legislatore si fosse limitato a introdurre nel *corpus* normativo del 2006 una disposizione di siffatto contenuto, quasi certamente non sarebbero sorti problemi interpretativi insormontabili: a fronte della (forse eccessiva) sinteticità impressa alla formulazione dell'art. 300, comma 1, il compito di delimitarne la reale portata sarebbe stato, infatti, demandato all'interprete, il quale avrebbe potuto cercare di conciliarne la previsione con quella di cui all'art. 5, lett. c).

Se non che, all'art. 302, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto previsto dal par. 12 dell'art. 2 della direttiva n. 2004/35/CE, le risorse naturali vengono definite a loro volta, come le specie e gli *habitat* naturali protetti, l'acqua e il terreno: la definizione di ambiente viene, dunque, circoscritta ad alcune soltanto delle risorse naturali comunemente ricondotte a tale concetto. Non va, del resto, dimenticato che nella direttiva *de qua* il legislatore comunitario ha mostrato apertamente di muovere dalla convinzione che anche l'atmosfera sia un elemento riconducibile alla nozione di ambiente: al 'considerando' n. 4, viene invero, precisato che il danno ambientale include anche il danno causato

da elementi aerodispersi, nella misura in cui questi ultimi possano rivelarsi lesivi delle sopra menzionate risorse naturali. Nell'art. 300, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, al contrario, non viene fatta alcuna menzione del danno provocato all'atmosfera, il che consente di ascrivere alla definizione in esame una certa incompletezza (73).

Oltre a ciò, il fatto che nella definizione di danno ambientale di cui all'art. 300, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, non si faccia più riferimento all'ambiente in generale, come accadeva, invece, nell'art. 18 della legge n. 349/1986, sembrerebbe aver comportato un eccessivo restringimento dei confini della tutela risarcitoria.

Invero, la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, genera una serie di problemi interpretativi allorché venga messa a confronto con altre disposizioni della Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006, in particolare, con l'art. 311, comma 2, e con l'art. 314, comma 3.

L'art. 300, comma 1, definisce, infatti, il danno ambientale come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da essa». L'art. 311, comma 2, prevede, invece, che «Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato». L'art. 314, comma 3, infine, dispone che «La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino».

Si coglie con immediatezza la contraddizione in cui è caduto il legislatore del 2006: da un lato, l'art. 300, comma 1, menziona esclusivamente le risorse naturali, identificate, poi, dall'art. 302, comma 10, con le specie e gli *habitat* naturali protetti, l'acqua e il terreno; dall'altro, l'art. 311, comma 2, e l'art. 314, comma 3, fanno, invece, riferimento a concetti generali, quali rispettivamente quello di «ambiente» e quello di «situazione ambientale» (74).

Si è costretti, pertanto, a chiedersi se le disposizioni di cui agli artt. 311, comma 2, e 314, comma 3, debbano essere interpretate alla luce della definizione di ambiente ricavabile dall'art. 300, comma 1, o se non presuppongano, al contrario, l'implicito riferimento a una nozione più ampia di ambiente.

Se si optasse per la prima delle due soluzioni ora prospettate, si dovrebbe inevitabilmente concludere che la fattispecie del danno ambientale sia stata ricondotta entro limiti decisamente (troppo) angusti, con la conseguenza che la tutela risarcitoria potrebbe operare sola-

(72) Sulla definizione di danno ambientale nella direttiva 2004/35/CE si vedano il recente contributo di ALBERTON, *Dalla definizione di danno ambientale alla costruzione di un sistema di responsabilità: riflessioni sui recenti sviluppi del diritto europeo*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 607 ss. e Pozzo, in Pozzo (a cura di), *La responsabilità ambientale, La nuova direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, Milano, 2005, *passim*.

(73) Cfr. sul punto GIAMPIETRO, *op. ult. cit.*, 464; FRAGALE, in ATZORI-FRAGALE-GUERRIERI-MARTELLI-ZENNARO, *Il testo unico ambiente. Commento al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, cit., 257 ss.

(74) Non solo: mentre l'art. 300, comma 1, sembrerebbe muovere dalla convinzione che integri un illecito ambientale solamente il deterioramento - seppur significativo e misurabile - di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da essa, l'art. 311, comma 2, oltre a fare riferimento all'ambiente in

generale, collega il sorgere dell'obbligo risarcitorio non solo al deterioramento del medesimo, ma anche alla sua alterazione o alla sua distruzione. Ora, se è possibile reputare compresa nel concetto di deterioramento di una risorsa naturale anche la sua distruzione (rappresentando quest'ultima la forma massima di deterioramento), non vi è chi non veda come l'alterazione della stessa rappresenti una nozione diversa, potendo consistere in una modificazione, e non necessariamente in un peggioramento, delle sue qualità. Sotto tale profilo la formulazione dell'art. 311, comma 2, sembrerebbe avvicinarsi maggiormente al disposto dell'art. 18, comma 1, della legge n. 349/1986, in forza del quale qualunque fatto, doloso o colposo, posto in essere in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che compromettesse l'ambiente, a esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbligava l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

mente nelle ipotesi in cui a essere danneggiati fossero le specie e gli *habitat* naturali protetti, l'acqua e il territorio. D'altronde, se si decidesse di preferire per la seconda alternativa e si muovesse dalla convinzione che la nozione di ambiente di cui all'art. 311, comma 2, e verosimilmente anche di cui all'art. 314, comma 3, presupponga una definizione diversa e più ampia di quella contemplata nell'art. 300, comma 1, ci ritroveremmo ad avere nella Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 due definizioni di illecito ambientale differenti, il che minerebbe indubbiamente le basi della certezza del diritto (75).

Non resta, pertanto, che ritenere che il riferimento generico all'ambiente di cui all'art. 311, comma 2, così come quello operato dall'art. 314, comma 3, alla situazione ambientale, debba essere interpretato alla luce della definizione ricavabile dall'art. 300, comma 2. Ciò parrebbe, peraltro, confermato dal fatto che l'art. 311, comma 3, laddove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provveda alla quantificazione del danno in applicazione dei criteri enunciati nell'allegato 3 e 4 della Parte sesta del decreto, essendo questi ultimi una mera riproduzione degli allegati I e II della direttiva n. 2004/35/CE, pare riferirsi implicitamente alle fattispecie del danno alle specie e agli *habitat* naturali protetti, al terreno e alle acque.

Stando così le cose, non può che concludersi che la nozione di illecito ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 sia considerevolmente mutata rispetto a quella prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986: la nozione giuridica di danno ambientale ricavabile da quest'ultima disposizione verteva, infatti, sulle ipotesi di alterazione, di deterioramento, nonché di distruzione, totale o parziale, dell'ambiente in generale. Per stabilire quali fossero i beni giuridici oggetto di tutela risarcitoria, in assenza di una precisa indicazione legislativa in merito, si faceva riferimento alla nozione di ambiente così come delineata dalla giurisprudenza, la quale, come si è già avuto modo di illustrare, riteneva di poter identificare l'ambiente in un bene unitario a varie componenti, ciascuna delle quali suscettibile di costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e di tutela, ma tutte nell'insieme comunque riconducibili a unità. Ne derivava che l'illecito ambientale potesse essere configurato in tutti casi in cui a essere danneggiata fosse stata una risorsa naturale soltanto (ma non solamente una di quelle ora indicate nell'art. 302, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006) oppure l'ambiente nel suo complesso.

Nel tentativo di ampliare la nozione di cui all'art. 300, comma 2, si potrebbe ipotizzare che l'elencazione delle risorse naturali di cui all'art. 302, comma 10, si presti a essere considerata esemplificativa: ciò consentirebbe di ricondurre al suo interno anche altre risorse naturali, *in primis* l'aria, non espressamente menzionata, con un conseguente ampliamento delle fattispecie qualificabili come ipotesi di illecito ambientale (ad esempio, potrebbero essere qualificati come tali anche l'inquinamento acustico, quello elettromagnetico o quello atmosferico). Invero, la formulazione letterale impressa all'art. 302, comma 10, sotto tale profilo non pare consentire ampi margini di azione: si sarebbe, invece, potu-

to pervenire a una diversa conclusione se solo il legislatore avesse fatto precedere la menzione delle specie e degli *habitat* naturali protetti, dell'acqua e del territorio, dall'avverbio «particolarmente» (76).

Il notevole restringimento del concetto di danno ambientale operato dal nostro legislatore pone non pochi problemi di coordinamento con le normative, di settore e non, che contemplano al loro interno fattispecie incriminatrici di condotte di alterazione dell'equilibrio ambientale. Ci si chiede, infatti, come vadano ora interpretate tali disposizioni, alla luce della definizione di ambiente dettata dall'art. 300, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Ciò viene inevitabilmente a incidere anche sul problema della tutela penale dell'ambiente: la visione esasperatamente antropocentrica accolta dalla definizione *de qua*, sotto il profilo penalistico, permette, infatti, al bene ambiente di venire in considerazione solo in funzione strumentale rispetto alla tutela di altri beni, quali, ad esempio, la vita, l'incolumità individuale, la salute pubblica, il patrimonio, il corretto funzionamento del mercato. In tal modo, però, non si risponde adeguatamente all'esigenza, emersa a fronte dell'inesorabile aggravarsi della crisi ambientale, di un rafforzamento della tutela penale dell'ambiente, in un'ottica in cui quest'ultimo si veda riconosciuta una sua autonoma dignità di bene.

In conclusione, è interessante osservare che, nella direttiva n. 2004/35/CE, il legislatore comunitario, nonostante al 'considerando' n. 5 abbia denunciato l'urgenza di definire le nozioni necessarie a una corretta interpretazione e applicazione della disciplina in essa prevista (77), non abbia ritenuto indispensabile al perseguimento di tale obiettivo la formulazione esplicita di una definizione di ambiente, mentre ha reputato, al contrario, utile definire il danno ambientale, rimettendo implicitamente all'interprete il compito di fissare la nozione di ambiente alla luce delle diverse definizioni di cui all'art. 2. Tuttavia, poiché l'art. 16 della direttiva *de qua* lasciava aperta la possibilità di mantenere in vigore le disposizioni nazionali che garantissero una prevenzione e una riparazione del danno ambientale più severa, appare biasimevole che il nostro legislatore non abbia usufruito di tale facoltà in sede definitoria: è evidente, infatti, che una definizione di ambiente più ampia, vale a dire non ristretta esclusivamente alle risorse naturali indicate nell'art. 2, par. 12, della direttiva, si sarebbe tradotta in una maggiore tutela dell'ambiente e sarebbe stata, per tale ragione, più che conforme alla legislazione comunitaria.

6. - Le riflessioni sviluppate finora inducono a escludere che le definizioni di ambiente introdotte con il d.lgs. n. 152/2006 siano in grado di risolvere in modo soddisfacente e definitivo i problemi inerenti la delimitazione giuridica della materia ambientale; al contrario, esse sembrano persino complicare ulteriormente il quadro, con un aggravio di lavoro notevole per l'interprete, il quale sarà, peraltro, chiamato a valutarne le ripercussioni sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 117 Cost. A tal proposito, non

(75) Richiama l'attenzione su tale aspetto GIAMPIETRO, *op. loc. citt.*

(76) Cfr. GIAMPIETRO, *op. loc. citt.*

(77) Nel 'considerando' n. 5 della direttiva *de qua* si legge, infatti, che: «Bisognerebbe definire le nozioni necessarie ad una corretta interpretazione ed appli-

cazione della disciplina prevista dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la definizione di danno ambientale. Quando la nozione in questione deriva da altra normativa comunitaria pertinente, è opportuno usare la stessa definizione onde usare criteri comuni e promuovere un'applicazione uniforme».

va dimenticato che la Corte cost., in diverse pronunce (78), nel tentativo di chiarire in che modo vada ripartita tra lo Stato e le Regioni la potestà legislativa in materia ambientale, ha fatto ricorso al concetto di «trasversalità», affermando, cioè, che «la tutela dell'ambiente» non può essere identificata con un ambito la cui disciplina è demandata esclusivamente alla competenza statale, in quanto viene a intersecarsi con altre materie riservate alla competenza, concorrente o esclusiva, delle Regioni: in tale ottica, spetterebbe, comunque, sempre allo Stato il compito di fissare gli *standard* minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (79), fermo restando, tuttavia, il potere delle Regioni di perseguire le finalità ambientali funzionalmente collegate alle loro prerogative.

La competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale non sarebbe, in sostanza, in linea di principio, incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale, a patto, però, che tali interventi sfocino nell'adozione di discipline altrettanto, o eventualmente maggiormente, rigorose rispetto ai limiti fissati dal legislatore nazionale.

Tali affermazioni sono state interpretate dalla dottrina (80) nel senso che, essendo la salvaguardia dell'ambiente una materia inevitabilmente destinata a intersecarsi con altre di competenza (concorrente o esclusiva) delle Regioni, allo Stato andrebbe demandata l'individuazione dei principi cardine da porsi alla base

della tutela dell'ambiente nella sua accezione unitaria, mentre alle Regioni spetterebbe assicurare, di volta in volta, la tutela dei singoli elementi che confluiscono nella definizione di ambiente (81).

Certo è che l'assenza di una esatta delimitazione dei confini della materia ambientale, a fronte della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in tale ambito dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. ha offerto al potere centrale un forte alibi dietro cui trincerarsi per arginare le spinte autonomistiche delle Regioni.

Sotto tale profilo, le definizioni introdotte dal d.lgs. n. 152/2006 paiono introdurre nuovi elementi di conflittualità (82), in quanto vengono a incrementare le incertezze circa il significato giuridico da attribuire all'espressione «tutela dell'ambiente»: non solo, infatti, esse differiscono in modo considerevole l'una dall'altra, ma individuano, altresì, delle nozioni di ambiente molto ampie; basti pensare alla onnicomprensività della definizione di cui all'art. 5, lett. c), con riferimento alla quale sembra possibile affermare che l'oscuro presagio manifestato, in un passato peraltro non troppo lontano, da una parte della dottrina circa il rischio che nella definizione giuridica di ambiente si venisse a ricondurre un po' tutto (83) si sia tristemente avverato. Non è da escludere che ciò possa tradursi in un intervento sempre più invasivo dello Stato in materia ambientale, intervento di cui lo stesso d.lgs. n. 152/2006, ad avviso di alcuni esponenti della dottrina, sarebbe già un esempio (84). □

(78) Si vedano, in particolare, le sentenze: Corte cost. 10 luglio 2002, n. 407, in *Foro it.*, 2003, I, c. 688 ss., ed in questa Riv., 2002, 495, con nota di MASINI, *Sul «ridimensionamento» della potestà esclusiva dello Stato e sul recepimento della nozione diffusa di ambiente quale valore costituzionalmente protetto*, in cui si trova espressamente affermato che «Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come «materie» in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una «materia» in senso tecnico, qualificabile come «tutela dell'ambiente», dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998), e Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, *ivi*, 2005, 159, con nota di SCHEGGI, *Il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di termini di chiusura della stagione venatoria alla luce della recente riforma costituzionale. Una compressione delle potestà regionali*, in cui si è ribadito che: «L'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una «materia», essendo invece l'ambiente da considerarsi come un «valore» costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). È, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione. Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come

bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli *standards* minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Si vedano, altresì, le sentenze Corte cost. 24 giugno 2003, n. 222, in *Giur. cost.*, 2003, 1688; Corte cost. 4 luglio 2003, nn. 226 e 227, in questa Riv., 2004, 86, con nota di DI DIO, *La tutela della fauna selvatica, dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Corte cost. 15 febbraio 2000, n. 54, in *Riv. giur. ed.*, 2000, I, 341; Corte cost. 18 novembre 2000, n. 507, *ivi*, 2001, 1; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 273, *ivi*, 1998, I, 1093.

(79) Si vedano, in argomento, GRASSI, *op. cit.*, 39 ss.; TARCHI, *Agricoltura e ambiente*, in *Dopo la modifica dell'art. 117 Cost.: problemi ed esperienze sulla competenza della materia agricoltura*, Atti del convegno, Siena, 25-26 novembre 2005, Milano, 2006, 65 ss.; GERMANÒ, *op. cit.*, 257; CRESTI, *Regioni e tutela dell'ambiente*, in AMMANNATI-GROPPI (a cura di), *La potestà legislativa tra Stato e Regioni*, Milano, 2003, 93; COSENTINO, *op. cit.*, 607; GIARDINO, *op. cit.*, 237 ss.

(80) Cfr. GRASSI, *op. cit.*, 56.

(81) Cfr. MARCHESE, *Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste riconosciute nel processo amministrativo e concetto giuridico di ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 531 ss.

(82) Pare, infatti, condivisibile l'opinione espressa da COSENTINO, *op. cit.*, 609, secondo cui la nuova disciplina introdotta con il d.lgs. n. 152/2006 è destinata a produrre un sensibile aumento della conflittualità tra Stato e Regioni.

(83) Cfr. CAIANIELLO, *La tutela degli interessi individuali e delle formazioni sociali nella materia ambientale*, in *Foro amm.*, 1987, 1314; CIVITARESE MATTEUCCI, *op. cit.*, 663.

(84) È opinione piuttosto diffusa in dottrina che con il d.lgs. n. 152/2006 si sia operato un vero e proprio riaccentramento della funzione pubblica nel settore ambientale con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni. Si vedano, sul punto, ALBERTON, *op. cit.*, 625 e RAPISARDA SASSOON, *Per il Codice dell'ambiente occorre un nuovo capitano*, in *Ambiente e sviluppo*, 410, le quali ritengono che il decreto legislativo delegato abbia mostrato una scarsa considerazione per l'assetto oggi delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione nella distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali: le nuove norme avrebbero riportato importanti competenze al centro e avrebbero introdotto modifiche sostanziali alla natura, struttura e funzioni di istituzioni e organismi esistenti.

L'attualità della gestione patrimoniale delle terre di collettivo godimento (*)

di PIETRO NERVI

1. L'importanza del problema in esame. - 2. Un quesito fuorviante: se la cessazione degli usi comporta la perdita dei diritti. - 3. La proprietà collettiva come ordinamento. - 4. Una pluralità di patrimoni in capo all'ente collettivo. - 5. Gli elementi di specificità della gestione patrimoniale. - 6. Il posizionamento strategico delle terre di collettivo godimento. - 7. Le attività di tutela. - 8. Le attività di valorizzazione. - 9. Il demanio civico come fattore di produzione di beni e di servizi naturali finali. - 10. La produzione tra risultati ed effetti.

1. - La dimensione territoriale e la localizzazione delineano, già di per se stesse, l'importanza economica, ambientale, sociale e politica delle terre di collettivo godimento.

Secondo alcune rilevazioni a carattere ufficiale, nella Regione Marche il fenomeno delle terre di collettivo godimento interessa le 4 Province, 54 Comuni su 246, 295 enti collettivi e circa 58 mila ettari, pari al 6 per cento della superficie territoriale della Regione.

Questi dati possono essere suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione a seguito della conclusione di procedimenti amministrativi o giurisdizionali in grado di dare origine a mutamenti nelle circoscrizioni comunali, nella consistenza della superficie e nel numero di enti collettivi. Preme, invece, richiamare l'attenzione sulla reale importanza dell'entità complessiva delle terre di collettivo godimento presenti nella Regione Marche derivante, non solo, dalla entità assoluta e relativa della superficie complessiva delle terre civiche, quanto dalla diffusione contigua delle terre civiche, anche se appartenenti a collettività diverse, che consente di raggiungere dimensioni idonee alla costituzione di organizzazioni economiche per la gestione dell'unità paesaggistica-ambientale.

2. - Ma, prima di entrare nel merito della questione, è necessario rispondere ad un quesito che potrebbe risultare fuorviante nell'economia del presente lavoro.

La proprietà collettiva non è la proprietà delineata dal codice civile; questa, nella forma più completa del diritto del proprietario, comprende anche il diritto di alienazione e di mutamento di destinazione. La proprietà collettiva, invece, risponde ad un modello diverso e persegue mete diverse: è inalienabile, inusucapibile, indivisibile. L'interesse protetto dal carattere della demanialità civica va oltre quelli che si riflettono nelle generazioni viventi, è l'interesse delle generazioni future.

Da qui, due osservazioni. La prima riguarda la necessità di considerare l'elencazione dei diritti di uso civico, quale risulta dai decreti di assegnazione delle terre a categoria, come fatto storicamente accertato (anche di un solo diritto) nell'ambito di un procedimento finalizzato al riconoscimento da parte del

Commissario per la liquidazione degli usi civici della natura di patrimonio civico delle terre di collettivo godimento e non come elenco esaustivo dei diritti spettanti ai componenti la collettività. La seconda riguarda la natura del diritto di proprietà collettiva, in quanto, e per di più trattandosi di una proprietà inter-generazionale, i diritti civici, anche se non esercitati per decisione individuale o per decisione dell'ente gestore, sono imprescrittibili e non possono essere dichiarati estinti. La dichiarazione di estinzione dell'uso civico da parte della pubblica amministrazione o della legge corrisponde, pertanto, ad una espropriazione, e per di più espropriazione senza indennità.

3. - Nell'accezione comune con il nome di proprietà collettiva o, più sinteticamente, con il termine di «usi civici», si fa riferimento ad un preciso *ordinamento*, assai frequente nella montagna italiana, specialmente nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale e centrale, caratterizzato dall'esistenza di tre elementi: 1) una *collettività locale*, talora coincidente con la comunità degli abitanti in un Comune amministrativo, talora distinta come collettività avente personalità giuridica o solo di fatto (1) (comunanze, comunali, università agrarie, vicinie, società di antichi originari, interessenze, ecc.), i cui membri insieme esercitano 2) più o meno estesi *diritti di godimento* (usi civici e simili), individualmente o collettivamente, su 3) *superfici di collettivo godimento*, prevalentemente pascolive o boschive, ma anche agricole e corpi idrici in taluni casi, che la comunità, dal Comune stesso distinta, tiene in proprietà demaniale civica, amministrati direttamente dalla collettività locale con l'elezione dell'amministrazione separata dei beni di uso civico oppure amministrati dal Comune per conto della collettività locale con la nomina di una apposita commissione amministratrice e con amministrazione separata.

Giova precisare subito come sulle terre di collettivo godimento l'uso civico grava come vincolo ad una specifica destinazione del fondo a vantaggio dei consociati nell'ente collettivo (2). Il che spiega come le terre di collettivo godimento abbiano avuto la denominazione di «demani civici». Ciò determina nel

(*) Il presente lavoro riproduce la relazione presentata al Convegno *Il ruolo delle proprietà collettive nella gestione delle risorse agroforestali*, organizzato dalla Regione Marche e dall'Università Politecnica della Marche, Fabriano (AN), 15 giugno 2007.

(1) Massime dalle sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 10748 del 19 settembre 1992, in *Rep. Foro it.*, 1992, «usi civici», n. 30 e n. 11127 del 23 dicembre 1994, *ivi*, 1994, «usi civici», n. 25.

(2) M. S. GIANNINI, in *Rivista di diritto sportivo*, 1950, 3/4, 101-107.

ciudadino una situazione giuridica complessa: di un interesse collettivo alla conservazione della destinazione dei beni e di un interesse individuale avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla loro destinazione.

Rispetto all'uso comune sui beni del demanio, l'uso civico sulle terre di collettivo godimento (c.d. demani civici) presenta due elementi caratteristici: 1) di avere, normalmente e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo, consistenti in uno sfruttamento di esso e 2) di essere riservato ai cittadini del Comune, o addirittura ad una parte di essi (mentre l'uso comune sui beni demaniali è a favore della generalità dei soggetti). Di qui, il carattere connaturato di «riserva» proprio dei beni gravati da usi civici.

Pur nell'ampio e variegato quadro di tipologie presenti nel nostro Paese, la proprietà collettiva si contraddistingue per la sua caratteristica di porsi come centro unitario di situazioni gestionali (3), che interessano, direttamente, il demanio civico e, indirettamente, le famiglie e le imprese della collettività locale. Questa caratteristica si basa essenzialmente sul concorso di tre fattori: un elemento personale, un elemento patrimoniale, un elemento teleologico.

1) L'*elemento personale* è costituito da una pluralità di persone fisiche individuata nella collettività locale, non solo e non tanto come destinatari dell'attività dell'ente di gestione, bensì in quanto pluralità di persone fisiche chiamate a gestire il patrimonio della collettività e a raggiungere lo scopo comune, conformandosi nella propria attività e nelle relazioni con il patrimonio civico a principi che la stessa collettività si dà. La pluralità dei componenti l'ente collettivo si qualifica, a sua volta, per le presenza di due caratteristiche peculiari:

a) l'organizzazione di comunità che lega fra loro le singole persone fisiche e che va intesa come facoltà di predisposizione di organi idonei ad assicurare il funzionamento e la rappresentanza dell'ente (vale a dire, organi di amministrazione, modalità di elezione degli organi, statuti e regolamenti d'uso delle risorse naturali ed antropiche);

b) la variabilità e la mutevolezza delle persone fisiche. Le singole persone fisiche non sono necessariamente sempre le stesse durante la «vita» dell'ente collettivo: esse possono variare nel loro numero e/o nella loro professione come anche mutare per l'inserimento nella collettività locale di nuovi membri.

2) L'*elemento patrimoniale* è rappresentato dal *pool* di risorse naturali ed antropiche esistenti sulle terre di collettivo godimento e costituisce il cosiddetto patrimonio civico, detto anche patrimonio antico, dotato di autonomia rispetto ai patrimoni personali dei singoli membri della collettività.

3) L'*elemento teleologico* va individuato nello scopo istituzionale, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono l'ente. La proprietà collettiva non ha intenti lucrativo-speculativi, ma mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai componenti della collettività locale. L'ente di gestione non si propone intenti speculativi, ma persegue finalità di interesse sociale, può istituire una organizzazione comune (tra ente e singole imprese o famiglie) per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese; non distribuisce utili sotto qualsiasi forma, ma l'eventuale utile è destinato alla realizzazione di opere di interesse pubblico oppure ad accrescere il patrimonio. In proposito, bisogna riconoscere che pur non dirette a realizzare interessi lucrativo-speculativi, emergono nello scopo

istituzionale finalità eminentemente economiche, sì da caratterizzare la struttura organizzativa in termini di organizzazione con scopo economico, diretto cioè a conseguire un vantaggio patrimoniale.

Accanto a questi tre elementi, in alcuni casi, si aggiunge un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dal riconoscimento della personalità giuridica (*elemento formale*).

4. - Non sorge alcun dubbio sul fatto che l'amministrazione delle terre di collettivo godimento, sia essa espressa elettivamente dalla collettività locale sia essa individuata nel Comune, deve farsi carico dell'attività di gestione dei beni di collettivo godimento, accertati come beni economici.

Peraltro, tenuto conto di una sentenza (4) della Suprema Corte di cassazione, con la quale si accoglie una interpretazione estensiva di «bosco», oggi, per analogia, piuttosto che spazio piano dato dalla superficie territoriale agro-silvo-pastorale, con gli eventuali miglioramenti fondiari, le terre di collettivo godimento devono essere considerate, invece, come spazio cubico. Dalla sentenza emerge, infatti, che «in base a dati di interpretazione sistematica forniti dal legislatore con una molteplicità di leggi diverse succedutesi nel tempo, il concetto di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche e profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico e paesaggistico di più immediata percezione dal comune sentimento».

Tuttavia, seguendo le definizioni di patrimonio che ne dà il Grande Dizionario della lingua italiana (5), l'amministrazione delle terre di collettivo godimento deve farsi carico delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio civico, individuabile nell'insieme dei beni o delle risorse o dei valori ereditato dagli ascendenti e suscettibile di essere trasmesso ai successori. Ragion per cui, tenuto conto di quanto appena detto, la secolare esperienza dei domini collettivi ci consente di affermare che in ogni caso ci si trova in presenza di una pluralità di patrimoni:

1) Un *patrimonio economico*, che risulta dalle rilevazioni contabili tradizionali finalizzate alla compilazione della situazione patrimoniale: la sezione denominata «Attività» comprende, infatti, tutti gli elementi positivi della ricchezza dell'ente collettivo, ma si riduce all'insieme dei beni economici di proprietà. Si tratta, quindi, di un insieme molto più ristretto di quello dei beni materiali e delle energie che effettivamente costituiscono il patrimonio di funzionamento del dominio collettivo e che di questo definisce il potenziale di produzione. Infatti, la parte fondamentale del patrimonio naturale – che caratterizza il processo biologico che dà origine ai prodotti diretti del suolo, alla catena alimentare dell'ecosistema, alla erogazione dei servizi naturali finali – resta esclusa dall'inserimento nel patrimonio economico secondo l'applicazione del criterio di proprietà. In proposito, è bene ricordare che già i forestali, quando si riferivano alla stazione forestale come fattore di produzione, hanno sempre inteso far riferimento ad un fattore complesso, in quanto abbraccia beni non economici, come gli elementi del clima, e beni economici, come il terreno con le sue qualità fisico-chimiche originarie (6).

(3) Conferma la tesi una recente sentenza del T.A.R. di Trento (n. 179/2006 in data 27 maggio 2007) dalla quale si evince che: l'ente gestore, sia esso il Comune o una amministrazione separata dei beni di uso civico, ha il compito precipuo di tutelare l'interesse della collettività utente e tanto comporta che, qualora esso coincida con l'ente titolare della potestà pianificatoria, non di meno le due attività di adozione del parere di cui all'art. 16 della l.p. Trento n. 6/2005, per un verso, e pianificatoria, dall'altro, debbono mantenersi distinte e riconoscibili proprio perché si tratta istituzional-

mente di compiti ben distinti, oltre che di espressione di interessi non necessariamente coincidenti e forse anche, in ipotesi, potenzialmente confliggenti.

(4) Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 1993, n. 3436, Quartiero, in questa Riv., 1994, 45 e ss., con nota di A. ABRAMI, *Esercizio della selvicoltura e dissodamento del terreno forestale*.

(5) Voce *patrimonio*, Torino, 1984.

(6) G. PATRONE, *Economia forestale*, Firenze, 1970, 46.

2) Un *patrimonio naturale*. Secondo la celebre ripartizione che ci è stata tramandata dai classici, tra i fattori della produzione (la natura, il lavoro, il capitale), la «natura», in contrapposizione al capitale, comprende tutto ciò che non è stato creato dal lavoro dell'uomo, quantunque questi possa modificare o circoscrivere o dirigere l'azione dei fattori naturali, combinandoli in vario modo. L'elemento «natura» è diverso da ciò che è dovuto all'azione dell'uomo: azione che è semplicemente trasformazione di materie o di energie preesistenti.

È, quindi, patrimonio naturale l'insieme degli elementi naturali e dei sistemi che essi formano, i quali sono suscettibili di essere trasmessi alle generazioni future oppure di modificarsi. Sono elementi naturali le risorse del sottosuolo, l'ambiente fisico e gli organismi viventi; sono ecosistemi le unità di base del funzionamento della natura, definite da una struttura (componenti e fattori), un funzionamento (processi ecologici), una vicenda temporale (successione ecologica) (7).

3) Un *patrimonio culturale*. I beni culturali da prendere in considerazione possono essere ripartiti in due categorie: i beni culturali dell'opera dell'uomo e i beni culturali naturali. Appartengono alla prima categoria: i beni documentari (statuti, regolamenti, ecc.); i beni storiografici (che riguardano la storia della tecnica, le modalità di esercizio degli usi, ecc.); i beni archeologici (testimonianze preistoriche, artistiche, sociali dell'uomo, quali tracciati stradali, sistemazioni dei terreni, ecc.). Appartengono alla seconda categoria: i beni naturali biologici (concentrazioni fossilifere, aspetti vegetazionali, ecc.), i beni naturali abiologici (geomorfologici, geologici, petrografici e mineralogici).

La conoscenza dei beni culturali va considerata strumento prioritario ed indispensabile per acquisire coscienza del loro valore e per inserirli correttamente nelle attività di gestione, difenderli ed utilizzarli senza portarli a distruzione o degrado, valorizzandoli nei modi e nelle misure più idonei.

5. - Che la gestione dei demani civici rappresenti una funzione amministrativa molto importante è dimostrata dal fatto che in molte zone del nostro Paese gli effetti e le ricadute delle decisioni che riguardano i demani civici interessano una quota molto rilevante della superficie territoriale totale e della complessiva attività economica di un territorio; a loro volta, le modalità di svolgimento della gestione stessa dei demani civici influenzano fortemente i processi di gestione delle economie delle famiglie e delle imprese locali e, più in generale, anche i processi di sviluppo del territorio.

Come è noto, il patrimonio civico è essenzialmente un sistema che può dare luogo ad usi multipli, talvolta antagonisti o conflittuali, altre volte complementari. Deve però essere chiaro che la gestione deve farsi carico essenzialmente di due obiettivi: da un lato, massimizzare la produttività primaria, da un altro lato, massimizzare l'efficienza ecosistemica.

Gli elementi chiave della gestione patrimoniale delle terre di collettivo godimento vanno così individuati: 1) nella concezione «olistica», secondo la quale il valore dell'insieme del demanio civico è maggiore della sommatoria dei valori delle singole parti che lo compongono; 2) nella garanzia demaniale delle terre; 3) nella partecipazione della popolazione; 4) nel possesso delle terre di collettivo godimento da parte della collettività locale, come condizione necessaria e sufficiente perché le risorse in esse contenute abbiano valore positivo; 5) nella consapevolezza collettiva che la gestione del demanio civico è associato ad un particolare tipo di

proprietà e, quindi, ad un particolare sistema di valori (non solo prezzi) che devono informare le decisioni del possessore; 6) nelle regole d'uso delle risorse (8).

Tale modalità di gestione, inoltre, deve essere considerata di natura istituzionalista almeno sotto quattro aspetti, tutti correlati: 1) la presenza di una amministrazione che si collochi come centro di attenzione e come nucleo di valutazione; 2) la necessità di porre la gestione del patrimonio civico in relazione con l'ambiente fisico-geografico e con quello socio-economico esterni; 3) l'opportunità di ricorrere a paradigmi forniti da una pluralità di discipline, ciascuna con propri concetti, con proprie teorie, con propri metodi; 4) l'obbligatorietà di riconoscere il ruolo degli aspetti non monetari accanto a quelli monetari.

6. - Questo paragrafo si propone di approfondire un particolare profilo della gestione patrimoniale di grande attualità, in quanto riguarda il posizionamento strategico delle terre di collettivo godimento e, quindi, del potenziale di utilità insito nel demanio civico. Il concetto di posizionamento strategico delle terre di collettivo godimento si è posto all'attenzione degli studiosi e degli amministratori delle proprietà collettive dal secondo dopoguerra allorché lo spazio rurale da sistema chiuso è diventato aperto.

Il posizionamento strategico delle terre deriva dalla corretta concezione dell'elemento costitutivo l'ente collettivo, che in precedenza abbiamo chiamato elemento teleologico, e che può essere definito come l'identità profonda della proprietà collettiva, la parte visibile del suo disegno strategico quale risultato delle valutazioni e delle scelte compiute da parte dell'ente collettivo. È un insieme di idee-guida, valori ed atteggiamenti che riguardano: *a*) che cosa l'amministrazione fa o vuole fare (in termini di campo di attività, orizzonte temporale e sviluppo quali-quantitativo perseguito); *b*) perché lo fa o lo vuole fare (cioè i suoi fini ed obiettivi di fondo); *c*) come lo fa o lo vuole fare (cioè la sua filosofia gestionale ed organizzativa); *d*) con chi lo fa o lo vuole fare.

Per dare una risposta il più possibile adeguata a tali quesiti si tratta di prendere atto della presenza di contenuti diversi nel termine «terra di collettivo godimento». Al solo fine illustrativo, dal punto di vista economico, questo ampio concetto di terra di collettivo godimento può essere suddiviso in distinti più limitati concetti. Importanti per la nostra analisi sono i concetti di terra di collettivo godimento come: *a*) spazio, *b*) natura, *c*) fattore di produzione, *d*) bene di consumo, *e*) sito, *f*) proprietà, *g*) capitale, *h*) patrimonio.

a) Spazio. La terra di collettivo godimento può essere considerata come spazio, contraddistinto da dimensione, frammentazione, giacitura. Come è noto, è il fattore originario, perché non risulta da un precedente processo di produzione; durevole, perché non si trasforma fisicamente nel tempo; immobile, perché non si può spostare da un luogo all'altro; limitato, perché non si può allargare nello spazio. Sotto questo profilo, le terre di collettivo godimento sono fisse in quantità, e indistruttibili perché lo spazio non può essere distrutto o aumentato.

La terra considerata come spazio, non solo, comprende la superficie con i corpi idrici, le montagne, le vallate, i versanti, i terreni pianeggianti, quelli fertili e quelli sterili, fornendo in tal modo il supporto fisico per l'uomo e le sue attività. È questo spazio la sede di momenti di vita sociali e produttivi, è lo spazio che l'uomo occupa ogni giorno; è lo spazio a lui sovrastante e d'attorno. Pertanto, come già anticipato, le terre di collettivo godimento non possono essere considerate solo da un punto di vista spaziale, come spazio

(7) MORONI e FARANDA, *Ecologia*, Padova, 1983, 10.

(8) E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Venezia, 2006.

piano, bensì come spazio cubico (9): il suolo ha un suo spessore, dentro e su di esso si colloca la vita; è una risorsa fisica complessa, non solo per i processi chimico-fisici e biologici che al suo interno si sviluppano, ma anche per quelli che si sviluppano su di esso e che rispondono a funzioni diverse (produttiva, alimentare, ecologica, di stabilità, ecc.) e nello spazio sotto la superficie sono giacenti i minerali e da esso possono essere estratti.

b) Natura. Quando le terre di collettivo godimento sono considerate come natura prevale il riferimento all'ambiente naturale, in senso lato ai fattori naturali, che sono un insieme di materie e di energie. Sotto questo profilo, le terre sono condizionate dalla radiazione solare, dal ciclo idrologico, dall'aria (e dal vento), dai cambiamenti delle condizioni climatiche, dalla evapo-traspirazione, dalla presenza delle specie biologiche, dalle migrazioni degli animali, ecc.

Peraltro, in ragione delle operazioni compiute in passato e quelle attuali sulla natura, l'uomo alterando la composizione del suolo, ne ha accresciuto la fertilità, con opere di rimboschimento ne modifica il clima, con opere di bonifica e di sistemazione impedisce il rovinoso dilagare delle acque, ecc.; alcune aree sono ricche di suoli fertili, di foreste rigogliose, mentre altre aree sono scarsamente produttive o addirittura sterili sicché attualmente non sembra possibile distinguere nettamente la terra come natura da tutte le modificazioni che gli uomini hanno apportato alla terra stessa nel corso delle generazioni.

c) Fattore di produzione. Frequentemente gli economisti fanno riferimento alla terra – insieme al lavoro, al capitale ed al *management* – come uno dei fondamentali fattori di produzione. Sotto questo profilo la terra è la naturale fonte di alimenti, fibre, legno, materiali da costruzione, minerali, risorse energetiche ed altre materie usate dalla società. Su questo concetto ritornerò più dettagliatamente in seguito.

d) Bene di consumo. Questo concetto è strettamente collegato con la situazione in cui la terra è spesso sottoposta ad uso ed ambita non solamente perché contribuisce direttamente alla produzione, ma perché ha valore come bene di consumo: aree fabbricabili, parchi, aree ricreative, zone residenziali sono frequentemente richieste come bene di consumo, sebbene le stesse possono essere considerate, talvolta, anche come fattore di produzione. In taluni casi, proprio perché il terreno è destinato ad uso agro-silvo-pastorale, diventa area ad uso ricreativo, parco, aree da picnic, piste da sci; altrove, gli stessi terreni considerati incolti o sterili si prestano ad attività sportive a carattere attivo (sci estivo, arrampicate, palestre naturali) con relative aree di servizio. Anche su questo profilo ritornerò in seguito trattando della terra come fattore di produzione di servizi naturali finali.

e) Sito. Considerevole importanza è legata nel momento attuale al concetto di terra come sito, determinato dalla topografia, che facilita o meno i trasporti e i collegamenti. Questo concetto implica: *a)* la posizione naturale, con le relative potenzialità naturali [qualità dei terreni, giacitura (accidentata o meno), clima, ripartizione delle piogge, temperatura ed escursione termica, luce]; *b)* la posizione economica (la localizzazione rispetto ai mercati); *c)* la configurazione geografica; *d)* il punto panoramico; *e)* il nodo di una rete di linee cinematiche (sentieri, itinerari, collegamenti radiofonici e televisivi, ecc.).

L'importanza di questo concetto è significativa, non soltanto, perché il valore e l'uso della maggior parte delle terre

sono largamente determinati dalla posizione naturale e dalla accessibilità, ma anche in ragione dell'importanza strategica dei fattori favorevoli alle economie di aggregazione tra proprietà collettive e tra proprietà collettiva e imprese appartenenti a rami produttivi diversi. Anche su questo punto ritornerò in seguito.

f) Proprietà. Il concetto di terra come proprietà presenta connotazioni legali ed è relativo, ad un tempo, alle aree su cui la collettività locale esercita il diritto di proprietà e ne mantiene il possesso ed alla natura dei diritti e delle responsabilità che i consociati nell'ente collettivo hanno nei confronti della terra. La relazione di proprietà vincola l'oggetto della relazione (nel nostro caso il patrimonio collettivo) con il soggetto della relazione (l'individuo, la famiglia, la collettività titolare, l'ente gestore). Anche il contenuto dell'istituto della proprietà collettiva cambia nel tempo, ma compito dell'amministrazione è quello di esercitare una forte influenza sulle attitudini e sulle azioni dei consociati nei riguardi della terra per attualizzare la relazione.

g) Capitale. Non si creda che la terra, ed altre risorse naturali, siano veramente un dono della natura. Questo si poteva pensare forse in altri tempi. Ma oggi, anche da un punto di vista concettuale, le risorse naturali, ed in particolare la terra, non possono considerarsi un fattore isolato ed isolabile dagli altri fattori, e specialmente dal capitale e dal lavoro. Il problema della terra nuda, della terra allo stato vergine, con la sua fertilità originaria, è un problema del passato, se mai si è presentato. Gli stessi terreni non sono più terre primitive, originariamente messi dalla «natura» a disposizione dell'uomo, perché il duro lavoro di molte generazioni li ha trasformati e migliorati; sicché in parte essi sono «natura», in parte uno strumento della produzione creato dall'uomo. Oggi il problema della terra si presenta inestricabilmente avvinto a tutto quanto nella terra è stato incorporato nel tempo, e che tuttora vi si incorpora, per renderla quella che è (10).

h) Patrimonio. Il termine patrimonio trova la sua origine nella lingua latina, in cui la radice *pater* designa il padre. Non sembra esservi dubbio alcuno che nel linguaggio comune il termine patrimonio designi l'insieme dei beni o delle risorse ereditato dagli ascendenti e suscettibile di essere trasmesso ai successori, privilegiando una linea oppure una destinazione. Secondo Madjarian (11), «ciò che è proprio di un patrimonio è di non essere indifferente agli uomini che l'hanno prodotto o riprodotto»; il patrimonio rinvia necessariamente al passato della sua produzione e della sua riproduzione, alle condizioni nelle quali esse si sono realizzate. Il patrimonio lega al passato il soggetto che al presente ne è il titolare. E il patrimonio ha la funzione di assicurare l'unità dei membri di una comunità e la sua permanenza attraverso i differenti momenti della sua esistenza. Il rapporto dell'uomo con ciò che istituisce come patrimonio è contrassegnato da doveri e da responsabilità.

Per l'economista, i domini collettivi si collocano, pertanto, come soggetti neo-istituzionali, in quanto, per un verso, ad essi compete l'amministrazione, sia in senso soggettivo che in senso oggettivo, del patrimonio civico e, per un altro verso, come enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico. Di più, nell'attuale fase di sviluppo delle aree rurali, e della montagna in particolare, le cui strategie adottate fanno affidamento essenzialmente sul modello di sviluppo locale, ai domini collettivi va riconosciuta la

(9) Cfr. note 4 e 6.

(10) «Un grande deposito di fatiche umane», dice Carlo Cattaneo a proposito della pianura padana.

(11) G. MADJARIAN, *L'invention de la propriété. De la terre sacrée à la société marchande*, Paris, 1991, 331.

capacità di endogenizzare anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere *in loco* gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale e nel settore dei servizi del sistema locale.

Si tratta, quindi, di considerare i fini e gli obiettivi di fondo del dominio collettivo come dati e vedere nella strategia i modi attraverso i quali l'ente gestore può utilizzare le sue risorse e interagire con l'ambiente esterno (fisico-geografico ed economico-sociale) per conseguire fini stabiliti *a priori*. È vero che si tratta di una accezione ristretta di strategia; peraltro, bisogna riconfermare a questo proposito il vincolo del non mutamento di destinazione delle terre di collettivo godimento e i caratteri propri della proprietà collettiva. In questa prospettiva, si ritiene che al livello più elevato del sistema delle decisioni si collochino le scelte relative agli obiettivi da perseguire e che a queste debbano sottostare, ad un livello gerarchicamente inferiore, le scelte riguardanti le modalità per conseguire i fini prefissati, ossia: il campo di attività nel quale operare, come confrontarsi con il sistema economico-sociale esterno, quali competenze distintive da sviluppare, quali istituti giuridici adottare per utilizzare al meglio le risorse a disposizione, quali agenti privilegiare (consociati nell'ente collettivo, pubblica amministrazione, produttori, consumatori paganti, consumatori gratuiti, soggetti esterni, ecc.).

Tra gli strumenti individuati che possono essere impiegati per un efficiente posizionamento strategico delle terre di collettivo godimento, accanto agli istituti tradizionali, quali l'organizzazione consortile, la concessione, la permuta, ecc., nuovi istituti (12) sono stati messi a punto nella ricerca di accordi tra interessi, talvolta complementari, altre volte confliggenti: basti citare, in merito, gli incentivi a comportamenti finalizzati a soddisfare interessi pubblici generali, gli accordi di produzione, i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d'area, l'intesa istituzionale di programma, gli accordi programma-quadro, ecc.

In definitiva, fondamento delle relazioni che nel sistema locale possono stabilirsi tra la pubblica amministrazione (espressa dai diversi livelli istituzionali di governo del territorio dotati di organismo decisionale elettivo) e le amministrazioni della proprietà collettiva deve essere la comune consapevolezza che solo una nuova relazione sarà in grado di determinare equilibri durevoli riconnettendo nuovi usi, nuovi saperi, nuove tecnologie alle competenze tradizionali espresse dalla proprietà collettiva attraverso la gestione del suo patrimonio (cultura giuridico-istituzionale; cultura della comunità; cultura della protezione della natura; cultura economica; cultura tecnologica; cultura della tutela del patrimonio; cultura della conservazione e dell'innovazione; cultura della democrazia. Ed in questo contrastando gli strumenti tipici del potere pubblico, tradizionalmente utilizzati, quali l'espropriazione o l'imposizione di servitù (spesso adottate non tanto per l'esecuzione di opere pubbliche, quanto per soddisfare interessi privati).

7. - Le attività di tutela possono essere ricondotte ad una sintetica annotazione. Come insegna Barel: «non si

gestisce un patrimonio alla stessa maniera con cui si gestisce un capitale; si gestisce un capitale per aumentarlo, si gestisce un patrimonio per trasmetterlo» (13).

Peraltro, di fronte agli andamenti demografici della montagna, ai mutamenti istituzionali degli enti locali, agli interessi delle popolazioni metropolitane per l'ambiente montano, il concetto di patrimonio civico, legato alle terre di collettivo godimento inteso come spazio cubico (in senso tecnico, ambiente, che sta intorno), rischia di non apportare molte informazioni, avendo perduto il senso etimologico. Tuttavia, come ricorda Cornière, «i beni naturali non essendo interamente appropriati, è per estensione che la nozione di patrimonio giuridico è loro applicata. Essa significa principalmente che i beni naturali appropriati o no, suscettibili di essere utilizzati attraverso le nostre attività devono essere trasmessi di generazione in generazione, indefinitivamente, come si fa da padre in figlio per i beni privati» (14).

Appare chiaro che nelle operazioni di tutela devono prevalere principi etici in rapporto al semplice funzionamento del mercato. I forestali, operando proprio nelle terre demaniali e potendo così sottrarsi alla pura logica di mercato, sono stati i primi ad elaborare il concetto di rendimento regolare e continuo (15). Giannini sostiene che la stessa programmazione dell'utilizzazione delle risorse naturali è da sempre l'elemento saliente dei domini collettivi e precisa che: «Le comunità regoliere e le amministrazioni comunali o frazionali che ne hanno la gestione per conto della comunità proprietaria disciplinano i diversi usi del patrimonio da parte dei componenti la comunità. Talché i domini collettivi sono, in definitiva, strumenti di conservazione del patrimonio naturale in via storica e di fatto. La protezione dell'ambiente naturale è nelle normative proprie di tali istituti, quasi sempre un risultato, non una finalità dell'istituto o un effetto giuridico che la normativa medesima produce» (16).

Ciriacy-Wantrup illustra un esempio con il suo *safe minimum standard of conservation*, secondo il quale bisogna evitare le alterazioni che economicamente si rivelano in grado di impedire un ritorno allo stato iniziale (17). Per Page sono le opportunità di scelta delle generazioni future che bisogna conservare (18). Con i lavori di Hartwich, invece, la nozione di compensazione intergenerazionale si evidenzia nettamente; l'Autore formula infatti una regola secondo la quale tutte le rendite derivate dall'esaurimento delle risorse naturali devono essere investite nel capitale riproducibile, che deve sostituirsi ai fattori naturali di produzione (19). Più recentemente, Henry ha cominciato ad esplorare gli effetti dell'introduzione del principio di proprietà tra le generazioni; secondo questo principio, le generazioni hanno un uguale diritto all'esistenza del patrimonio civico: una generazione non ne può espropriare l'altra se non alla condizione di garantire una compensazione specifica e sufficiente quale sarebbe accettabile in una transazione volontaria (20).

Ritengo, peraltro, dover richiamare con insistenza il fatto che prioritaria attività di tutela sia quella di contrastare

(12) F. NUvoli e G. BENEDETTO, *Sviluppo locale e agricoltura*, in *Opinioni*, 2000, 23-27.

(13) Y. BAREL, *La société du vide*, Paris, 1984, 115.

(14) P. CORNIÈRE, *Introduction*, in *Les Comptes du patrimoine naturel*, Paris, 1986, 16.

(15) M. PRODAN, *Sustained Yield as a basic principle to economic action*, in R. STEPPACHER, B. ZOGG-VALZ, H. HATZFELDT (eds.), *Economics in institutional perspective: memorial essay in honor of K. William Kapp*, Lexington, Mass. Lexington Books, 1977, 110.

(16) M.S. GIANNINI, *Protezione della natura*, in *Enciclopedia del Nove-*

cento, vol. IV, Roma, 1979, 489-497.

(17) S.V. CIRIACY-WANTRUP, *Resources conservation: economics and policy*, Berkeley, 1952.

(18) T. PAGE, *Conservation and economic efficiency: an approach to materials policy*, Baltimore, 1977.

(19) J.M. HARTWICH, *Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources*, in *American economic review*, 1977, 972-974.

(20) C. HENRY, *Efficacité économique et impératifs éthiques: l'environnement en propriété*, in *Revue économique*, 1990, 195-214.

l'opinione assai diffusa secondo la quale le terre di collettivo godimento sono una *non proprietà*, vale a dire uno spazio a regime di accesso e di prelievo liberi, sul quale non esiste alcun diritto di proprietà e, in particolare, non esiste alcun diritto di esclusione; per di più, si ritiene che esista il diritto di appropriazione e da parte di chiunque.

8. - Per affrontare di seguito il tema delle attività di valorizzazione delle terre di collettivo godimento è necessario ricordare ancora la caratteristica delle terre come supporto fisico di risorse naturali e antropiche da cui trarre utilità e non semplicemente come, secondo la consuetudine, un fondo agricolo con distinte qualità di coltura agraria, pascoliva o forestale da valorizzare esclusivamente secondo i paradigmi dell'impresa agrosilvo-ambientale.

Per l'economista, il concetto di risorsa non si identifica con una realtà tangibile. Esso corrisponde piuttosto ad una relazione funzionale – relazione funzionale tra un oggetto fisico o biologico, dotato di un insieme di caratteristiche e da uno stato di conoscenze, della tecnologia, delle mentalità, dell'organizzazione sociale –. Un elemento fisico diviene, quindi, una risorsa se in un dato contesto può fornire un servizio alla specie umana. Gli elementi della biosfera non sono *a priori* risorse, essi diventano tali per soddisfare bisogni umani di ordine biologico, ma anche tecnico e culturale. È doveroso citare questa osservazione nel caso delle terre di collettivo godimento per il semplice fatto che le comunità non manifestano nel corso del tempo le medesime relazioni con il patrimonio civico; storicamente, queste relazioni si sono modificate, anche profondamente, sotto l'effetto del progresso delle conoscenze, della tecnologia, dei mutamenti socio-economici della società.

Poiché la stessa risorsa può essere classificata in modi diversi a seconda del momento in cui la stessa entra in un processo di produzione o di consumo, la classificazione delle risorse naturali deve più propriamente essere fatta nel momento in cui la risorsa è utilizzata dall'uomo: valga per tutti l'esempio fornito dall'acqua, definita come risorsa di flusso quando si considera, ad esempio, il processo di produzione di energia o quello di imbottigliamento, mentre deve essere considerata risorsa ambientale (o di stato) allorché si considera il suo valore dal punto di vista ricreativo o paesaggistico.

Come è facile constatare, nelle terre di collettivo godimento le risorse naturali danno origine a specifici ecosistemi, tra i quali vale la pena di distinguere: zone artificializzate (cave, miniere a cielo aperto, depositi, aree attrezzate per attività sportive, piste da discesa e da fondo, aree per pic-nic, ecc.), zone agricole (terre lavorabili, prati permanenti e artificiali, ecc.), zone poco artificializzate (aree forestali, spazi con vegetazione, spazi senza vegetazione, zone umide), corpi idrici (corsi d'acqua, laghi, bacini artificiali, nevai e ghiacciai, ecc.). Queste zone possono così qualificarsi, in tutto o in parte, come base territoriale di attività imprenditoriali di tipo produttivo, di tipo ricreativo o culturale, di tipo sociale la cui conduzione potrebbe essere assunta dalla stessa proprietà collettiva oppure data in concessione ad imprese specializzate.

Al fine di completare quanto già esposto a proposito della descrizione del patrimonio naturale e per meglio cogliere il significato di valorizzazione del patrimonio civico, sembra utile scendere più in dettaglio nell'analisi delle risorse naturali. Queste possono essere distinte in: 1) risorse materiali e 2) risorse ambientali. Ciò che differenzia le risorse ambientali da quelle materiali è dovuto alla caratteristica per cui le prime forniscono per la mag-

gior parte servizi naturali finali, mentre le seconde forniscono beni impiegati direttamente per scopo di consumo o per produrre, attraverso opportune trasformazioni, beni utilizzabili a scopo di consumo.

1) Le *risorse materiali* sono risorse tangibili, che possono essere estratte, prelevate, raccolte dalla natura, cioè materiali, energie e specie viventi nella loro forma naturale. Per una maggiore comprensione della natura fisica di questo gruppo di risorse è utile distinguere tra:

a) *risorse minerali*, tra le quali vanno compresi i materiali estrattivi: minerali, rocce, ghiaia, sabbia, altri materiali; si tratta di risorse caratterizzate dalla loro proprietà fisica della non rinnovabilità;

b) *risorse biologiche* nell'aria, nell'acqua, di terra: si tratta di risorse potenzialmente rinnovabili e al verificarsi di determinate condizioni possono garantire un flusso continuo di beni (ad es., legno, funghi, selvaggina, pascolo, ecc.) e/o di servizi (safari fotografici, possibilità di passeggiate, ecc.);

c) *risorse di flusso* (radiazione solare, ciclo idrologico, vento), rinnovabili. Lo sfruttamento di una determinata risorsa di flusso ha conseguenze minime sulla possibilità di usufruire della stessa risorsa in futuro ed è praticamente impossibile estinguerne lo *stock*. Peraltro, tutte le forme di vita della biosfera dipendono dalle risorse di flusso.

In definitiva, ritengo si possa affermare, per un verso, che lo sfruttamento delle risorse minerali e di quelle biologiche costituisca, indirettamente, un prelievo di risorse di flusso e, per un altro verso, che la maggior parte delle risorse materiali possa essere oggetto di transazioni all'interno del meccanismo di mercato attraverso operazioni di prelievo di prodotti primari per estrazione, raccolta, caccia, pesca.

2) Le *risorse ambientali*, (dette anche risorse di stato), sono rappresentate dall'aria, dall'acqua, dal suolo e sono risorse naturali potenzialmente rinnovabili e, come già anticipato, erogano servizi naturali finali: per questi, di particolare importanza è la qualità della risorsa. Altre caratteristiche di queste risorse sono: a) di essere potenzialmente rinnovabili ed una loro corretta gestione ed un appropriato utilizzo possono garantire un flusso permanente di servizi; b) i servizi forniti dall'aria, dall'acqua, dal suolo costituiscono requisiti necessari alla vita umana; c) di poter contribuire a determinare la certificazione di un marchio territoriale ambientale. In generale, molto raramente le risorse ambientali sono soggette a transazioni e per questo motivo o non hanno mercato o non hanno prezzo e, soprattutto, non esistono diritti di proprietà associati a molti servizi naturali finali, derivanti, ad esempio, dalla funzione ambientale di protezione, di conservazione della natura, dalle funzioni ricreative a carattere rigenerativo oppure a carattere attivo/sportivo, dalle funzioni culturali, dalle funzioni estetico-paesaggistiche.

Nel caso specifico della montagna pare opportuno richiamare le principali caratteristiche naturali di determinate aree sul piano della vocazione alla funzione ricreativa, sia per attività estive (scalate, gite, ecc.), sia per attività invernali (sci); tale funzione è garantita: da presenza di vette, di lingua di ghiacciaio, di lago, di cascata; da possibilità di raccolta di minerali, di funghi e tartufi, ecc.; da altitudine, esposizione, pendenza dei versanti, dimensione territoriale; copertura vegetale, manto nevoso, riduzione della formazione delle valanghe, condizioni meteorologiche, macroclima, microclima, ecc.

Anche a proposito delle risorse ambientali, ritengo che in definitiva si possa affermare che alcuni servizi naturali finali offerti all'interno delle terre di collettivo

godimento possano dare origine a transazioni all'interno del meccanismo di mercato attraverso l'istituto della concessione (21), diritti di accesso, tariffe di parcheggio, ecc. Per gli effetti esterni, quanto meno, si potrebbe pensare ad un sistema di sovvenzioni, a contributi per le spese difensive, ad aiuti per il non uso delle risorse, a risarcimenti, ecc.

9. - Ai fini di una efficiente ed utile valorizzazione delle risorse presenti nelle terre di collettivo godimento sembra utile ricordare come il processo della produzione si differenzia in diversi rami, tra i quali è opportuno distinguere:

1) le *produzioni territoriali*, che somministrano le materie gregge ed alimentari. Appartengono a questo ramo le attività:

- a) dell'industria estrattiva;
- b) dell'industria collettiva (caccia, pesca, raccolta di funghi, ecc.);
- c) dell'agricoltura;
- d) della selvicoltura;
- e) delle più recenti industrie delle energie rinnovabili;

2) le *produzioni di servizi naturali finali*, che possono essere direttamente consumabili, vale a dire che entrano come argomento della funzione di utilità. Alcuni di tali servizi sono addirittura vitali (mantenimento della composizione chimica dell'aria, filtro dei raggi ultravioletti, ecc.). Appartengono a questo ramo:

- a) le funzioni ambientali (di protezione idro-geologica, regolazione dei cicli biogeochimici, conservazione della natura, captazione delle sostanze inquinanti, conservazione dei geni, ecc.);
- b) le funzioni ricreative (aree a carattere rigenerativo e/o attivo/sportivo);
- c) le funzioni estetico-paesaggistiche (paesaggio curato, quadro di vita piacevole);
- d) le funzioni culturali (potenziale di informazione ecologica, storica, sociale).

L'obiettivo di fondo del presente lavoro è quello di insistere sulla necessità di una visione globale del potenziale di produzione delle terre di collettivo godimento sotto il duplice angolo di prospettiva: base di produzione di materie prime ed alimentari e base di produzione di servizi naturali finali. Ciò perché l'economia ha sempre considerato le terre di collettivo godimento come fattore di produzione nel processo biologico di fotosintesi per la formazione di sostanza organica (foraggio, prodotti alimentari, legno, ecc.) oppure come giacimento di materie prime (minerali, rocce, ecc.). Di più, la considerazione è stata ancora più restrittiva, dal momento in cui non sono mai stati tenuti nel debito conto i fattori di produzione fuori mercato, quali quelli che contribuiscono al mantenimento degli equilibri ecologici (utilizzo dell'aria come vettore di eliminazione delle sostanze inquinanti, ecc.) o quelli che partecipano ai processi di produzione industriali come risorse gratuite (produzione di energia da risorse rinnovabili, ecc.).

Tenuto conto, allora, che le terre di collettivo godimento mantengono nel tempo alcuni elementi portanti determinati dai componenti naturali o dalle interrelazioni storiche tra componenti naturali e antropiche, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulle relazioni di natura economica interne ed esterne, quantitative e qualitative che caratterizzano il demanio civico tanto con riferimento al tempo quanto allo spazio.

È, allora, importante considerare il contributo dei singoli componenti del patrimonio civico a *creare utilità*. E per dare un contenuto quantitativo alle diverse utilità, facendo riferimento unicamente alla dimensione spaziale delle terre di collettivo godimento, si debbono rilevare:

a) i flussi interni (crescita naturale degli animali e delle piante data dall'accrescimento individuale e dalla riproduzione naturale, l'evapo-traspirazione, la mortalità naturale delle specie e quella legata ad epidemie ed inquinamenti, il consumo da parte dei predatori, le distruzioni legate a calamità naturali, ecc.);

b) i flussi dall'esterno, quali, ad esempio, le precipitazioni, gli afflussi atmosferici diversi dalle precipitazioni, l'immigrazione di animali, gli apporti di merci (per meglio dire dei rifiuti), ecc.;

c) i flussi verso l'esterno, quali lo scolo naturale delle acque, le emigrazioni di animali, l'erosione, i prelievi di prodotti e materie prime, ecc.

E, soffermandoci, in particolare, sulle operazioni compiute dai potenziali agenti, si tratta di individuare le relazioni fra le terre di collettivo godimento e:

1) il territorio: funzioni ambientali, ricreative, estetico-paesaggistiche, culturali;

2) il ramo dell'agricoltura e dell'allevamento: integrazione delle economie delle famiglie rurali (manifattura familiare di prodotti alimentari), integrazione delle economie delle aziende agricole (pascolo collettivo, prelievo di legname e legna, sviluppo dell'agriturismo, ecc.), contributo allo sviluppo della produzione di prodotti tipici del territorio (formaggio e burro di malga, ecc.);

3) i rami industriali
a) della filiera della trasformazione del legno;
b) della filiera alimentare: funghi, tartufi, piante officinali, ecc.;

c) dell'energia: approvvigionamento di biomassa, localizzazione degli impianti di energia rinnovabile;

4) il ramo del turismo (aree per attività ricreative e sportive, manutenzione del territorio).

In definitiva, le attività di valorizzazione debbono, quindi, essere ricondotte a tutte le azioni rivolte ad accrescere *transazioni*, vale a dire lo scambio di prodotti diretti del suolo, materie gregge, energie, servizi naturali finali con mutuo vantaggio e con l'accordo tra la proprietà collettiva e gli agenti interessati. Le attività di tutela si possono, invece, sintetizzare nelle attività dirette alla riduzione, per un verso, delle *esazioni* – vale a dire dell'acquisizione forzata e senza compenso – di prodotti diretti del suolo, materie gregge, energie, servizi naturali finali, da parte di uno o più agenti che effettuano un altro processo di produzione o di consumo, e, per un altro verso, delle *inserzioni* – vale a dire l'imposizione forzata e senza compenso – sulle terre di collettivo godimento di *output* di un processo di produzione o di consumo da parte di uno o più agenti che lo effettuano su un altro processo. Il concetto di esazione comprende tutte le forme di sfruttamento predatorio delle risorse comprese nel patrimonio civico; anche il concetto di inserzione è molto ampio, comprendendo l'inquinamento, deliberato o accidentale, lo smaltimento abusivo dei rifiuti.

10. - Senza entrare nel dettaglio per sottolineare come la proprietà collettiva si configuri come impresa comunitaria con effetti esterni di interesse pubblico,

(21) È sufficientemente noto come nel caso delle piste da sci sia riconosciuta alla proprietà terriera una indennità costituita da: mancata produzio-

ne, risarcimento dei danni, quota di manutenzione del capitale fondiario, canone di affitto.

sembra convincente il suggerimento di Laufer & Burlaud (22), i quali evidenziano il collegamento tra la nozione di gestione della proprietà collettiva a quello di legittimità, «dal momento che la collettività locale prende coscienza dell'atto dell'azione dell'organizzazione sul suo ambiente economico e sociale».

Diversamente da una organizzazione privata (orientata essenzialmente dal principio della ricerca del profitto) e da una organizzazione pubblica (orientata essenzialmente dal principio di servizio pubblico), per la proprietà collettiva ci si trova nella necessità di enunciare una formulazione più prudente. E ciò, nel senso che la gestione della proprietà collettiva, sotto alcuni profili, è orientata verso l'efficienza economica, così come questa viene determinata sui mercati, e, sotto altri profili, è orientata a soddisfare l'interesse collettivo dei consociati nell'ente, così come viene determinato nel gruppo sociale degli aventi diritto di uso, e verso l'interesse pubblico in ragione dei molti servizi naturali finali, che a ragione si possono qualificare come beni pubblici.

Abbiamo ricordato in precedenza come le decisioni riguardanti la gestione abbiano come fine, per un verso, la massimizzazione della produttività primaria, con riferimento non soltanto alla utilizzazione delle capacità vegetative dei terreni – come avveniva in passato –, bensì dell'intero potenziale di risorse naturali presente nelle terre di collettivo godimento, e per un altro verso la massimizzazione dell'efficienza ecosistemica.

L'esperienza ci insegna che i processi produttivi che sono attuati nell'ambito della proprietà collettiva, dalla semplice raccolta di prodotti diretti del suolo alla trasformazione industriale dei flussi di energia, danno luogo a due tipi di risultati: un risultato immediato che può essere chiamato «risultato» e un risultato finale che può essere qualificato come «effetto». Il «risultato» può consistere in mc di legno prodotto o abbattuto, in unità foraggiere prodotte, in km di viabilità interna sottoposti a manutenzione, in predisposizione di aree attrezzate, in kw di energia elettrica prodotti, ecc.; l'«effetto» può essere individuato nel carico utile del pascolo, nella capacità portante di un'area ricreativa, nel sostegno all'economia locale, nel mantenimento di una popolazione a presidio del territorio.

Da questa dicotomia possiamo trarre l'idea di una doppia funzione di produzione. La prima è quella classica, cioè di trasformare i «mezzi» in «risultati» e, come è

noto, consiste in una fase tecnica (allorché si deve stabilire la relazione tra la produzione fisica e le quantità fisiche di uno o più fattori produttivi) e in una fase economica (allorché si deve stabilire la relazione tra costo e produzione). Le valutazioni possono dar luogo a tutta una serie di difficoltà, che gli studi di economia hanno affrontato e su cui esiste un sufficiente consenso sulle risoluzioni. La seconda è quella di trasformare i «risultati» in «effetti». Questa è meno ortodossa e le sue risultanze dipendono non soltanto dalla natura, dalla quantità, dalla combinazione delle realizzazioni compiute, ma anche dai comportamenti dell'ambiente circostante. Abbondano esempi di interventi realizzati con notevole impieghi di mezzi e che si concludono con insuccessi, mentre vi sono azioni deboli o di poca sostanza che sembrano produrre effetti importanti grazie al concorso di una situazione ambientale favorevole.

È ben vero che l'effetto, per la sua stessa natura pluridimensionale, dà luogo a tutta una serie di difficoltà di individuazione, di misurazione e di valutazione e, in taluni casi, anche di attribuzione, comprendendo sia fattori interni che esterni al dominio collettivo.

Tra i tanti effetti, a noi pare opportuno dover elencare almeno i seguenti, conseguenza diretta della presenza attiva della proprietà collettiva sul territorio:

- 1) presenza delle popolazioni a presidio del territorio (privato e civico);
- 2) integrazione tra patrimonio civico e famiglie residenti;
- 3) integrazione tra patrimonio civico e aziende agricole;
- 4) manutenzione del territorio (dalla manutenzione delle terre civiche alla manutenzione dell'infrastruttura rurale);
- 5) garanzia di un marchio ambientale (garantito dalle tecniche di produzione e di controllo del territorio);
- 6) coesione della popolazione e creazione di comportamenti di tipo cooperativo;
- 7) capacità di endogeneizzare, è opportuno ripeterlo, anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere *in loco* gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale, industriale e nel settore dei servizi del sistema locale. □

(22) R. LAUFER & A. BURLAUD, *Management public: gestion et légitimité*,

Paris, 1980, 2.

Agriturismo e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici (*)

di GIULIANA STRAMBI

Il presente lavoro è diretto all'esame della l. 20 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell'agriturismo», sotto il particolare profilo del legame tra il fenomeno dell'agriturismo e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici; un legame che, evidentemente, se considerato di per sé, non rappresenta una novità ed anzi, per certi aspetti, può sembrare addirittura ovvio.

Non c'è dubbio, infatti, che, sul piano della realtà socio-economica, fin dalla sua origine, l'agriturismo si sia rivelato un efficace strumento di valorizzazione dei prodotti del territorio in cui l'azienda agrituristica è localizzata, proprio perché da sempre si è caratterizzato per l'offerta della possibilità di degustare direttamente sul luogo i prodotti tipici della Regione (1). Tuttavia, su un piano puramente normativo, è possibile notare come l'interesse da parte del legislatore statale per questo specifico aspetto inizialmente sia stato del tutto marginale e solo negli anni sia andato progressivamente crescendo, fino a diventare – direi – prioritario nell'attuale disciplina.

Questo accrescersi della sensibilità per le forme di turismo nelle campagne legate alla produzione agro-alimentare, ed in particolare a quella tipica di un luogo, può essere compiutamente compreso, se inquadrato nel contesto dell'evoluzione che ha avuto la politica agricola comune a partire dagli anni '90 e soprattutto del c.d. secondo pilastro, rappresentato dalla politica di sviluppo rurale, a cui non a caso la nuova legge quadro in materia di agriturismo rinvia espressamente nell'*incipit* (art. 1).

Sia il reg. CE n. 1257 del 1999, prima, sia il reg. CE n. 1698 del 2005 (2), poi, hanno infatti attribuito un ruolo importante

all'economia della produzione agro-alimentare nella strategia diretta a perseguire l'obiettivo dello sviluppo delle aree rurali ed hanno assegnato all'agricoltore il compito di attingere da quelle risorse naturali e culturali di cui il territorio nel quale opera è espressione, per immettere sul mercato un prodotto che porti il «segno» del legame con quel territorio e perciò si differenzi rispetto ad altri prodotti dello stesso genere (3). Nell'ottica dell'incentivazione di un'agricoltura concepita come «presidio dello spazio rurale» e che quindi è pensata in netta contrapposizione a quella che produce prodotti indifferenziati, di massa e destinati alla grande distribuzione o all'industria di trasformazione, la politica di sviluppo rurale ha così previsto misure di sostegno per gli agricoltori che integrino il proprio reddito esercitando attività che valorizzano il territorio rurale e le sue risorse, come appunto il turismo e l'artigianato.

Senonché, la lettura delle scelte operate dal legislatore italiano nel quadro della politica agricola comune consente di mettere in evidenza, fin da ora, un elemento di disomogeneità: la nuova disciplina in materia di agriturismo, così come la precedente del 1985, in modo singolare e difficile da spiegare, non prende in considerazione l'ipotesi in cui l'imprenditore agrituristico si dedichi anche all'artigianato rurale.

Eppure, alcune leggi regionali degli anni '80 e '90, recependo le prime indicazioni comunitarie in tal senso, avevano incluso questa attività tra quelle agrituristiche. In particolare, è significativo che, in alcuni casi, sia stata prevista la possibilità che

(*) Lo scritto riproduce sostanzialmente il testo della relazione tenuta dall'Autore al Convegno *I nuovi scenari dell'agriturismo alla luce delle recenti normative (Riflessioni sulla legge 20 febbraio 2006, n. 96)*, organizzato dall'Accademia dei Georgofili, Sezione Nord-Est, a Castelfranco Veneto (26 ottobre 2006), i cui Atti sono in corso di pubblicazione. Si precisa che nelle more della presente pubblicazione è entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario in materia di agricoltura biologica n. 834/2007 e che la Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lett. a), b), c), e), f), qui citato.

(1) Per una descrizione di quella nuova tipologia di turismo, diffusasi rapidamente negli anni '70-'80 e «contraddistinta» dal neologismo «agriturismo», nonché per il suo inquadramento giuridico nella fattispecie di impresa agricola alla luce dell'art. 2135 c.c., cfr. A. CARROZZA, voce *Agriturismo*, in *Dizionari del diritto agrario*, a cura di A. CARROZZA, IV, *Dizionari del diritto privato*, a cura di N. IRTI, 1984, 63 ss., e N. FERRUCCI, voce *Agriturismo*, in *Dig. it. quarto*, Sez. civ., I, Torino, 1987, 242 ss.

(2) Si tratta, rispettivamente, del reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, «sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica taluni regolamenti» (in *G.U.C.E.*, 26 maggio 1999, n. L 160), e successive modificazioni, e del reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 (in *G.U.U.E.* del 21 ottobre

2005, n. L 277), sul «sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)». La letteratura in materia di politica comunitaria di sviluppo rurale è ampia, per cui ogni citazione risulterebbe incompleta; si veda, comunque, a puro titolo di esempio, A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Diritto agrario comunitario*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G.A. BENACCHIO, vol. XI, Torino, 2006, cap. III.

(3) Si pensi, a questo proposito, che, anche nel nuovo periodo di programmazione degli interventi comunitari di sostegno allo sviluppo rurale (2007-2013), viene riservato un ruolo importante al settore agro-alimentare ed al turismo ad esso connesso nell'ottica dello sviluppo delle aree rurali, come si evince dalla lettura sia della decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 (reperibile in *G.U.U.E.* del 25 febbraio 2006, n. L 55) sia della bozza del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, dell'aprile 2006 (consultabile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: www.politicheagricole.it). In particolare, merita citare l'*incipit* della parte dedicata agli «Obiettivi generali» del Piano nazionale, laddove si afferma, con una frase dai toni decisamente enfatici, che «Il punto di partenza del PSN è il concetto di territorio rurale, che comprende quello di settore agro-alimentare in senso stretto». Sul particolare legame tra il territorio e i prodotti agricoli, cfr., per tutti, F. ALBINI, *Diritto agrario territoriale*, Roma, 2004, spec. pp. XXIV-XXV.

l'agriturista esercitasse non un'attività generica di artigianato, bensì un'attività che offrisse al pubblico prodotti tipici dell'artigianato locale (4). Sicché quella «valorizzazione dei prodotti tipici», che la legge quadro del 1985 inseriva espressamente tra le «finalità» del provvedimento, è stata intesa da alcune Regioni italiane come valorizzazione dei prodotti tipici sia alimentari che artigianali.

Non c'è invece - a mio parere - alcun margine di interpretazione in tal senso della nuova legge del febbraio 2006, visto che, ogni qual volta ricorre il riferimento alle produzioni tipiche, emerge chiaramente come il legislatore prenda in considerazione solo quelle enogastronomiche. Basti citare, a puro titolo di esempio, l'art. 1, relativo alle «finalità» perseguite con la promozione di questa forma di turismo nelle campagne, nel quale si parla [alla lett. f)] di «sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche», oppure l'art. 4, laddove, nell'ambito della determinazione dei «criteri» e dei «limiti» dell'attività di somministrazione di pasti e di bevande, si fa riferimento alla «tipicità» e «qualità» dei prodotti utilizzati.

Proprio sulla base di questa constatazione, ho scelto di inserire nel titolo della presente relazione la precisazione, che a taluno può forse essere sembrata superflua, di «agro-alimentari» (da qui: «Agriturismo e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici»). A mio avviso, infatti, il testo della nuova legge consente di mettere in evidenza il ruolo importante che all'agriturismo viene assegnato quale strumento di valorizzazione dei prodotti tipici a carattere puramente agro-alimentare. Ed è di questo che intendo sostanzialmente occuparmi ora, entrando nel vivo dell'esame della legge del 2006.

Occorre innanzitutto porre l'attenzione sul fatto che, in sede di definizione delle attività agrituristiche e, in particolare, riguardo alla somministrazione dei pasti e delle bevande, si ricorra al criterio [peraltro già diffuso a livello regionale (5)] della prevalenza dei prodotti su base territoriale, anziché su base aziendale (come invece accadeva nella legge del 1985 e come attualmente prevede la nozione codicistica di imprenditore agricolo) (6). Ebbene, dal combinato disposto dell'art. 2, relativo alla «definizione delle attività agrituristiche», e dell'art. 4, relativo ai «criteri e limiti» di tali attività, emerge come il «requisito della prevalenza» dei prodotti da utilizzare per la somministrazione di pasti e bevande venga riferito ad un'ampia ed eterogenea, quanto all'origine, categoria di prodotti. Essa comprende, infatti, sia i prodotti di produzione dell'azienda agrituristica, che pur sempre devono rappresentare una quota significativa dei prodotti offerti, sia quelli provenienti da aziende agricole della zona, cioè da aziende «collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe».

Ma il fattore della «provenienza geografica» assume rilievo, oltre che nella determinazione della quota prevalente dei prodotti offerti dall'agriturista, anche nell'individuazione della «parte rimanente» dei prodotti da utilizzare nella somministrazione, visto che si richiede che anch'essa provenga «preferibilmente da artigiani alimentari della zona» e che comunque si riferisca «a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe».

Ad ogni modo, spetterà alle Regioni determinare in termini precisi le suddette quote.

Non è il caso, peraltro, di soffermarsi sulla difficoltà di procedere concretamente alla verifica del rispetto di tali «ripartizionamenti», né sul rischio del verificarsi di una situazione di non omogeneità delle scelte operate dalle varie Regioni, a causa della lamentevole assenza di indicazioni, da parte del legislatore statale, in ordine al metodo da utilizzare per procedere a tale verifica [ad es. se si debba ricorrere alla quota di prodotto utilizzata per pasto oppure al valore annuale dei prodotti somministrati (7)]. Ai nostri fini, per il momento, merita invece porre l'attenzione sul fatto che l'offerta dei prodotti agro-alimentari da parte dell'agriturista finisca per essere connotata dal requisito della «provenienza geografica», piuttosto che da quello della «provenienza aziendale».

Appare, infatti, condivisibile l'opinione di chi ha visto nell'attività agrituristica, giuridicamente qualificata anche sulla base di questo requisito, una sorta di canale di distribuzione privilegiato per i prodotti delle aziende agricole e alimentari artigianali, regionali o interregionali, secondo una logica distrettuale o comunque di integrazione e interdipendenza aziendale (8).

Tuttavia, sembra opportuno chiedersi quale sia il rapporto tra la «provenienza geografica» dei prodotti e il requisito della «tipicità» e, più in generale, quale sia il ruolo riservato al requisito della tipicità dei prodotti agro-alimentari nella nuova disciplina, visto che il «sostegno delle produzioni tipiche» compare - come anticipato - tra le ragioni del *favor* per l'agriturismo.

Posto che nel nostro ordinamento manca una nozione giuridica di «tipicità» del prodotto agro-alimentare e che questa legge non fornisce affatto una soluzione all'annosa questione dell'individuazione di un significato univoco e tecnico-giuridico della locuzione «prodotto tipico», si nota innanzitutto che, alla luce della definizione di attività agrituristica (art. 2), non tutti i prodotti propri dell'azienda agrituristica e delle aziende agricole della zona in cui la prima è localizzata si possono ritenere tipici di quella zona. Non a caso, il legislatore richiede espressamente che nella somministrazione dei pasti e delle bevande sia data preferenza ai «prodotti tipici e caratterizzati da marchi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

Al tempo stesso, è possibile osservare come, nel contesto della norma definitoria delle attività agrituristiche, non sia espressa una semplice preferenza per la generica categoria dei prodotti tipici di una determinata zona o Regione, come invece accade - e lo vedremo tra poco - nell'ambito della determinazione dei «criteri e limiti» di tali attività, ma si richieda di dare preferenza solo a quei prodotti tipici della zona, o della Regione in cui l'agriturismo è localizzato, che siano anche caratterizzati dai segni distintivi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, oppure a quei prodotti tipici che siano compresi nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali, istituito ai sensi del d.lgs. n. 173 del 1998.

In sostanza, la preferenza deve essere garantita a quei prodotti il cui legame con il territorio nel quale sono ottenuti o lavorati è in qualche modo riconosciuto a livello comunitario - ed è il caso di quelli registrati come DOP, IGP, DOC, ecc. - oppure a livello nazionale, ed è il caso di quelli c.d. tradizionali,

(4) Cfr., ad esempio, l'art. 2 della legge della Regione Umbria del 6 agosto 1987, n. 38 (ora abrogata dalla l. 14 agosto 1997, n. 28, «Disciplina delle attività agrituristiche») e l'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna del 28 giugno 1994, n. 26, «Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione».

Per una critica alla carenza di ogni riferimento all'artigianato rurale sia nella legge quadro n. 730/1985 che nell'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001, vedi già L. FRANCAIO - L. PAOLONI, *Commento all'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, spec. 268.

(5) Cfr., ad esempio, l'art. 2 della legge della Regione Toscana del 3 giugno 1987, n. 36 (non più vigente) e l'art. 2 della legge della Regione Marche del 6 giugno 1987, n. 25. Sul punto, cfr. F. ALBISINNI, *Attività agrituristiche e provenienza aziendale dei prodotti*, in questa Riv., 2003, 199 ss., e Id., *Commento*

all'art. 2 della legge n. 96/2006, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. agr.*, 2006.

(6) Per un'ampia riflessione sui criteri di qualificazione dell'attività agrituristica emergenti dalla legge quadro del 2006 in relazione all'art. 2135 c.c., cfr. LUIGI RUSSO, *Agriturismo e impresa agricola*, in *I nuovi scenari dell'agriturismo alla luce delle recenti normative. (Riflessioni sulla legge 20 febbraio 2006, n. 96)*, Atti del convegno dell'Accademia dei Georgofili, Sezione Nord-Est (Castelfranco Veneto, 26 ottobre 2006), in corso di pubblicazione.

(7) Cfr., in proposito le lucide osservazioni di F. ALBISINNI, *Attività agrituristiche e provenienza aziendale dei prodotti*, cit., 197 e ss., espresse già con riferimento alla situazione precedente l'elaborazione della legge n. 96/2006.

(8) Cfr., in tal senso, F. ALBISINNI, *Commento all'art. 2 della legge n. 96/2006*, cit.

sebbene, riguardo a quest'ultima ipotesi, occorra precisare che non è corretto parlare né di riconoscimento giuridico dell'origine del prodotto, né di forma di protezione o certificazione di esso. L'elenco a cui la norma fa riferimento rappresenta, infatti, il risultato di un semplice censimento su base regionale di prodotti agro-alimentari, le cui metodiche di lavorazione, conservazione, stagionatura sono praticate su un determinato territorio «in maniera omogenea e secondo regole tradizionali protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni» (9).

A ben vedere, la *ratio* della scelta dei prodotti a cui dare preferenza nella somministrazione di pasti e bevande appare del tutto coerente con una delle finalità che il legislatore statale pone all'opera di regolamentazione di tale attività da parte delle Regioni, e cioè la «promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché della caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica» (art. 4, comma 4).

Dunque, appare corretto sostenere che, alla luce della nuova disciplina, l'agriturismo si connota come strumento di promozione del territorio regionale anche attraverso la valorizzazione di quei prodotti agro-alimentari le cui caratteristiche, agli occhi dei consumatori (o, meglio, dei turisti), sono in qualche modo collegate alle risorse del territorio regionale.

Del resto, non è un caso – a mio avviso – che le tipologie di prodotti elencate nell'art. 2 siano le stesse per le quali il legislatore italiano prevede che possano essere istituite le cc.dd. Strade del vino, dell'olio e di altri prodotti tipici, vale a dire quei percorsi opportunamente segnalati e pubblicizzati che «costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli [olivicoli, ecc.: n.d.r.] e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica».

Occorre ricordare, infatti, che la disciplina sulle Strade del vino del 1999 rappresenta il primo atto normativo nel quale viene regolamentata una forma di turismo nelle aree rurali del tutto legata alla promozione dei prodotti enogastronomici e ciò al fine dichiarato di valorizzare e diffondere la conoscenza del territorio rurale e dei suoi valori naturali e culturali in senso ampio (quindi comprensivi di quelli alimentari) (10). Non stupisce, dunque, che la legge di cui all'oggetto del presente lavoro, così spiccatamente orientata alla valorizzazione del territorio rurale, presenti, proprio nella tipologia dei prodotti che l'agriturista deve preferibilmente offrire agli ospiti, un elemento di collegamento con la disciplina delle Strade, di cui, fra l'altro, l'agriturista è uno dei soggetti protagonisti.

Tornando adesso alla questione che inizialmente ci siamo posti e, cioè, al rilievo che il requisito della tipicità assume nella

definizione delle attività agrituristiche, non si può trascurare quella sorta di criterio residuale previsto dall'art. 4, comma 4, secondo il quale, «in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità».

A ben vedere, si tratta di una prescrizione che sembra rispondere, non tanto al «fine», citato in precedenza, di dare una caratterizzazione regionale all'offerta enogastronomica, bensì all'altro «fine», posto dall'art. 4 all'intervento regionale, di «contribuire alla realizzazione e qualificazione delle attività agrituristiche».

In sostanza, qualora venga meno il requisito della provenienza dei prodotti dalla zona geografica in cui l'azienda agricola è localizzata, si richiede che l'offerta sia almeno «qualificata» e cioè consista nella somministrazione non di prodotti «generici» e indistinti, bensì di prodotti reputati unici, nella misura in cui sono tipici di una determinata zona e certificati nelle loro caratteristiche qualitative (11).

In effetti, questo riferimento alla «qualità» dei prodotti necessiterebbe un approfondimento che, per ovvie ragioni di tempo, non è qui possibile affrontare. È, però, utile richiamare, seppure brevemente, i recenti orientamenti emersi nella politica comunitaria di sviluppo rurale in ordine alla «qualità alimentare». A mio avviso, infatti, tali indicazioni devono rappresentare il principale punto di riferimento allorché si voglia individuare i prodotti reputati «di qualità» ai sensi dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 1, lett. f) della legge sull'agriturismo.

Come è noto, a partire dal 2003, è stato introdotto un regime di sostegno diretto agli agricoltori che aderiscono ai c.d. sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare; un regime che viene sostanzialmente riproposto anche dal recente regolamento del 2005 riguardante il periodo di programmazione 2007-2013 (12). In particolare, per quanto riguarda i sistemi riconosciuti a livello comunitario, si fa riferimento a quelli relativi alle certificazioni delle produzioni ai sensi dei regolamenti sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; sulle attestazioni di specificità; sui vini di qualità prodotti in Regioni determinate e sul metodo di produzione biologico (13). Per quanto riguarda, invece, i sistemi nazionali (e regionali) di qualità alimentare, si dovrà attendere l'emanazione da parte del legislatore italiano (che credo avverrà in tempi brevi) di un futuro provvedimento nel quale dovranno essere indicati i criteri per il loro riconoscimento.

(9) Cfr. l'art. 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole dell'8 settembre 1999, n. 350, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173». In argomento, vedi, in particolare, E. SIRSI, *Natura giuridica dei prodotti agroalimentari tradizionali*, in *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come beni culturali (Nuove forme di tutela e valorizzazione del territorio)*, a cura di G. STRAMBI e M. ALABRESE, 2005, 24 ss., e G. STRAMBI, *Prodotti agro-alimentari tradizionali tra tutela della salute e tutela del patrimonio culturale*, ivi, 29 ss.

(10) Cfr. la l. 27 luglio 1999, n. 268, «Disciplina delle "Strade del vino"» e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000, «Fissazione degli *standards* minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge n. 268/99 recante la Disciplina delle Strade del vino». Sul tema, sia consentito rinviare al mio *Le strade del vino, dell'olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, 204 ss.

(11) In effetti, non è chiaro se il requisito della tipicità debba caratterizzare i prodotti provenienti da altre zone congiuntamente o meno a quello della qualità, anche se forse, alla luce del fatto che, nelle finalità dettate nell'art. 1 della legge, compare il riferimento all'incentivazione sia delle produzioni tipiche che delle produzioni di qualità sembra preferibile la seconda interpretazione, vale a dire quella che propende per una alternativa tra le due caratterizzazioni dei prodotti.

(12) Cfr. il capo VI *bis* «Qualità alimentare», introdotto nel reg. CE n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale ad opera dell'art. 1 del reg. CE n. 1783 del 29 settembre 2003 del Consiglio, «che modifica il reg. CE n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)» (pubbl. in *G.U.U.E.*, 21 ottobre 2003, n. L 270) e

l'art. 32 del reg. CE n. 1698/2005, il quale rinvia alla procedura dettata dall'art. 90, par. 2 per la definizione dei criteri a cui devono corrispondere i sistemi di qualità alimentare comunitari e nazionali. Sul tema, cfr. per tutti, A. JANNARELLI, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistemico*, relazione presentata al Convegno organizzato dall' INAIC e dalla Scuola Sant'Anna di Pisa su *L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari* (14-15 novembre 2003), pubbl. in questa Riv., 2004, 11 ss.

(13) Cfr. il reg. CE n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (pubbl. in *G.U.U.E.* del 31 marzo 2006, n. L 93); il reg. CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (pubbl. in *G.U.U.E.* del 31 marzo 2006, n. L 93); il reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo e, in particolare, il titolo VI, relativo ai vini di qualità prodotti in Regioni determinate (pubbl. in *G.U.C.E.* del 14 luglio 1999, n. L 179); il reg. CEE n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (pubbl. in *G.U.C.E.* del 22 luglio 1991, n. L 198) e successive modifiche. Su tali normative, nell'ampia letteratura esistente, cfr., ad esempio, L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, II ed., Padova, 2004, cap. II; E. CRISTIANI, *La disciplina dell'agricoltura biologica fra tutela dell'ambiente e sicurezza alimentare*, Torino, 2004; A. DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, Milano, 2005, capitoli III e IV.

Tuttavia dubito, ad esempio, che il sistema di inserimento dei prodotti agroalimentari tradizionali nell'apposito elenco nazionale, richiamato dalla legge sull'agriturismo, possa corrispondere a tali criteri, soprattutto perché non prevede alcun sistema di verifica delle informazioni dichiarate ai fini dell'iscrizione nell'elenco stesso (14).

Alla luce della rassegna delle produzioni che possono essere ricondotte ad un concetto comunitario di «qualità alimentare», rilevante ai fini della politica di sviluppo rurale, è quindi immediato osservare come non tutti i sistemi comunitari di qualità siano richiamati dal legislatore italiano nella definizione dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande. Manca, infatti, il riferimento ai prodotti che si fregiano di un'attestazione di specificità [ovvero la cui «specialità tradizionale» è garantita dalla Comunità europea (15)] oppure ai prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica.

Ciò, però, non deve stupire, visto che si è già osservato come la scelta delle tipologie di prodotto a cui dare preferenza nella somministrazione di pasti e bevande sia del tutto coerente con quel ruolo assegnato all'agriturismo di strumento di valorizzazione del territorio rurale attraverso la promozione dei prodotti agro-alimentari tipici di esso. Al legislatore italiano interessa infatti promuovere i prodotti che si connotano sul mercato per quella specificità che deriva loro dal particolare legame con un determinato territorio. Nel caso, invece, dei prodotti da agricoltura biologica, così come dei prodotti (peraltro pochi) inseriti nell'elenco delle specialità tradizionali garantite, i sistemi comunitari di qualità certificano esclusivamente il metodo di produzione (biologico o tradizionale) e non il luogo di provenienza.

Tuttavia, se nella definizione di attività agrituristiche e nelle indicazioni riguardanti la promozione dei prodotti agroalimentari regionali e la caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica non viene fatto alcun espresso riferimento ai prodotti ottenuti in tal modo, è pur vero che un'implicita preferenza anche per tali prodotti si può desumere dalle indicazioni relative alle finalità del provvedimento, laddove si parla di sostenere e incentivare «le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche».

E, forse, non è del tutto azzardato ritenere che dalla lettura delle «finalità» e, in particolare, dal richiamo alla «difesa del suolo (...) e dell'ambiente», si possa ricavare anche un'indicazione di principio per le Regioni, in ordine ad una sorta di preferenza verso l'adozione di metodi di produzione eco-compatibili in relazione ai prodotti offerti dall'imprenditore agrituristico

all'ospite. Del resto, alcune Regioni da tempo si sono già mosse in tal senso, ad esempio, prevedendo, come nel caso dell'Umbria, della Liguria e dell'Emilia-Romagna, una priorità nella concessione dei contributi alle aziende agrituristiche che adottano tecniche di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale (16).

A questo proposito, vorrei concludere richiamando l'attenzione sul fatto che le normative, come quella oggetto del presente lavoro, che mirano a valorizzare il legame tra l'agricoltura (intesa come produzione di beni di natura vegetale e animale) e il territorio, inteso sia come risorse naturali sia come contesto culturale, svolgono un ruolo importante non solo dal punto di vista socio-economico, ma anche da dal punto di vista prettamente ambientale ed in particolare della tutela della biodiversità e del suolo (17).

A questo ruolo non risulta affatto estranea la produzione di quei prodotti agro-alimentari tipici che sono «espressione viva di un contesto culturale» (18) e che necessitano del mantenimento nel tempo delle medesime caratteristiche dell'*habitat* naturale in cui sono ottenuti. Del resto, il legislatore italiano appare ben consapevole di ciò. Basti pensare – per fare un esempio – che la bozza di Orientamento strategico nazionale per lo sviluppo rurale, dell'aprile del 2006, da un lato, richiama la necessità di integrare le misure volte a promuovere la produzione dei prodotti di qualità legati al territorio o le misure volte a tutelare le razze a rischio di estinzione o le *cultivar* soggette a erosione genetica e, dall'altro, richiama l'interdipendenza tra le caratteristiche del suolo e le caratteristiche distintive dei prodotti DOP, IGP e dei vini di qualità, in altre parole mette in evidenza l'importanza che la produzione dei prodotti tipici riveste per la conservazione delle caratteristiche del suolo e, viceversa, il ruolo chiave che la conservazione delle caratteristiche del suolo gioca al fine di mantenere la qualità di tali prodotti.

In definitiva, mi pare corretto ritenere che l'incentivazione della produzione e dell'offerta di prodotti agro-alimentari tipici da parte dell'imprenditore agrituristico, sebbene sia principalmente orientata a consentire maggiori guadagni agli imprenditori agricoli delle aree rurali, oltre che a promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree rurali interessate, sia una scelta politica che indirettamente può risultare efficace anche nell'ottica di perseguire alcune finalità di interesse collettivo, elencate nell'art. 1 della legge del 2006, e, in particolare, la tutela delle risorse specifiche del territorio interessato, di cui alla lett. a), e la difesa del suolo e dell'ambiente, di cui alla lett. d). □

(14) Sulla questione, cfr. M. GIUFFRIDA, *Produzione agroalimentare tipica e tradizionale e valorizzazione del territorio: quadro giuridico di riferimento*, in *I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali come «beni culturali»*, cit., 21-22. Sul tema, si veda, inoltre, di recente, N. BAZZANTI, *I prodotti agro-alimentari tradizionali: ipotesi di riconoscimento per la loro valorizzazione*, in *Oltre le DOP. Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, Quaderni de I Georgofili, Firenze, 2006, 87 ss.

(15) Così, A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Diritto agrario comunitario*, cit., 280.

(16) Cfr. l'art. 11 della legge della Regione Umbria 6 agosto 1987, n. 38, «Interventi a favore dell'agriturismo» (abrogata dalla successiva l. 14 agosto 1997, n. 28, «Disciplina delle attività agrituristiche»); l'art. 18 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 giugno 1994, n. 26, «Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione»; l'art. 15 della legge della Regione Liguria 6 agosto 1996, n. 33, «Disciplina dell'agriturismo». Si consideri, inoltre, che nei programmi agrituristiche di alcune Regioni viene dedicata particolare attenzione alle aziende agrituristiche che producono prodotti biologici o che applicano tecniche agronomiche volte alla salvaguardia dell'ambien-

te. Per una lettura della precedente legge quadro n. 730/85 che mostra una particolare attenzione del legislatore verso un modello di agricoltura e di turismo che non sia distruttivo dell'ambiente, ved. F. ALBISINNI, *Agriturismo e turismo rurale: pluralità di modelli aziendali, disciplina legislativa ed ipotesi interpretative*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 288 ss. e Id., *Lo spazio rurale come elemento d'impresa (Note per un diritto rurale)*, in *Agricoltura e ruralità, Quaderni de I Georgofili*, 1997-VII, Firenze, 1997, 170.

(17) Sull'importante contributo che le discipline che valorizzano il legame tra il territorio e i prodotti agricoli, come ad esempio quelle relative alle denominazioni geografiche e ai prodotti agro-alimentari tradizionali, possono svolgere per la conservazione delle risorse genetiche, cfr. E. SIRSI, *Agricoltura nelle aree protette e tutela delle risorse genetiche (A proposito delle iniziative legislative per la tutela delle varietà da conservazione)*, in *L'agricoltura nelle aree protette: vincoli ed opportunità*, Volume dell'Accademia nazionale dell'agricoltura, a cura di G. ZUCCHI, Bologna, 2005, 120 ss.

(18) Così, O. OLIVIERI, *Strumenti alternativi di riconoscimento delle specificità territoriali*, in *Oltre le DOP. Nuovi strumenti per la garanzia della sicurezza, della qualità e delle specificità dei prodotti alimentari*, Quaderni de I Georgofili, 2005-V, Firenze, 2006, 32.

S.O.S. per le Sezioni specializzate agrarie

di OSCAR CINQUETTI

La stipulazione sempre più frequente di convenzioni in deroga *ex art.* 45, l. 3 maggio 1982, n. 203 ha via via condotto in pratica alla estinzione dei contratti di affitto.

A sua volta, l'esaurimento dei rapporti mezzadrili e la conversione in affitto dei residui contratti di mezzadria ha portato al «decesso» anche di quest'istituto.

Si può dunque affermare, senza tema di smentita, che il 90 per cento dei rapporti agrari è ormai rappresentato da convenzioni in deroga stipulate con assistenza sindacale ai sensi dell'art. 45.

Con buona pace per coloro che, legiferando tra il 1971 ed il 1982, ritenevano di aver unificato i rapporti sotto forma dell'affitto elevando questo istituto al rango di istituto agrario privilegiato.

Tutto ciò ha determinato una notevole diminuzione del contenzioso agrario di competenza delle Sezioni specializzate.

Altro colpo mortale è venuto dalla introduzione e dalla applicazione dell'art. 46, se è vero, come è vero, che dal 1982 ad oggi circa la metà dei contenziosi è stato definito in sede stragiudiziale avanti gli Ispettori agrari o davanti agli organi regionali che sono loro succeduti.

La permanenza delle S.S.A. sembra abbia dunque perduto ogni ragion d'essere, tant'è che già c'è chi pensa alla relativa soppressione.

È allora giunto il momento di riflettere su un istituto che in generale aveva ben funzionato sia per la celerità del rito, sia per la preparazione dei magistrati e degli esperti chiamati a comporre le Sezioni.

Anche laddove venivano applicati magistrati digiuni di diritto agrario, la trattazione continua della stessa materia ne determinava spesso una concreta specializzazione.

Se ci sono stati inconvenienti (e ce ne sono stati), ciò è accaduto per la insipienza degli uomini chiamati ad attuare il processo agrario, non a difetti dell'istituto.

Portare le controversie agrarie al primo giudice di turno, secondo il calendario o secondo l'ora della iscrizione a ruolo, prescindendo dalla preparazione specifica del giudice designato, costituirebbe una grave involuzione della giustizia italiana in un settore delicato come quello agrario.

La soluzione non sta dunque nel sopprimere le S.S.A., bensì nel rivederne la competenza, cosa che si può fare con un provvedimento legislativo di poche righe, privo di costi aggiuntivi per lo Stato.

Ecco le materie che potrebbero essere assegnate alla competenza delle S.S.A.:

- prelazione e riscatto (materia assegnata al giudice ordinario con una decisione giurisprudenziale ancora oggi difficile da condividere);
- indennità o risarcimenti da espropriazione per pubblica utilità o da occupazione acquisitiva;
- controversie in materia di quote latte e diritti PAC (sia tra privati che tra privati e pubblica amministrazione);
- controversie tra imprenditori agricoli e terzi estranei (consorzi, cooperative, fornitori, acquirenti, conto-terzisti) comunque connesse con l'esercizio dell'impresa agricola;
- controversie *ex art.* 230 *bis* c.c.;
- controversie in materia di tutela dell'ambiente (rapporti con i Parchi, ecc);
- in genere, tutti in contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa agricola, intesa nel senso più ampio indicato dal novellato art. 2135 c.c. e da alcune leggi speciali intervenute (contratti di lavoro agricolo; comodati di fondo rustico, etc.)

Ed è una elencazione sicuramente non esaustiva.

Basterebbe un pizzico di fantasia ed un pò di buon senso per salvare un istituto che ha meritato e merita di sopravvivere. □

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia CE, Sez. I - 19-4-2007, in causa C-381/05 - Jann, pres.; Cunha Rodrigues, est.; Mengozzi, avv. gen. - De Landtsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e Veuve Clicquot Ponsardin SA.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione, esplicita o implicita, di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente. (Dir. Consiglio 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE, art. 2, punto 2 bis; dir. Parlamento europeo e Consiglio 6 ottobre 1997, n. 97/55/CE)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente - Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi - Criteri di verifica del rapporto di concorrenza. [Dir. Consiglio 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE, art. 3 bis, n. 1, lett. b); dir. Parlamento europeo e Consiglio 6 ottobre 1997, n. 97/55/CE]

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Birra e champagne - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente. (Dir. Consiglio 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE, art. 3 bis, n. 1; dir. Parlamento europeo e Consiglio 6 ottobre 1997, n. 97/55/CE)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Birra e champagne - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Raffronto tra prodotti privi di denominazioni d'origine e prodotti che ne sono provvisti. [Dir. Consiglio 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE, art. 3 bis, n. 1, lett. f); dir. Parlamento europeo e Consiglio 6 ottobre 1997, n. 97/55/CE]

L'art. 2, punto 2 bis, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, n. 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 97/55/CE, dev'essere interpretato nel senso che può essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto, e non a un'impresa o a un prodotto determinati, se permette di identificare nella loro individualità tale impresa o i prodotti da essa offerti. La circostanza che il messaggio pubblicitario renda possibile identificare nella loro individualità un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi che essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità (1).

Per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità sussista un rapporto di concorrenza non si può prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa. Per valutare la sussistenza del suddetto rapporto di concorrenza devono essere considerati, in primo luogo, lo stato attuale dei mercati e delle abitudini di consumo, nonché le loro possibilità di evoluzione; in secondo luogo, la parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa, ma anche, se necessario, gli effetti che sul mercato nazionale interessato può avere l'evoluzione delle abitudini di consumo constatate in altri Stati membri, ed infine, le caratteristiche del prodotto che l'operatore pubblicitario intende promuovere e l'immagine che intende imprimergli. I criteri per accertare la sussistenza di

un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, e quelli per verificare se il confronto soddisfi la condizione enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. b), della stessa non sono identici (2).

Una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni offerti da un concorrente, non è illecita ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55. La sua liceità dev'essere valutata sulla base di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, anche se dovesse risultrarne un minore grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti (3).

L'art. 3 bis, n. 1, lett. f), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, dev'essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito (4).

(Omissis)

1. - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. b) e f), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (G.U. L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (G.U. L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva»).

2. - Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una causa che vede opporsi il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (in prosieguo: il «CIVC») e la società francese Veuve Clicquot Ponsardin SA (in prosieguo: la «Veuve Clicquot») alla società belga De Landtsheer Emmanuel SA (in prosieguo: «De Landtsheer») a proposito delle pratiche pubblicitarie utilizzate da quest'ultima nella commercializzazione della birra «Malheur Brut Réserve».

(Omissis)

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

14. - Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il riferimento, in un messaggio pubblicitario, soltanto ad un tipo di prodotto, e non ad un'impresa o a un prodotto determinati, sia tale da far rientrare detto messaggio nella nozione di pubblicità comparativa di cui all'art. 2, punto 2 bis, della direttiva.

15. - Occorre ricordare che l'art. 2, punto 2 bis, della direttiva definisce «pubblicità comparativa» qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente.

16. - Secondo una giurisprudenza costante si tratta di una definizione ampia, che permette di includere tutte le forme di pubblicità comparativa, per cui è sufficiente che sussista un messaggio che faccia, anche implicitamente, riferimento a un concorrente o ai beni o ai servizi da questo offerti perché si abbia pubblicità comparativa (v. sentenze 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Toshiba Europe, Racc. pag. I-7945, punti 30 e 31, e 8 aprile 2003, causa C-44/01, Pippig Augenoptik, Racc. pag. I-3095, punto 35).

17. - L'elemento richiesto perché si abbia pubblicità comparativa è dunque l'identificazione, esplicita o implicita, di un concorrente dell'operatore pubblicitario o dei beni o servizi da

lui offerti (sentenza Toshiba Europe, cit., punto 29).

18. - Se nel messaggio pubblicitario l'impresa fa unicamente riferimento ad un tipo di prodotto, non per questo il messaggio è escluso *a priori* dall'ambito di applicazione della direttiva.

19. - Un tale messaggio ben può integrare una pubblicità comparativa se permette di identificare il riferimento concreto, sia pure implicito, a un concorrente o ai beni o servizi da lui offerti.

20. - Poco importa, in tale contesto, che il riferimento ad un tipo di prodotto possa, tenuto conto delle circostanze del caso e soprattutto della struttura del mercato di cui trattasi, permettere l'identificazione di un numero più ampio di concorrenti o di beni o servizi offerti da concorrenti.

21. - Un'interpretazione letterale dell'art. 2, punto 2 *bis*, della direttiva che limiti l'identificazione a un unico concorrente dell'operatore pubblicitario o a beni e servizi di un unico concorrente sarebbe incompatibile con una definizione ampia della pubblicità comparativa e, per questa via, contraria alla costante giurisprudenza della Corte.

22. - Spetta di volta in volta ai giudici nazionali valutare, alla luce di tutti gli elementi della fattispecie, se una pubblicità consenta ai consumatori di identificare, esplicitamente o implicitamente, nella loro individualità, una o più imprese determinate o i relativi beni o servizi.

23. - A tal fine i detti organi giurisdizionali devono prendere in considerazione le presumibili aspettative del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenze Pippig Augenoptik, citata, punto 55, e 19 settembre 2006, causa C-356/04, Lidl Belgium, *Racc.* pag. I-8501, punto 78).

24. - Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 2, punto 2 *bis*, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che può essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, a un tipo di prodotto, e non a un'impresa o a un prodotto determinati, se permette di identificare concretamente tale impresa o i beni da essa offerti. La circostanza che il messaggio pubblicitario renda possibile identificare nella loro individualità un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi ch'essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità.

Sulla seconda questione

25. - La seconda questione pregiudiziale si articola in tre quesiti.

26. - In primo luogo il giudice nazionale chiede, in sostanza, se, per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità sussista un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 *bis*, della direttiva, si possa prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa. In secondo luogo, per il caso di una risposta negativa a tale quesito, interroga la Corte circa la pertinenza di taluni criteri di verifica del detto rapporto di concorrenza, segnatamente l'analisi dello stato attuale e prognostico dei mercati e delle abitudini di consumo, la limitazione del territorio comunitario a quello in cui la pubblicità è diffusa e l'intercambiabilità dei beni oggetto del confronto, intercambiabilità che dipende dal tipo di prodotto astrattamente considerato o dalle caratteristiche e dall'immagine che l'operatore pubblicitario intende imprimergli. In terzo luogo il giudice del rinvio domanda se tali criteri e quelli da utilizzare per determinare se il confronto soddisfa la condizione enunciata all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), della direttiva siano identici.

Sul primo quesito

27. - Come risulta dall'art. 2, punto 2 *bis*, della direttiva, l'elemento specifico della nozione di pubblicità comparativa è costituito dall'identificazione di un «concorrente» dell'operatore pubblicitario o dei beni e/o servizi da lui offerti.

28. - Per definizione, le imprese sono «concorrenti» se offrono sul mercato beni o servizi intercambiabili.

29. - È proprio per questo che l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), della direttiva pone come condizione di liceità della pubblicità comparativa che essa confronti beni o servizi che soddisfano

gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.

30. - Come la Corte ha già avuto modo di affermare, se i prodotti soddisfano, in una certa misura, bisogni identici, si deve ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca (sentenze 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione/Regno Unito, *Racc.* pag. 417, punto 14, e 9 luglio 1987, causa 356/85, Commissione/Belgio, *Racc.* pag. 3299, punto 10).

31. - Occorre pertanto risolvere il primo quesito della seconda questione dichiarando che, per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa che è identificata nella pubblicità sussista un rapporto di concorrenza, non si può prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa.

Sul secondo quesito

32. - Come si osservava al punto 28 della presente sentenza, perché esista un rapporto di concorrenza tra imprese, i beni che esse offrono devono presentare un certo grado di sostituibilità reciproca.

33. - La valutazione concreta di tale grado di sostituibilità, che compete ai giudici nazionali e va condotta alla luce degli obiettivi della direttiva e dei principi enucleati nella giurisprudenza della Corte, presuppone la verifica dei criteri per accertare un rapporto di concorrenza tra almeno una parte della gamma di prodotti offerti dalle imprese interessate.

34. - A tale riguardo è importante ricordare che, ai sensi del secondo «considerando» della direttiva 97/55, la pubblicità comparativa contribuisce a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili e a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori.

35. - Secondo una giurisprudenza costante, le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa (citare sentenze Toshiba Europe, punto 37, Pippig Augenoptik, punto 42, e Lidl Belgium, punto 22).

36. - Più in particolare, per determinare la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra i prodotti, la Corte ha considerato che occorre prendere in considerazione non soltanto lo stato attuale del mercato, ma anche le possibilità di evoluzione nel contesto della libera circolazione delle merci su scala comunitaria e le nuove potenzialità di sostituzione fra prodotti che l'intensificazione degli scambi può mettere in luce (sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 6).

37. - La Corte ha altresì precisato che, per misurare il grado di sostituibilità possibile, non ci si può limitare alle abitudini di consumo presenti in uno Stato membro o in una regione determinata. In effetti, tali abitudini, variabili essenzialmente nel tempo e nello spazio, non possono essere considerate un dato immutabile (sentenza Commissione/Regno Unito, citata, punto 14).

38. - Nella fattispecie, si deve constatare che i giudici nazionali chiamati a verificare se esista un rapporto di concorrenza tra le imprese in vista dell'eventuale applicazione delle norme in tema di pubblicità comparativa esercitano le loro competenze sulla parte del territorio comunitario in cui le imprese hanno sede. È in tale territorio che, per mezzo della pubblicità, un'impresa cerca di influenzare le scelte d'acquisto dei consumatori, mettendo in evidenza i pregi dei propri prodotti.

39. - In tale contesto, i rapporti di concorrenza in questione devono essere analizzati in relazione al mercato in cui la pubblicità comparativa è diffusa. Ciò richiede, tuttavia, un'analisi evolutiva delle abitudini di consumo e non può essere affatto escluso che le modifiche di tali abitudini constatate in uno Stato dispieghino i loro effetti anche in altri Stati membri; i giudici nazionali ne dovranno perciò tener conto per valutare le eventuali ripercussioni di tali modifiche di abitudini nel proprio Stato.

40. - Inoltre, visto che l'intercambiabilità dei prodotti poggia, in sostanza, sulle scelte d'acquisto dei consumatori, si deve constatare che, nella misura in cui tali scelte possono mutare in funzione dei pregi che questi ultimi riconoscono ai beni e ai servizi offerti, le caratteristiche concrete dei prodotti che la pubblicità intende promuovere, aggiunte a una valutazione *in abstracto* dei tipi di prodotto, vanno considerate elementi pertinenti per la valutazione del grado di sostituibilità

reciproca.

41. - Ciò vale *a fortiori* per l'immagine che l'operatore commerciale intende imprimere ai propri prodotti, che costituisce uno degli elementi determinanti per l'evoluzione delle scelte dei consumatori.

42. - Alla luce di quanto precede, occorre risolvere il secondo quesito della seconda questione dichiarando che, per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa identificata nella pubblicità sussista un rapporto di concorrenza, devono essere considerati:

- lo stato attuale dei mercati e delle abitudini di consumo, nonché le loro possibilità di evoluzione;
- la parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa, ma anche, se necessario, gli effetti che sul mercato nazionale considerato può avere l'evoluzione delle abitudini di consumo constatate in altri Stati membri, e
- le caratteristiche del prodotto che l'operatore pubblicitario intende promuovere e l'immagine che intende imprimergli.

Sul terzo quesito

43. - Nel contesto dell'armonizzazione comunitaria della pubblicità comparativa gli artt. 2, punto 2 *bis*, e 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), della direttiva assolvono funzioni differenti.

44. - L'art. 2, punto 2 *bis*, fissa, infatti, i criteri per definire la nozione di pubblicità comparativa, delimitando in tal modo l'ambito di applicazione della direttiva. L'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), enuncia una delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa, richiedendo che i beni concorrenti oggetto di confronto soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi, vale a dire che essi presentino un grado sufficiente di intercambiabilità per il consumatore (sentenza *Lidl Belgium*, citata, punto 26).

45. - Come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 93 delle conclusioni, se tali criteri fossero identici, l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), sarebbe privo di qualsiasi effetto utile, in quanto ogni pubblicità qualificabile come comparativa ai sensi del detto art. 2, punto 2 *bis*, non potrebbe mai porsi in contrasto con la condizione di liceità in questione.

46. - Vero è che le due disposizioni della direttiva sono molto simili.

47. - Tuttavia, mentre la definizione di pubblicità comparativa offerta all'art. 2, punto 2 *bis*, presuppone l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra imprese, tale che al riguardo è sufficiente verificare se i beni ch'esse offrono presentano, in linea generale, una certa intercambiabilità, la condizione enunciata all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), della medesima direttiva richiede una valutazione individuale e concreta dei beni oggetto specifico del confronto nel messaggio pubblicitario al fine di concludere eventualmente per una loro effettiva sostituibilità.

48. - Si deve osservare che i criteri stabiliti ai punti 36-41 della presente sentenza si applicano *mutatis mutandis* all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), della direttiva.

49. - Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere il terzo quesito della seconda questione dichiarando che i criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2, punto 2 *bis*, della direttiva e quelli per verificare se il confronto soddisfa la condizione enunciata all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *b*), della stessa non sono identici.

Sulla terza questione

50. - Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente determinato o i beni che esso offre, sia già illecita *ex art.* 3 *bis*, n. 1, della direttiva o se, in secondo luogo, la sua liceità debba essere valutata alla luce di altre disposizioni nazionali, anche se, per ipotesi, meno favorevoli per i consumatori o per le imprese che offrono il tipo di prodotto cui la pubblicità si riferisce.

51. - Come risulta dai punti 17-19 della presente sentenza, l'identificazione, in un messaggio pubblicitario, di un concorrente dell'operatore pubblicitario o dei relativi beni o servizi costituisce una *condicio sine qua non* affinché il messaggio possa essere considerato pubblicità comparativa e rientrare, così, nell'ambito di applicazione della direttiva.

52. - Ne consegue che le condizioni di liceità della pubblicità

comparativa, quali enumerate all'art. 3 *bis*, n. 1, della direttiva, valgono unicamente per i messaggi pubblicitari di tipo comparativo.

53. - L'eventuale illiceità di una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non rientra nell'ambito della pubblicità comparativa e non può, pertanto, essere valutata in base all'art. 3 *bis*, n. 1, della direttiva.

54. - Le condizioni di liceità di una tale pubblicità devono essere dunque verificate alla luce di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, in particolare di quelle della direttiva sulla pubblicità ingannevole.

55. - Una siffatta valutazione sarà necessariamente fondata su criteri diversi da quelli che verificano la liceità della pubblicità comparativa e prescindere dal grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti che possa risulterne.

56. - Ne discende che occorre risolvere la terza questione dichiarando quanto segue:

- in primo luogo, una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non è illecita ai sensi dell'art. 3 *bis*, n. 1, della direttiva;

- in secondo luogo, la liceità di una tale pubblicità dev'essere valutata sulla base di altre disposizioni di diritto nazionale o, eventualmente, di diritto comunitario, anche se dovesse risulterne un minore grado di tutela dei consumatori o delle imprese concorrenti.

Sulla quarta questione

57. - Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se dall'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *f*), della direttiva discenda l'illiceità di ogni confronto che rapporti prodotti privi di denominazione d'origine a prodotti che ne sono provvisti.

58. - Ai sensi dell'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *f*), della direttiva, la pubblicità comparativa per prodotti recanti denominazione di origine è lecita a condizione che si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione.

59. - Dal dodicesimo 'considerando' della direttiva 97/55 risulta che l'obiettivo di questa condizione di liceità della pubblicità comparativa è di tener conto delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, in particolare del suo art. 13, inteso a tutelare le denominazioni registrate contro pratiche abusive.

60. - Tra tali pratiche, detto art. 13, n. 1, elenca in particolare l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione e la sua usurpazione, imitazione o evocazione.

61. - Se la condizione di liceità della pubblicità comparativa prevista all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *f*), della direttiva valga anche nel caso in cui il messaggio rapporti un prodotto privo di denominazione d'origine a uno che ne è invece provvisto va stabilito, in primo luogo, alla luce degli obiettivi della direttiva.

62. - Come si ricordava al punto 34 della presente sentenza, la pubblicità comparativa contribuisce a mettere in evidenza in maniera oggettiva i pregi dei diversi prodotti a confronto e a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori. A termini del quinto 'considerando' della direttiva 97/55, la pubblicità comparativa che confronti caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse.

63. - È giurisprudenza costante che le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa (v. punto 35 della presente sentenza).

64. - In secondo luogo, l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *f*), della direttiva dev'essere letto congiuntamente all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *g*), della stessa.

65. - Ai sensi di quest'ultima disposizione, la pubblicità comparativa è lecita se non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti.

66. - L'effetto utile della disposizione sarebbe in parte compromesso se fosse vietato comparare prodotti privi di denominazione d'origine con prodotti che invece recano tale denominazione.

67. - Nell'ipotesi di un tale divieto, infatti, il rischio che un operatore pubblicitario illegittimamente benefici di una deno-

minazione d'origine di un prodotto concorrente sarebbe *ipso facto* escluso, poiché il prodotto di cui la pubblicità promuove i pregi dovrebbe presentare necessariamente la stessa denominazione d'origine del suo concorrente.

68. - Al contrario, in tutti i casi in cui il messaggio pubblicitario destinato a promuovere un prodotto senza denominazione d'origine intendesse trarre indebito vantaggio dalla denominazione d'origine di un prodotto concorrente troverebbe applicazione l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. g), della direttiva.

69. - Nel procedere a questa valutazione occorre accertare, in particolare, se lo scopo della pubblicità sia unicamente distinguere i prodotti dell'operatore pubblicitario da quelli del suo concorrente e, quindi, mettere obiettivamente in rilievo le differenze (sentenze Toshiba Europe, citata, punto 53, e 23 febbraio 2006, causa C-59/05, Siemens, *Racc.* pag. I-2147, punto 14).

70. - Se tutte le altre condizioni di liceità della pubblicità comparativa sono soddisfatte, una tutela delle denominazioni d'origine che finisse col vietare categoricamente raffronti tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti sarebbe ingiustificata e non troverebbe fondamento nelle disposizioni dell'art. 3 *bis*, n. 1, lett. f), della direttiva.

71. - Siccome, poi, tale divieto non risulterebbe espressamente dal testo dell'art. 3 *bis*, n. 1, lett. f), della direttiva, per affermarlo per principio occorrerebbe limitare la portata della pubblicità comparativa con un'interpretazione estensiva della condizione di liceità suddetta. Ma ciò sarebbe contrario alla costante giurisprudenza della Corte (v. punto 63 della presente sentenza).

72. - Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. f), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito.

(*Omissis*)

(1) TRA BIRRA E CHAMPAGNE E PUBBLICITÀ COMPARATIVA E INGANNEVOLE.

La fattispecie sottoposta al giudizio interpretativo della Corte trae origine da una controversia insorta tra il *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (CIVC) e la società francese *Veuve Clicquot Ponsardin SA*, da un lato, e la società belga *De Landtsheer SA*, dall'altro, in merito alle pratiche pubblicitarie utilizzate da questa per la commercializzazione della birra denominata «Malheur Brut Reserve».

Tale birra, lanciata sul mercato nel corso del 2001, è stata realizzata con un metodo che s'ispira a quello di elaborazione del vino champagne e con il quale la società produttrice intendeva conferirle il «carattere di prodotto eccezionale» (1); pertanto, sulla bottiglia, sul *dépliant* appeso al collo di essa e sull'imballaggio di cartone della birra comparivano, fra le altre, le diciture «Brut Réserve» (2), «La première bière brut au monde», «Bière blonde à la méthode traditionnelle» e «Reims-France», nonché un riferimento ai vignaioli di *Reims* e di *Épernay* (Francia). Nella presentazione del prodotto, inoltre, la società belga non solo utilizzava l'espressione «Champagnebier» per far capire che si trattava di una

birra fabbricata col metodo *champenois*, ma vantava l'originalità della nuova birra *Malheur* evocando le caratteristiche del vino spumante e, in particolare, quelle dello champagne (3).

Nel maggio del 2002 il CIVC e la *Veuve Clicquot Ponsardin SA* citavano la *De Landtsheer* dinanzi al Tribunale commerciale di Nivelles (Belgio) allo scopo di far cessare l'uso delle suddette diciture, considerate, a loro avviso, non solo ingannevoli, ma anche illecite ai sensi della normativa sulla pubblicità comparativa (direttiva 84/450 del 10 settembre 1984, *concernente la pubblicità ingannevole e comparativa*).

Con sentenza del 26 luglio 2002 detto Tribunale condannava la società belga ad interrompere qualsiasi uso dell'indicazione «Méthode traditionnelle», della denominazione d'origine «Champagne» e dell'indicazione geografica «Reims-France», nonché ogni riferimento ai vignaioli di *Reims* e di *Épernay* e al metodo di fabbricazione dello champagne. Il ricorso del CIVC e della *Veuve Clicquot* veniva respinto, invece, per quanto riguardava l'utilizzo delle diciture «Brut», «Réserve», «Brut Réserve» e «La première bière brut au monde».

Pur dichiarando di rinunciare all'utilizzo della denominazione d'origine «Champagne» nell'espressione «Champagnebier», la *De Landtsheer* ha proposto appello avverso detta sentenza relativamente agli altri punti della controversia.

D'altro canto, anche il CIVC e la *Veuve Clicquot*, insoddisfatte dell'esito della causa, hanno proposto appello incidentale in merito all'utilizzo delle diciture «Brut», «Réserve», «Brut Réserve» e «La première bière brut au monde».

La Corte d'appello di Bruxelles ha deciso, allora, di sospendere il giudizio e di sottoporre al giudice comunitario diverse questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva 84/450/CEE (4).

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in base alla direttiva 84/450 possa essere considerato pubblicità comparativa il riferimento, in un messaggio pubblicitario, soltanto ad un *tipo di prodotto* e non ad un'impresa o ad un prodotto determinati (5).

La Corte, sposando una lettura estensiva dell'art. 2, punto 2 *bis* e richiamando un orientamento giurisprudenziale costante (6) secondo cui può essere considerata *pubblicità comparativa* non solo la pubblicità che faccia *espresso riferimento* ad un concorrente o ai beni o ai servizi da questo offerti, ma anche quella in cui tale riferimento sia *implicito*, risolve la questione in senso affermativo: può integrare gli estremi del messaggio pubblicitario comparativo anche un messaggio che si riferisca, implicitamente, ad un tipo di prodotto, purché tale riferimento permetta l'identificazione del soggetto o del bene/servizio concorrente nella sua *individualità*. Tale valutazione spetta ai giudici nazionali, i quali dovranno, appunto, stabilire, di volta in volta, se una determinata pubblicità permetta al «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» di identificare, nella loro individualità, una o più imprese determinate o i relativi beni o servizi.

È, invece, irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità, la circostanza

(1) V. punto 8 della sentenza.

(2) Il termine «Brut» indica, normalmente, uno spumante privo, o quasi, di zuccheri in analogia al termine «secco» che si utilizza per i vini.

(3) V. punto 9 della sentenza.

(4) Tale direttiva, a partire dal dicembre 2007, sarà sostituita dalla direttiva 2006/114 approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2006.

(5) «Se integrano una pubblicità comparativa anche i messaggi pubblicitari in cui l'operatore pubblicitario si limita a far riferimento ad un tipo di prodotto, nel senso che in tale ipotesi il messaggio alluderebbe a tutte le imprese che offrono quel tipo di prodotto e che ciascuna di esse potrebbe presumersi identificata».

(6) V. sentenze 25 ottobre 2001, causa C-112/99 e 8 aprile 2003, causa C-44/01.

che, in concreto, possa essere identificato come riferimento del messaggio pubblicitario un numero più ampio di concorrenti o di beni e servizi che essi offrono.

Ma – e veniamo alla seconda questione interpretativa – occorre capire, ai fini del giudizio, se sussista o meno, tra i due prodotti in questione, un *rapporto di concorrenza*.

In particolare, il giudice nazionale pone tre differenti quesiti in merito: chiede, innanzitutto, se, per il riscontro di un rapporto di concorrenza tra operatore pubblicitario e impresa cui questo fa riferimento nella pubblicità, sia possibile prescindere dalla considerazione dei beni o servizi offerti da tale impresa. In caso di risposta negativa, interroga la Corte circa la pertinenza di certi criteri di verifica dell'esistenza del rapporto di concorrenza, in particolare, l'analisi dello stato attuale e prognostico dei mercati e delle abitudini di consumo, la limitazione del territorio comunitario a quello in cui la pubblicità è diffusa e l'intercambiabilità dei beni oggetto del raffronto. Infine, il giudice belga chiede se tali criteri e quelli da utilizzare per determinare se il confronto soddisfi la condizione enunciata all'art. 3 *bis*, n. 1, lett. b), siano identici.

In merito al primo quesito la risposta della Corte è ovviamente negativa, poiché, per definizione, le imprese sono *concorrenti* non di per sé, ma se offrono sul mercato beni o servizi *intercambiabili*, tanto che la direttiva stessa pone come condizione di liceità della pubblicità comparativa che essa confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.

Quanto al secondo quesito, il giudice europeo ricorda che la valutazione del *grado di sostituibilità* dei prodotti comparati spetta al giudice nazionale in base a determinati criteri; egli dovrà prendere in considerazione non soltanto lo stato attuale del mercato, ma anche le possibilità di evoluzione nel contesto della libera circolazione delle merci su scala comunitaria; non dovrà limitarsi alla valutazione delle abitudini di consumo presenti in uno Stato membro o in una regione, perché esse mutano nel tempo e nello spazio, ma anche, se necessario, degli effetti che sul mercato nazionale può avere l'evoluzione delle abitudini di consumo constatate in altri Stati membri; dovrà, inoltre, tener conto delle caratteristiche concrete del prodotto che la pubblicità intende promuovere e l'immagine che intende imprimergli.

In terzo luogo, la Corte evidenzia le differenti funzioni cui assolvono gli artt. 2, punto 2 *bis*, e 3 *bis*, n. 1, lett. b) della direttiva e spiega come il criterio per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza ai sensi della prima delle due norme citate presupponga, in linea generale, un certo grado di intercambiabilità tra i beni, mentre il criterio di cui all'art. 3 *bis* richieda una valutazione individuale e concreta dei beni oggetto specifico del confronto nel messaggio pubblicitario, valutazione che permetta di concludere per una loro effettiva sostituibilità o meno.

Con la terza questione interpretativa il giudice del rinvio chiede alla Corte se una pubblicità che faccia riferimento ad un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente determinato o i beni da questo offerti, sia comunque illecita ai sensi dell'art. 3 *bis*, n. 1 o se, invece, la sua liceità vada valutata alla luce di altre disposizioni.

Il giudice comunitario mette in evidenza come l'*identificazione di un concorrente* sia una condizione

necessaria affinché si possa parlare di pubblicità comparativa; nel caso in cui questo non avvenga e non ci sia, quindi, comparazione, la pubblicità non potrà essere considerata *comparativa* e non rientrerà nel campo d'applicazione dell'art. 3 *bis*. L'eventuale illiceità di una pubblicità che faccia riferimento a un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente o i beni da lui offerti, non rientra nell'ambito della pubblicità comparativa, quanto piuttosto in quello della *pubblicità ingannevole*.

La quarta questione, infine, attiene ai messaggi pubblicitari, tra quelli utilizzati dalla società belga, che contengono riferimenti più o meno espliciti allo champagne, prodotto che gode dell'omonima denominazione di origine, protetta dalla regolamentazione comunitaria; la questione pregiudiziale riguarda, in particolare, l'interpretazione dell'art. 3 *bis*, n. 1, lett. f) della direttiva in base alla quale la pubblicità comparativa è lecita quando, «per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione».

La Corte sostiene che la norma non va interpretata in maniera letterale, ma alla luce, in generale, degli *obiettivi della direttiva* – mettere in evidenza in maniera oggettiva i pregi dei diversi prodotti a confronto, stimolare la concorrenza tra fornitori di beni e servizi nell'interesse dei consumatori, informare questi ultimi sulle «caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative» (7) dei prodotti comparati – e, in particolare, della *lettera successiva* del medesimo articolo [art. 3 *bis*, n. 1, lett. g)] in base alla quale la pubblicità comparativa è lecita se non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alla *denominazione di origine* di prodotti concorrenti.

Ora, una tutela delle denominazioni d'origine che finisse col vietare categoricamente qualunque raffronto tra prodotti privi di denominazione e prodotti che ne sono provvisti – se tutte le altre condizioni di liceità della pubblicità comparativa sono soddisfatte – sarebbe non solo ingiustificata, ma svuoterebbe di senso anche la disposizione di cui alla lett. g); pertanto, conclude la Corte, occorre risolvere la questione dichiarando che l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. f) della direttiva deve essere interpretato nel senso che non ogni raffronto tra prodotti privi e prodotti provvisti di denominazione d'origine è illecito.

La sentenza sopra esposta, dunque, se per un verso conferma una giurisprudenza costante in base alla quale *le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso ad essa più favorevole*, per altro verso vi aggiunge un elemento importante di novità. Contrariamente a quanto potrebbe dedursi dal testo della direttiva sulla pubblicità comparativa [e, in particolare, dal suo art. 3 *bis*, n. 1, lett. f)], la Corte conclude che, a determinate condizioni, la comparazione tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è lecita.

Al di là di questo, però, le questioni interpretative sottoposte al vaglio della Corte ci suggeriscono alcuni spunti di riflessione su cui fermiamo brevemente l'attenzione.

In primo luogo, sul labile confine che spesso intercorre tra le due principali forme di comunicazione del mercato: l'*etichettatura* e la *pubblicità*. Come noto, il

(7) Cfr. punto 62 della sentenza.

legislatore comunitario, nell'opera d'armonizzazione relativa alla commercializzazione dei prodotti alimentari, ha riunito in un unico strumento normativo le regole inerenti l'una e l'altra attività; la direttiva 2000/13, infatti, disciplina assieme il «ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità» (8).

Ebbene, tali attività sembrano rimanere ben distinte fino ad un certo punto, per poi, invece, sovrapporsi fino a confondersi. In altre parole, mentre è facile affermare che siamo sicuramente nel campo dell'etichettatura tutte le volte che ci riferiamo alle indicazioni che obbligatoriamente vanno apposte sull'etichetta del prodotto (art. 3) e che assolvono al compito fondamentale d'informare i consumatori sulle principali caratteristiche del bene che si va ad acquistare (9), più difficile è distinguere l'etichettatura volontaria dalla pubblicità: in entrambi i casi è l'imprenditore a scegliere di comunicare un'informazione *in più* e lo fa nel rispetto della medesima regola della *non ingannevolezza*. L'art. 2, par. 1 della direttiva, infatti, dopo aver stabilito che l'etichettatura (e le relative modalità di realizzazione) «non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente» (10), aggiunge, al comma 3, che «i divieti e le limitazioni (...) valgono anche per a) la *presentazione* dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti; b) la *pubblicità*».

Nel caso in esame, la causa principale verte su una pluralità di comunicazioni riconducibili all'impresa belga, comunicazioni che il giudice del rinvio ritiene tutte di carattere pubblicitario tanto da porsi solamente il problema della loro eventuale natura comparativa; spettando la valutazione in merito solo al giudice nazionale, la questione della natura delle menzioni utilizzate per la commercializzazione della birra *Malheur* non viene, quindi, presa in considerazione dal giudice comunitario il quale si limita, come noto, a rispondere alle questioni interpretative sottoposte.

A noi sembra che possano qualificarsi come *etichettatura*, seppur volontaria, tutte le indicazioni presenti sulla bottiglia, sul *depliant* appeso al collo della stessa e sull'imballaggio [e, quindi, nel caso specifico le diciture «Brut Réserve», «La première bière brut au monde», «Bière blonde à la méthode traditionnelle» e «Reims-France», nonché il riferimento ai vignaioli di Reims e di Épernay; cfr. punto 11 delle conclusioni dell'avvocato generale (11)] in linea con la definizione fornita dalla direttiva, secondo cui compongono l'etichetta: le menzioni, le

indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli che si riferiscono al prodotto e che figurano su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anelli o fascetta che accompagni tale prodotto o che ad esso si riferisca.

Al contrario, dovrebbero rientrare nel campo della *pubblicità*, le espressioni utilizzate nel contesto della presentazione del prodotto dalla De Landtsheer (l'espressione «Champagnebier»; cfr. punto 12 delle conclusioni avv. gen.), nonché le dichiarazioni rilasciate nelle interviste o in altri contesti e volte a sottolineare l'originalità della birra in questione (ci riferiamo, alle interviste rilasciate dalla società belga ad un quotidiano – «La grande originalità di questa birra è il suo sapore acido, che ricorda chiaramente lo champagne»; «Contrariamente ai vini spumanti, spumeggia a lungo» - e nel corso di alcune trasmissioni televisive – «È fabbricata allo stesso modo dello champagne, eppure è una birra»; cfr. punto 13 conclusioni avv. gen.).

La seconda riflessione riguarda un altro confine dai tratti incerti, quello tra *pubblicità ingannevole* e *pubblicità comparativa* (12). Sebbene, infatti, questa seconda sembri descrivere una fattispecie propria e che rimane ben distinta dalla semplice pubblicità grazie al tratto inequivocabile della *comparazione*, tuttavia la definizione ampia di tale concetto contenuta nella direttiva 84/450 – l'art. 2, infatti, ritiene non necessario un confronto esplicito, ma sufficiente anche un richiamo *implicito* di un concorrente o dei beni da questi offerti – e l'ulteriore suo *allargamento* ad opera della giurisprudenza, finiscono per rendere sempre più sottile la frontiera tra i due generi di pubblicità (13).

Nel caso di specie, la Corte non solo ribadisce l'impostazione fondata su un concetto ampio di pubblicità comparativa, ma vi aggiunge un ulteriore tassello: il fatto che il messaggio pubblicitario contestato faccia riferimento ad un *tipo di prodotto* (lo champagne) e non ad un concorrente in particolare o ai beni da questo offerti, non esclude che questo messaggio possa comunque rientrare nell'ambito d'applicazione della normativa sulla pubblicità comparativa. «Un tale messaggio – si legge al punto 19 della sentenza – può ben integrare una pubblicità comparativa se permette di identificare il riferimento concreto, sia pure implicito, a un concorrente o ai beni o servizi da lui offerti»; se, in altre parole, permette comunque – ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto – di *identificare* un'impresa concorrente nella sua individualità.

Tale valutazione è rimessa al giudice del rinvio, al quale spetterà, appunto, verificare se le menzioni e le

(8) Sull'etichettatura e la pubblicità nel mercato alimentare e sul rapporto controverso tra le due forme di comunicazione, si veda DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, Milano, 2005, in particolare, 334 e ss.

(9) Sull'informazione dei prodotti alimentari si rimanda a ROOK BASILE, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in GERMANO e ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005; CARMIGNANI, *La tutela del consumatore tra comunicazione e informazione*, in GERMANO e ROOK BASILE (a cura di), *op. ult. cit.*; LOSAVIO, *Il consumatore di alimenti nell'Unione europea e il suo diritto ad essere informato*, Milano, 2007.

(10) «1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

î) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento;

ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche. (...).

(11) Conclusioni dell'avv. gen. Mengozzi presentate il 30 novembre 2006.

(12) Sulla pubblicità comparativa nel settore alimentare si veda: DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, cit., 379 e ss.; ID., *La comunicazione pubblicitaria comparativa nel settore agro-alimentare tra verità e suggestione*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 87.

(13) Come si ricorda anche al punto 16 della sentenza in esame «secondo una giurisprudenza costante si tratta di una definizione ampia, che permette di includere tutte le forme di pubblicità comparativa, per cui è sufficiente che sussista un messaggio che faccia, anche implicitamente, riferimento a un concorrente o ai beni o ai servizi da questo offerti perché si abbia pubblicità comparativa (v. sentenze 25 ottobre 2001, causa C-112/99, *Toshiba Europe*, punti 30 e 31, e 8 aprile 2003, causa C-44/01, *Pippig Augenoptik*, punto 35)».

espressioni controverse utilizzate dall'impresa belga nel pubblicizzare la sua birra siano tali da consentire al consumatore medio di identificare una o più imprese determinate che offrono sul mercato il prodotto oggetto di comparazione (lo champagne) (14). E il dubbio che non sia così, che, cioè, tale identificazione non avvenga, sembra già sopravvenire alla mente del giudice nazionale, il quale, come terza questione pregiudiziale, domanda alla Corte se una pubblicità che faccia riferimento ad un tipo di prodotto, senza tuttavia identificare un concorrente determinato, sia comunque da considerarsi illecita ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1 o se, invece, la sua liceità vada valutata alla luce di altre disposizioni.

Giustamente il giudice comunitario ricorda che senza l'identificazione di un concorrente non può esserci comparazione e, di conseguenza, l'eventuale illiceità di una tale pubblicità non andrà valutata in base alle norme sulla pubblicità comparativa, quanto piuttosto a quelle sulla *pubblicità ingannevole*.

E dovrebbe trattarsi di pubblicità ingannevole e non comparativa anche nel caso in cui non sussista, tra le imprese oggetto di comparazione o i cui prodotti siano oggetto di comparazione, un *rapporto di concorrenza*. D'altronde, la definizione di pubblicità comparativa contenuta nella direttiva espressamente prevede che oggetto del confronto siano imprese concorrenti o i beni o servizi offerti da imprese concorrenti.

Come ricorda la Corte, le imprese sono «concorrenti» se offrono sul mercato beni o servizi intercambiabili (15); se, cioè, i prodotti offerti presentano un certo grado di *sostituibilità* reciproca.

Anche tale valutazione spetta, però, al giudice del rinvio, sulla base di alcuni criteri indicati nella sentenza stessa e relativi, come già detto, allo stato del mercato e delle abitudini di consumo, al territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa, alle caratteristiche del prodotto (16).

Sarà, dunque, il giudice nazionale, di volta in volta e sulla base di criteri empirici e non privi di un certo margine di discrezionalità (l'*identificazione* da parte del consumatore medio, il *grado di sostituibilità* dei prodotti, ecc.), a dover decidere del carattere ingannevole o comparativo della pubblicità, non permettendo l'incertezza interpretativa del concetto stesso di pubblicità comparativa di stabilire, preventivamente, cosa ricada e cosa non ricada sotto tale disciplina.

L'ultimo punto su cui è opportuno spendere qualche parola, riguarda la quarta questione pregiudiziale e, dunque, specificamente il problema del rapporto tra un prodotto tutelato da un'*indicazione geografica* e uno privo di siffatta tutela.

Come si è detto, il giudice europeo, allontanandosi apparentemente dalla lettera dell'art. 3 bis, n. 1, lett. f) della direttiva secondo cui la pubblicità comparativa è lecita quando «per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione» (17), conclude sostenendo che, se tutte le altre condizioni di liceità della pubblicità comparativa sono soddisfatte, una tutela delle denominazioni d'origine che finisse col vietare categoricamente qualunque raffronto tra prodotti privi di denominazione e prodotti che ne sono provvisti sarebbe ingiustificata (18).

In realtà la posizione della Corte non sconfessa la validità della norma citata, ma ne restringe il campo d'applicazione ai soli prodotti con denominazione d'origine, il che equivale a dire che la condizione di liceità prevista alla lett. f) dell'art. 3 bis, n. 1, non vale nel caso in cui il messaggio rapporti un prodotto con denominazione d'origine ad uno che ne è invece sprovvisto (19).

E, infatti, a conferma della validità di tale interpretazione, la Corte ricorda che la lett. g) del medesimo articolo, ammettendo come lecita la pubblicità comparativa che non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti (20), implicitamente ammette, seppur a determinate condizioni, il confronto tra un prodotto recante denominazione d'origine e un prodotto che ne è sprovvisto.

Stando alla sentenza, dovremmo, allora, concludere per l'impossibilità di comparare prodotti con denominazioni d'origine diverse [Chianti e Barolo, ad esempio (21)] e, al contrario, per la liceità della comparazione tra prodotti che godono dello stesso segno distintivo territoriale [tra Chianti Frescobaldi e Chianti Antinori (22)], ma anche tra un prodotto con denominazione d'origine e uno che ne sia sprovvisto.

Ora, se il primo divieto può giustificarsi con l'alto grado di specificità impresso a tali prodotti dal territorio d'origine, specificità che li rende *unic*, non sostituibili tra loro e, dunque, incomparabili (23), non si capisce perché la stessa unicità non valga nei confronti di un

(14) Il CIVC e Veuve Clicquot hanno sostenuto in udienza che il riferimento ad un prodotto avente denominazione di origine fosse di per sé sufficiente a premettere l'identificazione richiesta dall'art. 2 grazie al numero definito di operatori economici abilitati ad utilizzare una denominazione d'origine. Cfr. punti 52 e 54 delle conclusioni dell'avv. gen.

(15) Cfr. punto 28 della sentenza.

(16) La comparazione dovrebbe quindi essere ammessa per beni succedanei o dello stesso genere e che occupano il medesimo segmento di mercato. A noi sembra che l'ingente differenza di prezzo tra la birra e lo champagne valga da sola ad escludere la possibilità di intercambiabilità o sostituibilità tra i due prodotti, ma lasciamo tali valutazioni al giudice belga.

(17) La norma – spiega la Corte ai punti 59 e 60 della sentenza – tiene conto delle disposizioni del regolamento 2081/92 (ora sostituito dal 510/2006) e in particolare del suo art. 13, inteso a tutelare le denominazioni registrate contro pratiche abusive e, in specie, l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione e la sua usurpazione, imitazione o evocazione.

(18) «Siccome, poi, – aggiunge la Corte – tale divieto non risulterebbe espressamente dal testo dell'art. 3 bis, n. 1, lett. f), della direttiva, per affermarlo per principio occorrerebbe limitare la portata della pubblicità comparativa con un'interpretazione estensiva della condizione di liceità suddetta. Ma ciò sarebbe contrario alla costante giurisprudenza della Corte»: cfr. punto 71 della sentenza.

(19) Cfr. punto 61 della sentenza: «se la condizione di liceità della pubblicità comparativa prevista all'art. 3 bis, n. 1, lett. f) della direttiva valga *anche* (il corsivo è nostro) nel caso in cui il messaggio rapporti un prodotto privo di denominazione d'origine a uno che ne è invece provvisto va stabilito, in primo luogo, alla luce degli obiettivi della direttiva».

(20) Art. 3 bis, n. 1: «Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa (...) lett. g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti». La norma è riprodotta in maniera identica dall'art. 4, lett. f) della direttiva 2006/114.

(21) Gli esempi sono di GERMANÒ e ROOK BASILE, *Diritto agrario*, in AJANI e BIENACCHIO (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2006, 274 e 275, in particolare nota 96.

(22) V. nota precedente.

(23) Cfr. sul punto GERMANÒ e ROOK BASILE, *Diritto agrario*, cit., 275. Riguardo alla norma in esame, gli Autori sostengono che potrebbe trarsi la conclusione che «essa escluda dalla pubblicità comparativa tutti i prodotti recanti indicazioni geografiche, tranne nel caso in cui si riferiscano allo stesso territorio, comunque richiamato. Si tratta di un fatto non di poco momento, se si considera che la pubblicità comparativa è un importante approdo nel percorso normativo dell'informazione sul mercato. Così, per i prodotti aventi richiami geografici la comparazione è lecita solo se avviene tra prodotti aventi la medesima denominazione geografica (...). Siffatta disciplina denuncia più d'ogni altra cosa l'ambivalenza della denominazione geografica quale strumento di comunicazione, ora con funzione informativo-descrittiva, ora con altra di tipo concorrenziale. L'impossibilità di comparare prodotti come Chianti e Barolo, ancorché in entrambi i casi *prima facie* potrebbe sembrare che si tratti di prodotti che concorrono a soddisfare lo stesso bisogno, risponde invece al principio della specificità e dell'unicità della merce che la denominazione geografica tende a circoscrivere».

prodotto *normale*, privo di siffatta tutela; per dirla con l'avv. gen. Mengozzi – che arriva a conclusioni diverse da quelle della Corte di giustizia (24) – «non [si vede] il senso del divieto di un confronto tra, ad esempio, il formaggio “Grana Padano” ed il formaggio “Parmigiano Reggiano”, aventi entrambi denominazioni d'origine protette, in assenza di un contestuale divieto di un confronto tra uno di questi ed un diverso formaggio privo di denominazione d'origine» (25).

Detto questo, rimane, comunque, da capire se possa attribuirsi alla norma in esame un significato che permetta di conciliare le condizioni di liceità previste alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 3 *bis*. Sebbene, per la verità, la formula utilizzata dal legislatore comunitario non si presti a un'interpretazione diversa da quella letterale, azzardiamo tuttavia un'ipotesi: la norma sulla liceità della comparazione potrebbe forse avere valore nel caso in cui il confronto tra due prodotti si giochi proprio su caratteristiche o elementi in qualche modo legati alla denominazione d'origine stessa; come dire che, quando il confronto si basa su una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, non rileva, ai fini della liceità del confronto stesso, il fatto che si tratti di prodotti con o senza denominazione d'origine, con o senza la stessa denominazione; ma tale ultima condizione potrebbe tornare a valere nel caso in cui gli elementi del confronto riguardino specificamente una di quelle caratteristiche comuni derivanti dal fatto di produrre nella stessa zona geografica e dal rispetto del medesimo disciplinare di produzione, dal fatto, cioè, di appartene-

re a quel definito gruppo di produttori che possono fregiarsi della stessa denominazione d'origine.

A prescindere da queste riflessioni e a prescindere dalla considerazione in merito al carattere della pubblicità sottoposta a giudizio – se sia, cioè, comparativa o ingannevole – a noi sembra che nel caso in esame, la tutela offerta dal regolamento 510/2006 ai prodotti che godono di un'indicazione geografica sarebbe stata sufficiente a vietare l'utilizzo, da parte della società belga, per lo meno di tutte quelle espressioni che evocano l'indicazione protetta «Champagne». Come noto, infatti, l'art. 13 del regolamento garantisce alle denominazioni registrate una protezione pressoché assoluta nel senso che esse sono tutelate non solo contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto che consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta (nel caso in cui i prodotti siano comparabili), ma anche contro qualsiasi usurpazione, imitazione o *evocazione* della stessa, nonché contro qualsiasi altra indicazione ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, utilizzata sulla confezione, sull'imballaggio e nella *pubblicità* (26).

L'utilizzo per scopi commerciali di qualsiasi espressione che evochi l'indicazione protetta *champagne* – nel caso esaminato dalla Corte, il richiamo al nome, al territorio di produzione, ai vignaioli locali, al metodo di produzione – è considerato, quindi, decettivo e pertanto vietato ai sensi del regolamento 510/2006 (27).

Clelia Losavio

(24) L'avvocato generale sostiene, infatti, che l'art. 3 *bis*, n. 1, lett. *f*) vada interpretato nel senso che «il confronto pubblicitario che interessa un prodotto avente denominazione d'origine è lecito solo se operato in relazione ad un altro prodotto avente la stessa denominazione d'origine (punto 125)» e concorda con la Commissione nel ritenere che si tratti di una «precisa scelta del legislatore comunitario che non può essere rimessa in discussione per via interpretativa (punto 124)». Quanto alla portata della norma, egli ritiene che la lett. *f*) non sia altro che una specificazione della condizione di omogeneità del confronto di cui alla lett. *b*); tale norma intende, infatti, «precisare che un confronto tra un bene che ha una denominazione d'origine e un bene che ne è sprovvisto o un confronto tra beni provvisti di diversa denominazione d'origine non può essere considerato un confronto omogeneo (punto 121)»; «si tratta dunque di una sorta di presunzione di non omogeneità del confronto volta a realizzare una tutela rafforzata dei prodotti provvisti di denominazione d'origine contro i confronti pubblicitari e a completare la tutela degli stessi prodotti derivante da altre disposizioni di diritto comunitario (punto 122)».

(25) Punto 119 delle conclusioni dell'avvocato generale. Si veda, anche, la nota di GONZALEZ VAQUE, *Sobre la licitud de la publicidad comparativa referente a productos con denominación de origen: las paradojas de la sentencia «Malheur Brut Réserve»*, in *ReDeco, Revista electrónica de derecho del consumo y de la alimentación*, n. 14/2007.

(26) Art. 13 (Protezione): «1. Le denominazioni registrate sono tute-

late contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

(27) In questa direzione si era, infatti, mosso il Tribunale commerciale belga che, con sentenza del 26 luglio 2002, aveva condannato la società produttrice di birra ad interrompere qualsiasi uso della denominazione *champagne*, qualsiasi richiamo o evocazione ai territori dove tale prodotto è ottenuto, nonché ogni riferimento al suo metodo tradizionale di produzione.

Indici 2007

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 761
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 765
III - Indice cronologico delle decisioni	» 783
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 786
V - Panorami	» 792

Hanno collaborato alla redazione della rivista

ALBERTO ABRAMI, PRISCILLA ALTILI, GIANFRANCO AMENDOLA, MICHELE ARGANINI,
FERDINANDO ALBISINNI, MARIAROSARIA BASILE, DOMENICO BELLANTUONO,
SILVIA BOLOGNINI, MARCO BORRACCETTI, CRISTIANO BRUNELLI, FRANCESCO BRUNO,
MASSIMO BUSÀ, GIANFRANCO Busetto, GIULIANA CAIRA, GIANFRANCO CALABRIA,
GIUSEPPE CARACCILO, SONIA CARMIGNANI, FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI,
IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI, ANTONINO CORSARO,
LUIGI COSTATO, ALESSANDRA COVIELLO, WANDA D'AVANZO, DOMENICA DE SIMOLA,
STEFANO DI PINTO, FULVIO DI DIO, PAOLO FELICE, GIUSEPPE FERRARA,
NICOLETTA FERRUCCI, VERONICA FIORESE, ANTONIO FONTANA, ANDREA FUSARO,
LUCIANA FULCINITI, LUIGI GARBAGNATI, CARLO GATTA, ALBERTO GERMANÒ,
ALFIO GRASSO, EMANUELE GUERRIERI CIACERI, ANTONINO IACOVIELLO, GUIDO JESU,
DOMENICO LA MEDICA, GIULIANO LEUZZI, CLELIA LOSAVIO, NICOLA LUCIFERO,
ANTONIO MAIO, LORENZO MARCHIONNI, STEFANO MASINI, FRANCESCO MAZZA,
LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, FRANCESCA MENEGAZZI MUNARI,
ORLANDO MERCURIO, PIETRO NERVI, ANTONIO ORLANDO, VANNA ORTENZI,
LORENZA PAOLONI, ENZO PELOSI, MARCELLA PINNA, GIUSEPPE PLATANIA,
AMEDEO POSTIGLIONE, NICOLETTA RAUSEO, EMANUELA REA, VICENTE RODRÌGUEZ FUENTES,
BENEDETTO RONCHI, MONICA SABBATINI, ANNALISA SACCARDO, DAVID SALAMENA,
SANTOLA SARNO, FELICE SCHENA, ENRICO SCOCCINI, GABRIELE SORRENTINO, PAOLO SPALLETTA,
ANGELA R. STOLFI, GIULIANA STRAMBI, PIERO TAMBURINI, ALESSANDRA TOMMASINI,
FABIO TREZZINI, ROBERTO TRIOLA, GIORGIA VENERANDI, FEDERICA ZOLLA

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIANO - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - UGO PETRONIO - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA
MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO
GIUSEPPE DI PAOLO - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO
LORENZA PAOLONI - NICOLETTA RAUSEO - ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: FEDERICA FRONZETTI

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2008

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet*: www.rivistadga.it.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFEDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

ALBERTO ABRAMI: La protezione del paesaggio nella legislazione nazionale e nella legge urbanistica della Regione Toscana	511	VICENTE RODRÍGUEZ FUENTES: La publicidad y presentación de los alimentos. El nuevo Reglamento relativo a las propiedades nutricionales y saludables de los alimentos	148
GIANFRANCO AMENDOLA: Il testo unico ambientale e la nozione di rifiuto. A che punto siamo?	145	BENEDETTO RONCHI: Natura e disciplina dei vincoli paesaggistici	81
SILVIA BOLOGNINI: La definizione giuridica di ambiente: una chimera?	723	MONICA SABBATINI: Ogm e responsabilità per danno all'ambiente	590
SONIA CARMIGNANI: Società agricola e attività connesse	444	FELICE SCHENA: Il riparto di competenze fra Stato e Regioni nel quadro della normativa in materia di aree naturali protette	517
LUIGI COSTATO: Il nuovo diritto agrario comunitario: diritto agrario o diritto ambientale?	577	GIULIANA STRAMBI: Agriturismo e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici	746
FULVIO DI DIO: La partecipazione pubblica nel governo delle acque: le linee guida per una comune strategia europea	152	FABIO TREZZINI: I distretti idrografici per il governo cooperativo delle acque e del suolo: la revisione del d.lgs. 152/2006 in materia ambientale	361
NICOLETTA FERRUCCI: Riflessioni di una giurista sul tema del paesaggio agrario	451	FEDERICA ZOLLA: Tutela della produzione alimentare <i>made in Italy</i> nella normativa penale	505
LUCIANA FULCINTI: Gli usi civici di caccia nei parchi nazionali e regionali	217		
LUIGI GARBAGNATI: I profili fiscali dell'agriturismo	666	OPINIONI E COMMENTI	
ALBERTO GERMANÒ: Del latte e del vino: breve commento a cinque sentenze di giudici diversi	5	OSCAR CINQUETTI: L'equo canone in agricoltura: ai limiti dell'assurdo!	91
ALBERTO GERMANÒ: Il diritto dell'alimentazione tra imprenditori e consumatori che chiedono e legislatori e giudici che rispondono	653	OSCAR CINQUETTI: S.O.S. per le Sezioni specializzate agrarie ...	750
ALFIO GRASSO: Note sulla Camera nazionale arbitrale in agricoltura	661	STUDI E DOCUMENTI	
CLELIA LOSAVIO: Alimenti non sicuri e tutela della salute: il potere residuale degli Stati membri tra libera circolazione delle merci (artt. 28 e 30) e armonizzazione (art. 95)	369	PATRIZIA MAZZA: Aggressività dei cani e incolumità pubblica	380
PIETRO MAGNO: Le linee comunitarie per lo sviluppo dell'agricoltura nel periodo 2007-2013	226	NOTE A SENTENZA	
STEFANO MASINI: Prime note sulla disciplina europea delle indicazioni nutrizionali e sulla salute	73	ALBERTO ABRAMI: Attività agricola e tutela paesaggistica	39
STEFANO MASINI: I <i>mercatali</i> (mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta)	289	ALBERTO ABRAMI: L'art. 9 della Costituzione e la tutela degli alberi lungo il confine divisorio della proprietà	161
ORLANDO MERCURIO: Osservazioni sulla sicurezza alimentare, prodotti agricoli e responsabilità civile	433	ALBERTO ABRAMI: Vincolo paesaggistico e reato di pericolo	258
PIETRO NERVI: L'attualità della gestione patrimoniale delle terre di collettivo godimento	738	ALBERTO ABRAMI: Vincolo idrogeologico e garanzie sanzionatorie	399
LORENZA PAOLONI: Nomi generici e denominazioni d'origine: il caso della mozzarella di bufala	295	PRISCILLA ALTILI: La coesistenza tra colture transgeniche e colture convenzionali nella sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 17 marzo 2006	96
GIUSEPPE PLATANIA: L'imprenditore agricolo e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti nella disciplina amministrativa del commercio	580	MICHELE ARGANINI e MASSIMO BUSÀ: L'esproprio parziale e l'azienda: sono maturi i tempi per l'equiparazione tra azienda agricola e azienda commerciale?	106
AMEDEO POSTIGLIONE: Prevenzione e riparazione del danno ambientale: problemi applicativi	10	MICHELE ARGANINI ed EMANUELA REA: Rifiutare l'indennità rischiando di perdere la triplicazione o rassegnarsi ad accettare un'offerta ritenuta incongrua? L'arduo dilemma del proprietario-coltivatore del fondo agricolo oggetto di esproprio	471
AMEDEO POSTIGLIONE: L'inquinamento da rumore nel sistema giuridico italiano	298	MARIAROSARIA BASILE: La stabilità del rapporto con il fondo quale requisito essenziale per il riconoscimento delle indennità aggiuntive	613

DOMENICO BELLANTUONO: Non indennizzabilità degli impianti aziendali agricoli per il solo fatto dell'inclusione all'interno di un parco naturale.....	243	ALESSANDRA COVIELLO: Sull'attività di compostaggio di rifiuti ...	125
DOMENICO BELLANTUONO: Quote latte e prelievo supplementare: obbligo di trattenuta dei primi acquirenti	395	ALESSANDRA COVIELLO: Alcune osservazioni sull'impiego di sostanze alimentari di qualità inferiore ed in cattivo stato di conservazione	187
SILVIA BOLOGNINI: Sulla forma della <i>denuntiatio</i> e della rinuncia al diritto a essere preferiti nell'acquisto del fondo nella prelazione agraria	110	ALESSANDRA COVIELLO: Sulla natura permanente del reato di esecuzione abusiva di una modifica sostanziale di impianto industriale	260
SILVIA BOLOGNINI: La definizione giuridica di ambiente: una chimera?.....	723	ALESSANDRA COVIELLO: Sulla natura permanente del reato di omessa comunicazione di attivazione di nuovo impianto	332
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria, alimentare ed ambientale	344	ALESSANDRA COVIELLO: Sul reato di abbandono incontrollato di fanghi essiccati	403
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria, alimentare ed ambientale	493	WANDA D'AVANZO: La competenza delle Sezioni specializzate agrarie	37
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria, alimentare ed ambientale	714	WANDA D'AVANZO: Usi civici. La competenza del giudice ordinario	255
CRISTIANO BRUNELLI: Lo scarico di acque reflue: distinzioni, modifiche ed integrazioni legislative	41	WANDA D'AVANZO: L'interpretazione autentica della definizione di rifiuto e le operazioni di recupero in procedura semplificata	623
CRISTIANO BRUNELLI: Sulla definizione giuridica di rifiuto.....	339	DOMENICA DE SIMOLA: Vincolo d'inedificabilità assoluta del fondo ed esclusione dell'esercizio del diritto di riscatto agrario.....	482
MASSIMO BUSÀ e MICHELE ARGANINI: L'esproprio parziale e l'azienda: sono maturi i tempi per l'equiparazione tra azienda agricola e azienda commerciale?.....	106	FULVIO DI DIO: Difesa e diritto delle acque, primo passo per la salvaguardia degli ecosistemi.....	275
MASSIMO BUSÀ: Coltivatore diretto e impresa familiare nell'espropriazione per pubblica utilità. Il problema dell'onere della prova ai fini della liquidazione delle indennità	387	FULVIO DI DIO: Condizioni incompatibili con la natura degli animali: la questione della «grave sofferenza».....	335
MASSIMO BUSÀ: Aree edificabili con proprietario coltivatore diretto: il nuovo Testo Unico espropri amplia la tutela patrimoniale	682	FULVIO DI DIO: La posizione primaria dell'Ente Parco per la tutela dei valori naturali ed ambientali del suo territorio	422
GIANFRANCO Busetto: Comunicazione della disdetta con indicazione di data erronea.....	390	FULVIO DI DIO: Beni paesistici vincolati percorsi da incendio: l'illegittimità delle opere è manifesta	476
GIANFRANCO Busetto: Azione possessoria in fattispecie di vendita di erbe.....	611	FULVIO DI DIO: La caccia «in deroga» al vaglio costituzionale per la protezione e conservazione del patrimonio faunistico e naturale	530
GIANFRANCO Busetto: Rinuncia del mezzadro alla conduzione del fondo e prelazione del confinante.....	681	FULVIO DI DIO: Le modalità di acquisto della demanialità marittima: la posizione attuale della dottrina e della giurisprudenza.....	619
GIULIANA CAIRA: Imposta comunale sugli immobili tra «finzione giuridica di non edificabilità» ed esenzioni in agricoltura	236	FULVIO DI DIO: Il reato di alterazione degli argini per la salvaguardia della funzionalità ecologica del fiume.....	697
GIULIANA CAIRA: L'allevamento di animali fra reddito agrario e reddito d'impresa	685	STEFANO DI PINTO: Trasporto illecito di rifiuti e confisca.....	624
SONIA CARMIGNANI: Fusione per incorporazione e obbligo di bonifica dei siti inquinati	704	PAOLO FELICE: Divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti: il ruolo e i poteri della P.A.	342
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI e ANTONIO MAIO: Determinazione ed evoluzione della nozione di «rifiuto» alla luce del d.lgs. n. 152 del 2006.....	413	GIUSEPPE FERRARA: Il trattamento fiscale del conferimento d'azienda in società esercente l'agriturismo.....	311
IVAN CIMATTI: Non v'è affitto se non v'è corrispettivo	101	GIUSEPPE FERRARA: La soccida nel regime speciale IVA per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del d.p.r. n. 633	597
IVAN CIMATTI: Brevi cenni sulla colonia « <i>ad meliorandum</i> ».....	465	GIUSEPPE FERRARA: L'agriturismo e la legittima discriminazione di disciplina delle plurime attività rientranti nell'impresa agricola	678
IVAN CIMATTI: Sull'efficacia esecutiva del dispositivo letto in udienza	702	VERONICA FIORESE ed EMANUELA REA: L'avviamento delle aziende commerciali e agricole nell'espropriazione per pubblica utilità: matrimonio in vista alla luce del nuovo Testo Unico espropri?.....	325
OSCAR CINQUETTI: Ancora della incostituzionalità sopravvenuta	534	ANTONIO FONTANA: Beni destinati al consumo domestico e tutela del coltivatore diretto dai rischi professionali	391
ALESSANDRA COVIELLO: Sulla esclusione delle materie fecali dalla disciplina sui rifiuti	47		

LUCIANA FULCINITI: La legittimazione del possesso abusivo dei demani civici al vaglio <i>non</i> perspicuo della Corte costituzionale.....	671	GUIDO JESU: Sulla rinnovazione tacita dei contratti di affitto agrario.....	545
ANDREA FUSARO: Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Modalità del deposito e compartecipazione nel reato.....	692	GIULIANO LEUZZI: Lardo di Colonnata, IGP e (pur tenue) valorizzazione del legame «storico» tra prodotto ed area geografica di riferimento.....	196
CARLO GATTA: Criteri interpretativi dell'art. 18, legge n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane) in materia di applicazione del beneficio dell'esonero contributivo per assunzione di coltivatore diretto «in forma stagionale».....	104	CLELIA LOSAVIO: Tra birra e champagne e pubblicità comparativa e ingannevole.....	754
CARLO GATTA: Sulla decorrenza dei termini di esercizio dell'azione giudiziaria in caso di mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.....	171	NICOLA LUCIFERO: «La garanzia degli <i>standards</i> minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica» nelle pronunce della Corte costituzionale. Nuove decisioni della Corte in materia di poteri regionali di controllo faunistico, di silenzio venatorio e calendario venatorio, tra la tutela unitaria del patrimonio faunistico e le norme regionali sul prelievo venatorio.....	20
CARLO GATTA: Ancora sulla decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.....	251	ANTONIO MAIO e FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI: Determinazione ed evoluzione della nozione di «rifiuto» alla luce del d.lgs. n. 152 del 2006.....	413
CARLO GATTA: Sulla figura del coltivatore diretto quale soggetto assicurato contro gli infortuni sul lavoro.....	309	LORENZO MARCHIONNI: Quando sono in «Palio» esclusioni al divieto di subaffitto e subconcessione dei fondi rustici.....	130
CARLO GATTA: Sulla legittimazione attiva nelle controversie previdenziali implicanti il riconoscimento del diritto del familiare di coltivatore diretto alla iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti assicurati.....	461	STEFANO MASINI: Dal <i>bisogno</i> degli alimenti all'attualità della dieta: funzione e limiti della pubblicità.....	59
CARLO GATTA: Sul diritto del coltivatore diretto alla pensione di anzianità in presenza di contribuzione mista, da lavoro autonomo e da lavoro agricolo dipendente.....	602	STEFANO MASINI: Autenticità dell'olio di oliva tra vendita e somministrazione al consumatore finale: <i>due pesi e due misure</i>	160
ALBERTO GERMANÒ: Responsabilità per danni da uova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri.....	385	STEFANO MASINI: Quote latte, danno risarcibile e legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni agricole e dei consumatori.....	193
ALBERTO GERMANÒ: Prodotto tradizionale sardo e pubblicità ingannevole.....	561	STEFANO MASINI: Sulla responsabilità dell'impresa commerciale di distribuzione.....	233
ALBERTO GERMANÒ: Prodotti di erboristeria tra integratori alimentari e medicinali.....	635	STEFANO MASINI: Perseverare non è (sempre) diabolico: l'origine dell'olio resta quella delle olive.....	420
ALFIO GRASSO: Soccida semplice e quote latte.....	28	STEFANO MASINI: Forma del contenitore: origine commerciale e valore simbolico dei prodotti.....	459
ALFIO GRASSO: L'acquacoltura e la legge sui contratti agrari nel giudizio della Corte di cassazione.....	116	STEFANO MASINI: L'origine (geografica) della frutta non è quella (doganale) della macedonia.....	552
ALFIO GRASSO: Ancora sui terreni della riforma agraria e sul vincolo d'indivisibilità.....	167	STEFANO MASINI: Tutela del consumatore e linguaggio della pubblicità: la comparazione del valore nutrizionale di patatine e mele.....	633
ALFIO GRASSO: Il controverso problema della determinazione dell'equo canone nell'affitto di fondo rustico a seguito della sentenza n. 318 della Corte costituzionale.....	268	STEFANO MASINI: Sull'osservanza del principio di verità nella comunicazione pubblicitaria: conformità alla ricetta o verifica degli ingredienti?.....	712
ALFIO GRASSO: Sui vincoli di indivisibilità dei terreni della riforma fondiaria (o acquistati con agevolazioni pubbliche) e sull'opportunità, in generale, del loro mantenimento o meno per un lungo periodo.....	321	FRANCESCO MAZZA: Isola ecologica e attività gestionale del Comune.....	49
ALFIO GRASSO: Sono nulli gli atti di vendita di fondo rustico conclusi in violazione del vincolo d'indivisibilità.....	467	FRANCESCO MAZZA: Perimetrazione delle aree protette e divieto di attività venatoria.....	120
ALFIO GRASSO: Sull'applicazione dell'art. 700 c.p.c. nelle ipotesi d'indennizzo di cui all'art. 50 della legge sui contratti agrari.....	628	FRANCESCO MAZZA: Vincolo paesaggistico e controllo del territorio.....	189
EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Subentro di impresa familiare coltivatrice: fra doveri di controllo ed oneri probatori.....	317	FRANCESCO MAZZA: Il sindacato di legittimità sul potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti.....	264
ANTONINO IACOVIELLO: La difficile applicazione al «condono paesaggistico» del principio di autonomia delle sanzioni amministrative rispetto alle sanzioni penali.....	303	FRANCESCO MAZZA: Lo stoccaggio di alghe marine.....	401
GUIDO JESU: In tema di novazione del contratto agrario in corso.....	165	FRANCESCO MAZZA: Modalità di produzione del parmigiano reggiano e vendita di prodotti non genuini.....	480
		FRANCESCO MAZZA: Sulla detenzione di zanna di elefante.....	617

FRANCESCO MAZZA: La natura giuridica delle terre e rocce da scavo tra normativa interna e normativa comunitaria.....	699	BENEDETTO RONCHI: La capacità lavorativa nell'istituto della prelazione agraria	24
LEONARDO MAZZA: Sui limiti della confisca di area in proprietà destinata a discarica non autorizzata	122	BENEDETTO RONCHI: La validità e l'opponibilità della <i>denuntiatio</i> nei confronti di tutti i membri dell'impresa familiare coltivatrice	169
LEONARDO MAZZA: Attività di trasformazione del latte e gestione dei rifiuti	700	BENEDETTO RONCHI: La sussistenza del diritto di prelazione agraria nell'ipotesi di alienazione di un fondo più ampio di quello coltivato	486
PATRIZIA MAZZA: Attività prodromiche alla cattura della fauna selvatica e richiami elettroacustici	45	DAVID SALAMENA: Il comodato di fondo rustico nell'espropriazione per pubblica utilità. Novità normative e prudenze giurisprudenziali	178
PATRIZIA MAZZA: Predisposizione di reti e divieto della pratica venatoria dell'uccellazione	123	SANTOLA SARNO: Il retratto agrario: il requisito soggettivo e quello oggettivo della destinazione agricola del fondo..	566
PATRIZIA MAZZA: L'utilizzazione del furetto nell'esercizio dell'attività venatoria	180	ENRICO SCOCCINI: Il decreto legge 251/2006 e la nuova disciplina dell'attività venatoria in Italia	53
PATRIZIA MAZZA: Le condotte di maltrattamento degli animali fra vecchia e nuova disciplina	262	GABRIELE SORRENTINO: Materiali di terra e di rocce da scavo: problemi sulla riconducibilità alla nozione di rifiuto e ripristino ambientale	182
PATRIZIA MAZZA: Sulla confisca di esemplari di fauna in via di estinzione	331	PAOLO SPALLETTA: Disposizioni integratrici e successione di leggi penali in tema di commercio di sostanze alimentari nocive	559
PATRIZIA MAZZA: L'adozione delle «debite cautele» nella custodia dei cani da guardia	478	ANGELA R. STOLFI: A proposito dell'esenzione dal pagamento degli oneri per costruire in zona agricola	198
PATRIZIA MAZZA: Uccellazione ed esercizio di caccia in periodo di divieto generale	553	ANGELA R. STOLFI: Responsabilità per abbandono di rifiuti	278
PATRIZIA MAZZA: In tema di responsabilità penale del venditore di molluschi eduli.....	626	ANGELA R. STOLFI: Successione di leggi nel tempo e reato di scarico di acque reflue senza autorizzazione	407
PATRIZIA MAZZA: Sulla definizione normativa di «esemplare di specie selvatica»	688	ANGELA R. STOLFI: La procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della problematica relativa agli impianti per l'incenerimento dei rifiuti.....	564
FRANCESCA MENEGAZZI MUNARI: L'applicazione del sistema Natura 2000 alla Val di Fosse.....	490	PIERO TAMBURINI: Il nuovo Testo Unico sugli espropri getta luce retrospettiva sull'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto	34
ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni tributarie per le cooperative agricole.....	676	PIERO TAMBURINI: Nella determinazione delle indennità d'esproprio è indifferibile la separazione tra aree agricole ed aree inedificabili	542
VANNA ORTENZI: Gestione dei rifiuti e materie fecali.....	694	ALESSANDRA TOMMASINI: Condizioni dell'azione di riscatto e onere della prova. L'accertamento giudiziale e la rilevanza d'ufficio	245
ENZO PELOSI: Ai fini dell'esonero dai più gravosi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, per le attività di raccolta e trasporto degli stessi in forma ambulante, risulta necessario il possesso del requisito dell'abilitazione allo svolgimento di tale attività	474	ALESSANDRA TOMMASINI: Sul mutamento unilaterale dell'ordinamento colturale del fondo rustico quale causa di risoluzione di un contratto di affitto (<i>rectius</i> terratico)....	605
ENZO PELOSI: Sull'obbligo dell'indicazione, nei formulari di accompagnamento, del quantitativo di rifiuti trasportati	540	ROBERTO TRIOLA: Prelazione agraria e alienazione di fondo con parziale destinazione edilizia	463
MARCELLA PINNA: L'art. 674 c.p. come confine tra l'illecito civile e l'illecito penale.	329	GIORGIA VENERANDI: Le esalazioni maleodoranti fra «stretta tollerabilità» e «normale tollerabilità».....	184
NICOLETTA RAUSEO: Pubblicità ingannevole ed uso illecito dell'indicazione geografica nel commercio dell'olio extravergine d'oliva	132	GIORGIA VENERANDI: Siero di latte e nozione di rifiuto	555
NICOLETTA RAUSEO: Rilascio di fondo rustico in forza del solo dispositivo di sentenza	417		
NICOLETTA RAUSEO: I diritti soggettivi dell'assegnatario delle terre di riforma fondiaria.....	537	RASSEGNE	
EMANUELA REA e VERONICA FIORESE: L'avviamento delle aziende commerciali e agricole nell'espropriazione per pubblica utilità: matrimonio in vista alla luce del nuovo Testo Unico espropri?.....	325	GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna di legislazione regionale.....	205
EMANUELA REA ed MICHELE ARGANINI: Rifiutare l'indennità rischiando di perdere la triplicazione o rassegnarsi ad accettare un'offerta ritenuta incongrua? L'arduo dilemma del proprietario-coltivatore del fondo agricolo oggetto di esproprio.....	471	GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna di legislazione regionale.....	643

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE	
Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali - Nozione - Immissioni occasionali - Normativa - Definizione di scarico e riconducibilità alla nozione di refluio - Reato di cui all'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 22/1997 - Configurabilità - Inosservanza dei limiti tabellari di normale tollerabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° febbraio 2006, n. 3932</i> , con nota di C. BRUNELLI.....	40
Acque - Competenza e giurisdizione - Competenza del Tribunale delle acque ai sensi dell'art. 140, lett. c), r.d. n. 1775 del 1993 - Estensione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 ottobre 2005, n. 19624 (ord.) (M)</i>	64
Acque - Tutela dall'inquinamento - Entrata in vigore del d.lgs. 152 del 1999 - Scarichi esistenti - Non in regola con la pregressa disciplina - Natura di scarichi nuovi. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2006, n. 2230 (M)</i>	65
Acque - Tutela dall'inquinamento - Allevamento di bestiame - Nuove disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - Assimilabilità dei reflui a quelli domestici - Condizioni - Connessione tra attività di allevamento e coltivazione della terra. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2007, n. 2292 (M)</i>	253
Acque - Acqua ed inquinamento idrico - Risorse idriche - Interesse alla tutela dell'acqua destinata al consumo umano - Comparazione con altri interessi - Adeguata valutazione in concreto del conflitto fra i due interessi - Preservazione delle fonti idriche. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 aprile 2006, n. 2001</i> , con nota di F. Di Dio	272
Acque - Acqua ed inquinamento idrico - Principi normativi in tema di preservazione dell'acqua potabile - Giudizio di prevalenza operato dal legislatore tra l'uso dell'acqua per il consumo umano ed ogni altro uso. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 aprile 2006, n. 2001</i> , con nota di F. Di Dio	272
Acque - Tutela dall'inquinamento - Disposizioni regionali per le acque meteoriche e di dilavamento - Omessa indicazione del termine di attuazione - Individuazione di un termine biennale. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2007, n. 1869 (M)</i>	281
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi di reflui da allevamento di bestiame - Natura - Reflui industriali - Assimilabilità ai reflui domestici - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4500</i> , con nota di A.R. STOLFI.....	406
Acque - Impossessamento di acqua demaniale attraverso un abusivo prelievo in un pozzo servito da elettropompa - Integrazione del solo illecito amministrativo di cui all'art. 23, d.lgs. n. 152 del 1999 e non anche della fattispecie di cui all'art. 624 c.p. <i>Cass. Sez. V Pen. 9 gennaio 2007, n. 186 (M)</i>	425
Acque - Sanzioni amministrative - Applicazione - Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Art. 54, quarto comma, d.lgs. n. 152 del 1999 - Omessa adozione da parte di titolari di autorizzazione in base alla precedente normativa. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 giugno 2006, n. 15089 (M)</i>	496
Acque - Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche r.d. 523 del 1904 - Divieti di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) - Reato di pericolo - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 2006, n. 36502</i> , con nota di F. Di Dio	696
Acque - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali - Scarico - Mancanza di autorizzazione - Illecito penale - Recapito finale dello scarico - Irrilevanza - Scarico in fognatura - Sussistenza del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 maggio 2007, n. 20681 (M)</i>	718
AGRICOLTURA E FORESTE	
Agricoltura e foreste - Latte scremato in polvere - Legge italiana su un sistema di rintracciabilità non previsto dal diritto comunitario armonizzato applicabile al settore - Istituzione unilaterale - Inadempimento degli obblighi incombenti sugli Stati membri. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 29 giugno 2006, in causa C-487/04</i> , con commento di A. GERMANÒ.....	15
Agricoltura e foreste - Quote latte - Prelievo supplementare - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 18 novembre 2005, n. 23734</i> , con commento di A. GERMANÒ.....	26
Agricoltura e foreste - Agricoltura integrata ex regolamento comunitario 2078/92 - Programma agro-alimentare della Regione Emilia-Romagna - Adesione di imprese agricole con l'impegno di coltivare parte dei terreni con sistemi a basso impatto ambientale - Violazione degli impegni - Decadenza totale dagli aiuti percepiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 settembre 2006, n. 5327</i> , con commento di A. GERMANÒ.....	50
Agricoltura e foreste - Colture transgeniche (OGM), biologiche e convenzionali - Definizioni e principio di coesistenza - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale, lamentata carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Non fondatezza delle questioni. <i>Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116</i> , con nota di P. ALTILI	93
Agricoltura e foreste - Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica (OGM), convenzionale e biologica - Modalità di ado-	

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

zione delle norme quadro per la coesistenza, dei Piani di coesistenza regionali, regolamentazione delle sanzioni amministrative, istituzione di un organo consultivo statale - Ricorso della Regione Marche - Illegittimità costituzionale. <i>Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116</i> , con nota di P. ALTILI.....	93	Agricoltura e foreste - Cambiali agrarie - Proroga - L.r. Sicilia 23 dicembre 2000, n. 28 - Violazione del limite di diritto privato - Violazione dell'art. 3 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. <i>Corte cost. 11 ottobre 2006, n. 339 (M)</i>	200
Agricoltura e foreste - Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica (OGM), convenzionale e biologica - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni - Norme inscindibilmente connesse con quelle ritenute illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. <i>Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116</i> , con nota di P. ALTILI	93	Agricoltura e foreste - Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - Sussidi - Fondo solidarietà nazionale - Contributi previsti dal d.l. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991) - Titolare attivo e passivo della relativa obbligazione - Rispettivamente agricoltore e Regione - Titolarità passiva dello Stato - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 gennaio 2006, n. 184 (M)</i>	201
Agricoltura e foreste - Comunità europea - Diritti di prelievo supplementare sul latte - Nozione - Natura - Nella situazione normativa di mancanza di individuazione della tutela giurisdizionale - Sanzioni amministrative - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Giudizi impugnatori degli atti impositivi del pagamento - Spettanza - <i>Jus superveniens</i> di cui all'art. 1, comma quinto, legge n. 311 del 2004 - Natura - Norma sostanziale e non regolatrice della giurisdizione - Ambito di applicazione - Provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore - Provvedimenti deliberati anteriormente - Inapplicabilità - Ulteriore <i>jus superveniens</i> di cui alla legge n. 109 del 2005 - Istituzione della giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. - Ambito di applicazione - Controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della legge - Norma transitoria di salvezza della pregressa giurisdizione dell'A.G.O. - Interpretazione - Applicabilità esclusivamente per la giurisdizione dell'A.G.O. ove esistente secondo il criterio di riparto basato sulla natura della situazione soggettiva - Conseguenze - Controversie già introdotte avverso i suddetti provvedimenti nell'indicata situazione di carenza di norme sulla tutela giurisdizionale - Giurisdizione dell'A.G.A. - Fondamento - Carattere discrezionale di detti provvedimenti - Natura di interessi legittimi della situazione oggetto di tutela. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 11 novembre 2005, n. 22021 (M)</i>	136	Agricoltura e foreste - Produzione olio d'oliva - Aiuti comunitari - Riconoscimento del frantoio - Revoca - Presupposti - Irregolarità formali - Sufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 4 settembre 2006, n. 5092 (M)</i>	204
Agricoltura e foreste - Zootecnia - Razza equina - Libro genealogico unico - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. II 7 dicembre 2005, n. 395/2005 (M)</i>	138	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione di vino - Impegno alla coltivazione con sistemi a basso impatto ambientale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 settembre 2006, n. 5327 (M)</i>	204
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 1078 del 1940 - Vincolo perpetuo di frazionamento delle unità poderali - Configurabilità - Durata trentennale introdotta dalla legge del 1992 - Carattere innovativo - Conseguenze - Successioni aperte in data anteriore allo <i>jus superveniens</i> - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 13 aprile 2006, n. 8655</i> , con nota di A. GRASSO	166	Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Benefici fiscali e finanziari - Presupposto - Limite della minima entità colturale - Raggiungimento - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. II 24 maggio 2006, n. 7952/2004 (M)</i>	204
Agricoltura e foreste - Quote latte - Prelievo supplementare - Omesso versamento - Danno risarcibile - Costituzione di parte civile - Enti pubblici e associazioni private di categoria e dei consumatori - Legittimazione. <i>Trib. Saluzzo 1° marzo 2007 (ord.)</i> , con nota di S. MASINI	190	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Divieto di frazionamento delle unità poderali - Durata trentennale <i>ex lege</i> n. 191 del 1992 - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Atti di divisione anteriori a detta legge - Nullità - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 gennaio 2006, n. 212</i> , con nota di A. GRASSO	319
Agricoltura e foreste - Tartufi - Raccolta - Coltivazione - Conservazione - Commercio - Parchi - Aree naturali protette - L.r. Umbria 26 maggio 2004, n. 8 - Violazione art. 117, comma 2, lett. d) e s), Cost. - Violazione art. 117, comma 3, Cost. - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 1° giugno 2006, n. 212 (M)</i>	200	Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Legge n. 604 del 1954 - Disciplina di cui all'art. 80 del d.p.r. n. 634 del 1972 - Sopravvenuta abrogazione della normativa di favore - Esclusione - Decadenza dai benefici <i>ex art. 7</i> della legge n. 604 del 1954 - Recupero delle imposte dovute - Azione dell'amministrazione finanziaria - Termine prescrizione. <i>Cass. Sez. V Civ. 24 marzo 2006, n. 6657 (M)</i>	352
		Agricoltura e foreste - Comunità europea - Comunità economica europea - Aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva - Spettanza - Dati identificativi del fondo - Erronea indicazione da parte del produttore, causata da errore incolpevole - Decadenza dal diritto all'aiuto - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 9 marzo 2006, n. 5062 (M)</i>	352
		Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Esportazioni di olio - Indebita erogazione di contributo - Provvedimento di rimborso - Impugnativa - Competenza del giudice amministrativo - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 20 marzo 2007, n. 2441 (M)</i>	354
		Agricoltura e foreste - Diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino - Obbligo di trattenuta del primo acquirente - Incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria di cui all'art. 2, regolamento CEE n. 3950/92 - Insussistenza. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 luglio 2006, n. 17106</i> , con nota di D. BELLANTUONO	394
		Agricoltura e foreste - Diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino - Obbligo di trattenuta da parte dei	

primi acquirenti sul latte consegnato oltre quota dai produttori - Sanzionabilità - Conteggi successivi che escludono la debenza del prelievo - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 luglio 2006, n. 17106</i> , con nota di D. BELLANTUONO	394	menti in forza di fermo amministrativo <i>ex art. 2, d.p.r. n. 727 del 1974</i> da parte dell'azienda erogatrice dei contributi - Presupposti - Accertamento illecito in base a sentenza definitiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 24 gennaio 2007, n. 1062 (M)</i>	717
Agricoltura e foreste - Ritardo nella pubblicazione del bollettino di assegnazione delle quote latte - Difetto di nuova assegnazione - Proroga del prelievo dell'anno precedente - Irrilevanza del ritardo. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 luglio 2006, n. 17106</i> , con nota di D. BELLANTUONO	394	Agricoltura e foreste - Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 febbraio 2007, n. 2613 (M)</i>	717
Agricoltura e foreste - Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva - Numero di piante sul fondo - Erronea indicazione da parte del produttore - Decadenza dal diritto all'aiuto - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 9 giugno 2006, n. 13479 (M)</i> ...	424	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione olio d'oliva - Erogazione anticipata del contributo - Sospensione cautelare - Ragioni - Dubbio sulla correttezza della domanda - Legittimità della sospensione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 marzo 2007, n. 1361 (M)</i>	719
Agricoltura e foreste - Allevamento - Cavalli - Albero genealogico cavallo trotatore - Iscrizione - Gemelli nati con tecnica <i>embryo-trasfert</i> - Diniego di iscrizione di uno dei gemelli - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III ter 6 dicembre 2006, n. 13905 (M)</i>	497	(v. anche <i>Agriturismo, Consorzi</i>)	
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Effetti - Situazione soggettiva del concessionario - Qualificazione - Diritto soggettivo nei confronti dei privati - Conseguenza - Legittimazione del concessionario all'esercizio dell'azione di rilascio del fondo, oggetto della concessione, nei confronti di terzi occupanti abusivi - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 dicembre 2006, n. 26068</i> , con nota di N. RAUSEO	535	AGRITURISMO	
Agricoltura e foreste - Sanzioni amministrative - Indebita percezione di aiuti comunitari - Ordinanza-ingiunzione - Competenza - Del Ministro delle risorse agricole (in seguito Ministro delle politiche agricole) - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 18 gennaio 2007, n. 1081 (M)</i>	568	Agriturismo - Imprenditore - Imprenditore agricolo - Attività agrituristica - Inquadramento in quella agricola - Condizioni - Individuazione - Conseguenze - Applicabilità delle tariffe agricole - Disapplicabilità da parte del giudice degli atti amministrativi impositivi di tariffe diverse - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 aprile 2007, n. 8851</i> , con nota di G. FERRARA	677
Agricoltura e foreste - Sanzioni amministrative - Principi comuni - Ambito di applicazione - Illecito amministrativo di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1986 - Cumulo con l'illecito penale previsto dall'art. 2 - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 18 gennaio 2007, n. 1081 (M)</i>	568	(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Regolamento UE n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 - Applicazione alle sanzioni previste da disposizioni comunitarie settoriali e a quelle previste da norme interne - Art. 3 - Prescrizione - Termine quadriennale - Applicabilità - Limiti - Applicazione della legge nazionale, anche preesistente, che prevede un termine più lungo - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 gennaio 2007, n. 1274 (M)</i>	640	AIUTI COMUNITARI	
Agricoltura e foreste - Cooperative agricole - Agevolazioni fiscali in materia di imposte sul reddito - Condizioni per usufruirne - Prova - Spetta alle cooperative. <i>Cass. Sez. V Civ. 18 maggio 2007, n. 11576</i> , con nota di A. ORLANDO	675	(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Agricoltura e foreste - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Regolamento CEE n. 1469 del 1995 - Ambito di applicazione e finalità - Percezione di aiuti o contributi sulla base della esposizione di dati o notizie falsi - Sospensione dei paga-		AMBIENTE	
		Ambiente - Beni storici e artistici - Vincolo di particolare interesse - Imposizione - Insindacabilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 agosto 2006, n. 4923 (M)</i>	66
		Ambiente - Beni storici e artistici - Vincolo indiretto - Imposizione - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 agosto 2006, n. 4923 (M)</i>	66
		Ambiente - Beni storici e artistici - Vincolo di particolare interesse - Imposizione - Comunicazione avvio di procedimento - Comunicazione personale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 agosto 2006, n. 4923 (M)</i>	66
		Ambiente - Beni storici e artistici - Vincolo di interesse particolarmente importante - Imposizione su gestioni commerciali - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 28 agosto 2006, n. 5004 (M)</i>	66
		Ambiente - Costruzioni edilizie - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Termine - Sospensione - Solo per reali esigenze istruttorie. <i>Cons. Stato, Sez. VI 6 luglio 2006, n. 4273 (M)</i>	138
		Ambiente - Vincolo paesaggistico - Gestione del vincolo - Ente competente - È la Regione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 16 ottobre 2006, n. 6163 (M)</i>	204
		Ambiente - Vincolo paesaggistico - Regime di inedificabilità - Fino alla redazione del piano paesistico - Ter-	

mine per la redazione del piano paesistico - Caratteristiche perentorio - Esclusione. <i>T.A.R. Campania, Sez. VI 25 ottobre 2006, n. 8974 (M)</i>	282	Ambiente - Conservazione di <i>habitat</i> naturali e seminaturali - Interventi in aree protette - Preventivi null osta paesistici e variazione di incidenza - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 22 settembre 2006, n. 9192, con nota redazionale</i>	487
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Costruzione in zona vincolata - Autorizzazione comunale - Successivo annullamento del Ministero beni culturali e ambientali - Termine per l'annullamento - Computo ai fini dell'emanazione - Legittimità - Successiva fase della comunicazione - Irrilevanza. <i>T.A.R. Campania, Sez. VI 25 ottobre 2006, n. 8974 (M)</i>	282	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo diretto - Accertamenti estesi a tutta l'area - Necessità - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 26 marzo 2007, n. 2615 (M)</i>	497
Ambiente - Reati e pene - Irrilevanza penale di determinati abusi in zona paesaggistica, per il futuro, ed estinzione dei reati paesaggistici, per il passato - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà regionale in materia di governo del territorio e del potere sanzionatorio regionale in materia edilizia - Non fondatezza delle questioni - Sussistenza della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale e chiamata in sussidiarietà dello Stato nelle funzioni amministrative. <i>Corte cost. 5 maggio 2006, n. 183, con nota di A. IACOVIELLO</i>	302	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo diretto - Esistenza reperti archeologici - Certezza assoluta - Esclusione - Ragionevole prevedibilità - Sufficienza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 26 marzo 2007, n. 2615 (M)</i>	497
Ambiente - Vincolo archeologico - Regime di inedificabilità - Zone comprese nei piani pluriennali di attuazione - Applicazione - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 13 novembre 2006, n. 12334 (M)</i>	354	Ambiente - V.I.A. - Rifiuti - Impianto di incenerimento - Sottoposizione a V.I.A. - Parametro di riferimento - Capacità progettuale e nominale dell'impianto - D.m. 503/97, d.m. 124/00, dir. 200/76/CE. <i>Cons. Stato, Sez. V 27 giugno 2006, n. 4136, con nota di A.R. STOLFI</i>	563
Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Divieto di attività estrattiva - Legittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 19 marzo 2007, n. 2395 (M)</i>	354	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo - Inedificabilità assoluta - Esclusione - Limiti. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 1° ottobre 2006, n. 4228 (M)</i> ..	570
Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Atto generale - Partecipazione al procedimento - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 19 marzo 2007, n. 2395 (M)</i>	354	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Pregiudizio dei valori tutelati - Individuazione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 1° ottobre 2006, n. 4228 (M)</i>	570
Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Tutela del paesaggio - Prevalenza su altri interessi - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 19 marzo 2007, n. 2395 (M)</i>	354	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo diretto - Presupposti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2007, n. 111 (M)</i>	570
Ambiente - Bellezze paesistiche - Piano territoriale paesistico - Limitazione attività estrattiva - Legittimità - Contrasto con artt. 41 e 42 Cost. - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 19 marzo 2007, n. 2395 (M)</i>	354	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo indiretto - Finalità - Tutela paesaggistica - Solo se connessa alla migliore fruibilità collettiva del bene. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2007, n. 111 (M)</i>	570
Ambiente - Beni di interesse storico e artistico - Vincolo impresso su parte dell'edificio (portale) - Implicita estensione all'intero fabbricato - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 12 marzo 2007, n. 2282 (M)</i>	426	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo indiretto - Continuità fisica dell'area - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2007, n. 111 (M)</i>	570
Ambiente - Beni di interesse particolarmente importante - Imposizione vincolo culturale - Vincolo diretto e vincolo indiretto - Rispettive formalità per la comunicazione dell'avvio del procedimento. <i>T.A.R. Marche, Sez. I 7 febbraio 2006, n. 19 (M)</i>	426	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo - Valutazione tecnico-discrezionale - Sindacabilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2007, n. 111 (M)</i>	570
Ambiente - Beni di interesse particolarmente importante - Imposizione vincolo culturale - Vincolo indiretto - Motivazione - Necessità. <i>T.A.R. Marche, Sez. I 7 febbraio 2006, n. 19 (M)</i>	426	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo - Imposizione su vasta zona - Legittimità - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2007, n. 111 (M)</i>	570
Ambiente - Conservazione di <i>habitat</i> naturali e seminaturali - Interventi in sito di importanza comunitaria (S.I.C.) - Valutazione di incidenza - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 22 settembre 2006, n. 9192, con nota redazionale</i>	487	(v. anche <i>Bellezze naturali, Caccia e pesca, Sanità pubblica</i>)	
		ANIMALI	
		Animali - Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali - Reato di cui all'art. 727 c.p. - Nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 189 del 2004 - Continuità normativa - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2006, n. 2774, con nota di P. MAZZA</i>	262
		Animali - Reati contro il patrimonio - Delitti - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Pascolo abusivo - Necessità del dolo specifico - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 ottobre 2006, n. 35746 (M)</i>	281

Animali - Detenzione di esemplari di fauna in via di estinzione - Legge n. 150 del 1992 - Confisca degli esemplari - Sentenza di condanna - Necessità - Esclusione - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 maggio 2006, n. 18805</i> , con nota di P. MAZZA.....	330	Bellezze naturali - Procedimento - Piano regolatore - Perimetrazione zone di protezione speciale e siti di interesse comunitario - Comunicazione avvio del procedimento - Obbligo - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 settembre 2006, n. 5333 (M)</i>	204
Animali - Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali - Reato di cui all'art. 727 c.p. - Responsabilità del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2006, n. 6415</i> , con nota di F. DI DIO.....	334	Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli - Istituzione di parco naturale - Introduzione di vincoli ambientali - Inclusione di terreni agricoli all'interno del parco - Indennizzabilità - Esclusione - Applicabilità della normativa comunitaria in tema di aiuti all'agricoltura - Esclusione - Indennizzo ministeriale per la aree protette - Mancata regolamentazione e concessione - Carattere espropriativo del vincolo - Esclusione - Finalità di tutela ambientale - Contrasto con l'art. 42 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. I Civ. 10 maggio 2006, n. 10803</i> , con nota di D. BELLANTUONO	240
Animali - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Omessa custodia e malgoverno di animali - Lesioni personali colpose - Lesioni provocate da animali - Responsabilità del soggetto tenuto alla custodia - Condizioni - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 28 aprile 2006, n. 14829</i> , con nota di P. MAZZA.....	477	Bellezze naturali (protezione delle) - Abbattimento di alberi - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2006, n. 16036</i> , con nota di A. ABRAMI.....	257
(v. anche <i>Bellezze naturali</i>)		Bellezze naturali (protezione delle) - Opere realizzate da amministrazione comunale - In zona sottoposta a vincolo - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2006, n. 16036</i> , con nota di A. ABRAMI	257
BELLEZZE NATURALI		Bellezze naturali - Bosco - Taglio a raso - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2007, n. 2897 (M)</i>	353
Bellezze naturali (protezione delle) - Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2006, n. 14237</i> , con nota di A. ABRAMI	39	Bellezze naturali (protezione delle) - Eccezione di incompetenza - Accoglimento. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 settembre 2005, n. 18215</i> , con nota di A. ABRAMI	399
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Interventi autorizzati prima dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia - Intervenute prima dell'inizio dei lavori - Obbligo di nulla-osta - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2006, n. 2645 (M)</i>	65	Bellezze naturali (protezione delle) - Dissodamento di terreno gravato dal vincolo idrogeologico - Mancata richiesta di autorizzazione - Violazione di norme depenalizzate - Comminazione di sanzioni amministrative. <i>Cass. Sez. I Civ. 14 settembre 2005, n. 18215</i> , con nota di A. ABRAMI.....	399
Bellezze naturali (protezione delle) - Opere da realizzare nel sottosuolo in aree vincolate - Autorizzazione paesistica - Necessità - Fattispecie: garage interrato. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 marzo 2006, n. 11128 (M)</i>	137	Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi all'interno dei parchi - Preventivo nulla-osta dell'Ente Parco - Necessità - Anche in assenza della previa approvazione del piano e del regolamento del parco. <i>T.A.R. Abruzzo - L'Aquila 27 maggio 2006, n. 374</i> , con nota di F. DI DIO.....	421
Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - Sanzione applicabile - Individuazione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 luglio 2006, n. 23696 (M)</i>	137	Bellezze naturali (protezione delle) - Opere realizzate nel sottosuolo di zone vincolate - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 febbraio 2007, n. 7292 (M)</i>	425
Bellezze naturali (protezione delle) - Opere realizzata senza autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesistico - Reato previsto dall'art. 163 del d.lgs. n. 490/90 - Danno ambientale - Necessità - Esclusione - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2005, n. 10463</i> , con nota di F. MAZZA.....	189	Bellezze naturali (protezione delle) - Beni paesaggistici e ambientali - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di alto fusto o bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in materia di incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 maggio 2006, n. 17060</i> , con nota di F. DI DIO.....	475
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Realizzazione di opere - Rilascio di tre autonomi provvedimenti - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 ottobre 2006, n. 33966 (M)</i>	203	Bellezze naturali - Aree protette - SIC e ZPS - Valutazione di incidenza negativa - Approvazione di un progetto - Condizioni - <i>Habitat</i> e/o specie priori-	
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Installazione di insegne pubblicitarie - Reato di cui all'art. 30, legge n. 394 del 1991 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 ottobre 2006, n. 34415 (M)</i>	203		
Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Causa estintiva di cui all'art. 181, comma primo <i>quinquies</i> , d.lgs. n. 42 del 2004 - Condizioni - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 settembre 2006, n. 32553 (M)</i>	203		

- tarie - Dir. n. 92/43/CEE e d.p.r. n. 357/1997 - D.p.g.p. Bolzano n. 63/2001. *T.R.G.A. Bolzano 8 giugno 2006, n. 254*, con nota di F. MENEGAZZI MUNARI..... 489
- Bellezze naturali (protezione delle) - Reato di occupazione abusiva del demanio marittimo - Sussistenza - Natura di reato permanente - Misura cautelare reale - Legittimità - Reati in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale - Configurabilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 3 aprile 2007, n. 13677*, con nota di F. Di Dio 618
- Bellezze naturali (protezione delle) - Reati paesaggistici - Sequestro preventivo del luoghi - Successivo rilascio di provvedimento di compatibilità paesaggistica - Non permanenza delle condizioni per il sequestro. *Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2007, n. 18047 (M)*..... 641
- Bellezze naturali (protezione delle) - Provvedimento autorizzatorio postumo - Non ottenuto all'esito della procedura introdotta dalla legge n. 308 del 2004 - Effetti - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 2 maggio 2007, n. 16547 (M)*..... 641
- Bellezze naturali (protezione delle) - Domanda di compatibilità paesaggistica - Ai fini del c.d. condono ambientale - Sospensione del procedimento - Impossibilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2007, n. 13459 (M)* 641
- Bellezze naturali (protezione delle) - Legge quadro sulle aree protette - Interventi all'interno di un parco - Nulla-osta dell'ente parco - Prima dell'adozione del piano del parco - Necessità - Disposizioni di riferimento - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 5 aprile 2007, n. 14183 (M)*..... 641
- Bellezze naturali (protezione delle) - Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica - Effetti amministrativi e penali - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 13 aprile 2007, n. 15053 (M)*..... 718
- Bellezze naturali - Beni archeologici - Prelazione - Presupposti - Coincidenza dei beni con quelli sottoposti al vincolo - Necessità - Ragioni. *T.A.R. Lazio, Sez. II quater 17 gennaio 2007, n. 327 (M)*..... 719
- Bellezze naturali - Beni archeologici - Estensione vincolo - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità. *T.A.R. Lazio, Sez. II quater 17 gennaio 2007, n. 327 (M)*..... 719
- Bellezze naturali - Beni archeologici - Imposizione vincolo - Trascrizione nei registri immobiliari - Necessità. *T.A.R. Lazio, Sez. II quater 17 gennaio 2007, n. 327 (M)* 719
- Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni abusive - Condono - Nulla-osta paesaggistica - Annullamento ministeriale - Vizi riscontrabili - Unicamente di legittimità. *T.A.R. Lazio, Sez. II quater 15 gennaio 2007, n. 228 (M)* 719
- Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni abusive - Sanabilità *ex l.* 28 febbraio 1985, n. 47 - Inapplicabilità. *T.A.R. Lazio, Sez. II quater 15 gennaio 2007, n. 228 (M)* 719
- Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni abusive - Concessione in sanatoria - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Acquisizione nulla-osta paesaggistica - Necessità - Epoca dell'imposizione del vincolo - Irrilevanza. *T.A.R. Lazio, Sez. II quater 15 gennaio 2007, n. 228 (M)*..... 719
- Bellezze naturali (protezione delle) - Zona vincolata - Vincolo paesaggistico - Costruzioni edilizie - Abusi - Sanatoria - Nulla-osta paesaggistico - Necessità. *T.A.R. Lazio, Sez. II 4 giugno 2007, n. 5158 (M)* 719
- (v. anche *Ambiente, Edilizia e urbanistica*)
- BOSCHI E FORESTE**
- (v. *Bellezze naturali*)
- CACCIA E PESCA**
- Caccia e pesca - Caccia - Illegittimità costituzionale - Art. 117 Cost. - Competenza esclusiva dello Stato - Silenzio venatorio - Delimitazione temporale del prelievo venatorio - Esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Procrastinazione ad un'ora dopo il tramonto del termine di chiusura giornaliero del periodo venatorio. *Corte costituzionale 21 ottobre 2005, n. 391*, con nota di N. LUCIFERO 16
- Caccia e pesca - Caccia - Piani di abbattimento destinati al controllo selettivo - Riserve di caccia - Qualificazione delle riserve come conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi - Illegittimità costituzionale. *Corte costituzionale 21 ottobre 2005, n. 392*, con nota di N. LUCIFERO 17
- Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Interpretazione - Integrale applicazione della disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. *Corte costituzionale 21 ottobre 2005, n. 393*, con nota di N. LUCIFERO 17
- Caccia e pesca - Caccia - Esercizio venatorio - Nozione - Richiami elettroacustici. *Cass. Sez. III Pen. 11 novembre 2005, n. 40959*, con nota di P. MAZZA 45
- Caccia e pesca - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Apertura della caccia anteriormente alla terza domenica di settembre - Violazione direttiva 79/409/CEE e d.l. 16 agosto 2006, n. 251 - Illegittimità. *T.A.R. Lazio, Sez. I quater 6 settembre 2006 (decreto)*, con nota di E. SCOCCINI 52
- Caccia e pesca - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Apertura della caccia anteriormente alla terza domenica di settembre - Competenza regionale - Esclusione. *T.A.R. Lazio, Sez. I quater 6 settembre 2006 (decreto)*, con nota di E. SCOCCINI..... 52
- Caccia e pesca - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Competenza T.A.R. Lazio. *T.A.R. Lazio, Sez. I fer. 14 settembre 2006 (ord.)*, con nota di E. SCOCCINI 52
- Caccia e pesca - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Aperture precedenti alla apertura della caccia fissata su base nazionale - Mancanza di motivazione - Estensione alle zone di protezione speciale (ZPS) - Illegittimità. *T.A.R. Lazio, Sez. I fer. 14 settembre 2006 (ord.)*, con nota di E. SCOCCINI 52

Caccia e pesca - Caccia - Divieto di caccia all'interno delle aree protette - Tabellazione perimetrale dell'area - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 marzo 2006, n. 10616</i> , con nota di F. MAZZA.....	120	tributo - Vendita del natante durante procedura erogazione del contributo - Revoca del contributo - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 28 dicembre 2006, n. 16090 (M)</i>	497
Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), legge n. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2006, n. 6343</i> , con nota di P. MAZZA	123	Caccia e pesca - Caccia - Prelievo venatorio - Ampliamento della delimitazione temporale - Art. 18, legge n. 157/92 - Regioni - Competenza - Esclusione - Delibera Regione Calabria n. 88 del 17 febbraio 2004 - Illegittimità. <i>Corte cost. 27 luglio 2007, n. 313</i> , con nota di F. DI DIO	529
Caccia e pesca - Caccia - Uccelli selvatici (cormorano) - Azioni di disturbo e abbattimento - Condizioni - Requisito del danno grave - Esclusione. <i>T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Trento 22 luglio 2006, n. 254 (M)</i>	138	Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Divieto di caccia - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Attività di uccellazione - Concorso formale dei due reati - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 agosto 2006, n. 28180</i> , con nota di P. MAZZA	553
Caccia e pesca - Caccia con furetto - Divieto. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 agosto 2006, n. 28183</i> , con nota di P. MAZZA.....	180	Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Nozione - Caccia con mezzi vietati - Differenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 maggio 2007, n. 17272 (M)</i>	569
Caccia e pesca - Acquacoltura - D.lgs. 27 maggio 2005, n. 100 - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. <i>Corte cost. 1° giugno 2006, n. 218 (M)</i> ...	200	Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni per violazioni - Violazioni della legge n. 150 del 1992 - Detenzione di esemplari selvatici protetti - Obbligo delle denuncia nel termine previsto dall'art. 5 della legge - Efficacia retroattiva - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Data di acquisto dell'esemplare - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 gennaio 2006, n. 217</i> , con nota di F. MAZZA	616
Caccia e pesca - Sanzioni amministrative - Competenza e giurisdizione - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis, legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31, lett. i), legge n. 157 del 1992 - Competenza del Tribunale - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 gennaio 2006, n. 218 (M)</i>	201	Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni per violazioni - Violazioni di cui alla legge n. 150 del 1992 - Animali in via di estinzione - Esemplari protetti ed oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette - Nozione - Differenze - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 gennaio 2006, n. 217</i> , con nota di F. MAZZA	616
Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Modifica - Decreto Regione Sardegna 18 febbraio 2004, n. 3/v - L. 11 febbraio 1992, n. 157 - Violazione art. 117 Cost. - Conflitto di attribuzione - Inammissibilità. <i>Corte cost. 18 luglio 2006, n. 312 (M)</i>	351	Caccia e pesca - Caccia - Richiami vivi - Impianti per la cattura - Fissazione numero massimo di richiami catturabili - Motivazione - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. IV 16 gennaio 2007, n. 38 (M)</i>	642
Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Regolamentazione - Legge Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 - Violazione art. 97 Cost. - Violazione art. 117 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. <i>Corte cost. 19 ottobre 2006, n. 332 (M)</i>	351	Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni per violazioni - Fauna selvatica - Tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 - Animale selvatico - Nozione - Criteri - Riferimento alla legge n. 150 del 1992 - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 novembre 2005, n. 25929</i> , con nota di P. MAZZA	688
Caccia e pesca - Caccia - Legge Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 - Estensione del periodo venatorio per la caccia di fauna migratoria da appostamento - Mancata previsione del preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge n. 157 del 1992 - Erroneo presupposto interpretativo - Natura interlocutoria e non vincolante del parere - Non fondatezza della questione. <i>Corte cost. 19 ottobre 2006, n. 332 (M)</i>	351	Caccia e pesca - Caccia - Specie protette - Impossessamento di animale rinvenuto morto - Ed abbattuto da un terzo - Reato di cui all'art. 30, legge n. 157 del 1992 - Configurabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 maggio 2007, n. 21212 (M)</i>	718
Caccia e pesca - Caccia - Legge Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 - Previsione dell'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia anziché dopo ogni abbattimento - Lamentata violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale e della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - Assenza, nella norma statale, di prescrizioni sulle modalità dell'annotazione - Non fondatezza della questione. <i>Corte cost. 19 ottobre 2006, n. 332 (M)</i>	351	CAVE E TORBIERE	
Caccia e pesca - Pesca - Benefici ed agevolazioni - Ammodernamento peschereccio - Concessione con-		Cave e torbiere - Concessione di estrazione - Valutazione di impatto ambientale - Zone di protezione speciale comprese nella rete «Natura 2000» - Applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 settembre 2006, n. 5333 (M)</i> ..	204
		COMPETENZA CIVILE	
		Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti reali - Appropriazione da parte di un comproprietario della quota di prodotto, derivante dalla gestione del fondo, e di contributi spettanti all'altro comproprietario - Domanda di condanna - Rivendica di bene mobile -	

Esclusione - Azione personale aquiliana - Configurabilità - <i>Forum commissi delicti</i> - Foro generale delle persone fisiche - Operatività. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 marzo 2004, n. 6140 (ord.)</i> , con nota di W. D'AVANZO.....	36	Contratti agrari - Sentenza esecutiva - Esecuzione per il rilascio - Titolo esecutivo - Dispositivo sentenza - Opposizione a precetto - Nullità del precetto. <i>Trib. Modena, Sez. spec. agr. 27 febbraio 2006</i> , con nota di N. RAUSEO..	417
CONSORZI		Contratti agrari - Colonia - <i>Ad meliorandum</i> - Rapporti a migliorioria in uso nelle Province del Lazio - Disciplina ex art. 1 della legge n. 327 del 1963 - Affrancazione - Condizioni - Possesso ultratrentennale - Migliorie in conformità dell'uso locale e della convenzione - Prova - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 settembre 2006, n. 19077</i> , con nota di I. CIMATTI	464
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Controversie - Questione di giurisdizione - Riparto di competenza - Criterio. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 dicembre 2006, n. 7346 (M)</i>	426	Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Violazione di norme imperative - Mutamento successivo delle stesse - Conseguenze - Sanatoria del contratto - Configurabilità - Esclusione - Retroattività della nuova legge - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 28 aprile 2006, n. 9937</i> , con nota di A. GRASSO	466
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Piano di classifica degli immobili - Impugnazione - Associazione di categoria - Non è legittimata - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 dicembre 2006, n. 7346 (M)</i> .	426	Contratti agrari - Soccida e contratti affini - Natura di controversia agraria - Competenza della Sezione specializzata agraria. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 gennaio 2007, n. 194 (M)</i>	568
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Criterio di ripartizione - Commisurazione all'immobile - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 dicembre 2006, n. 7346 (M)</i>	426	Contratti agrari - Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Compravendita delle erbe - Oggetto - Affitto di fondo rustico - Distinzione - Detenzione del fondo finalizzata all'acquisto delle erbe - Legittimazione all'azione di reintegrazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 novembre 2006, n. 25240</i> , con nota di G. Busetto	611
Consorzi - Agricoltura - Consorzi di difesa delle coltivazioni - Contributi statali - «Rischio grandine» - Deliberazione consortile di ricorso a forme assicurative - Nel regime del d.p.r. n. 324 del 1996 - Libertà di scelta dei consorziati sulla stipulazione di contratti individuali o di contratti tramite il consorzio - Sussistenza - Contributo statale - Spettanza in entrambi i casi - Scelta del consorziato di stipulazione individuale - Attività esigibile dal consorzio - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 luglio 2006, n. 15698 (M)</i>	496	Contratti agrari - Interesse edificatorio prevalente rispetto alla conduzione agraria - Corresponsione dell'indennizzo (o suo deposito) - Rilascio del fondo - Provvedimento d'urgenza - Esperibile sia con riferimento alle indennità di cui al comma 4, che a quelle del comma 5 dell'art. 50. <i>Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. 17 gennaio 2007 (ord.)</i> , con nota di A. GRASSO ..	627
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Ripartizione tra privati - Piano di classifica degli immobili - Previa delimitazione del «perimetro di contribuenza» - Necessità - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 dicembre 2006, n. 7347 (M)</i>	497	Contratti agrari - Esecuzione per il rilascio di fondo rustico - Termine - Annata agraria di emissione della sentenza - Dispositivo letto in udienza - Sufficienza. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 12 luglio 2006, n. 1165</i> , con nota di I. CIMATTI	701
CONTRATTI AGRARI		Affitto	
In genere		Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Stipulazione del relativo contratto - Accertamento del giudice di merito - Determinazione del canone pattuito - Essenzialità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 luglio 2006, n. 15277</i> , con nota di I. CIMATTI.....	101
Contratti agrari - Contratti associativi - Soccida e contratti affini - Contratto di soccida - Natura associativa - Diritti del soccidario alla scadenza - Diritto alla ripartizione delle quote latte attribuite al soccidante ove non previsto dalla convenzione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 novembre 2005, n. 21491</i> , con commento di A. GERMANÒ e nota di A. GRASSO	27	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di affitto di azienda ittica - Qualificazione come contratto di affitto di fondo rustico - Elementi essenziali - Oggetto del contratto - Godimento del fondo - Configurabilità - Godimento e sfruttamento delle vasche - Configurabilità come affitto di fondo rustico - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 7 novembre 2005, n. 21492</i> , con nota di A. GRASSO.....	115
Contratti agrari - Miglioramenti fondiari eseguiti dall'affittuario - Indennità - Determinazione della stessa sul valore del fondo migliorato al momento della sua restituzione al proprietario. <i>Trib. Bergamo, Sez. spec. agr. 5 maggio 2005, n. 1055</i> , con nota di A. GRASSO .	266	Contratti agrari - Affitto - Durata infraquindicennale - Divieto di subconcessione del fondo - Contratto di comodato ventennale relativo a piccola porzione del fondo - Legittimità. <i>Corte d'app. Firenze, Sez. spec. agr. 11 luglio 2005, n. 1684</i> , con nota di L. MARCHIONNI	129
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 giugno 2006, n. 13644 (ord.) (M)</i>	280		
Contratti agrari - Controversia - Rapporto agrario intercorrente tra concedente ed affittuario - Onere del primo di verificare le modalità di conduzione del fondo da parte del secondo - Insussistenza - Accertamento dell'eventuale instaurazione tra l'affittuario ed i suoi familiari di un rapporto di impresa familiare - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 gennaio 2006, n. 1099</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	316		

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Elementi essenziali - Corrispettivo - Requisiti - Periodicità, determinabilità, obbligatorietà - Comodato modale - Differenze - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 novembre 2005, n. 21389 (M)</i>	136	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto di fondo rustico da destinare unicamente a colture forestali da realizzarsi a cura dell'affittuario - Contratto di affitto agrario - Configurabilità - Eventuale contributo a carico dello Stato concesso all'affittuario - Irrilevanza ai fini della configurabilità del contratto come affitto - Corte costituzionale - Sentenza n. 318/2002 - Effetto retroattivo - Efficacia retroattiva con decorrenza da una data diversa dalla pubblicazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 gennaio 2007, n. 201, con nota di O. CINQUETTI</i>	533
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Data di inizio del contratto - Insediamento del conduttore nel fondo - Rilevanza - Modificazioni successive del contratto o novazioni soggettive dello stesso - Irrilevanza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 luglio 2006, n. 15266, con nota di G. JESU</i>	163	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili in tema di rinnovazione tacita alla scadenza - Ammissibilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 marzo 2006, n. 7232, con nota di G. JESU</i>	544
Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Conferimento di procura generale a gestire quota azienda agricola - Decesso del delegante - Applicabilità dell'art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 dicembre 2005, n. 27438, con nota redazionale</i>	173	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario - Inadempimento ex art. 5, legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 dicembre 2006, n. 26843, con nota di A. TOMMASINI</i>	604
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Qualità di coltivatore diretto - Prova - Con ogni mezzo - Ammissibilità - Preventivo accertamento in sede amministrativa - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2006, n. 413 (M)</i> ...	201	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - Nozione - Ex art. 6, legge n. 203 del 1982 - Requisito del terzo della forza lavorativa sua e della famiglia - Concomitante esclusività dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 febbraio 2006, n. 2663, con nota di M. BASILE</i>	612
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 gennaio 2006, n. 1098 (M)</i>	202	Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Terreni oggetto di concessione edilizia - Escomio incolpevole del conduttore - Indennizzo e indennità e loro adeguatezza - Competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. <i>Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. 17 gennaio 2007 (ord.)</i> , con nota di A. GRASSO.....	627
Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Disdetta - Proseguimento di fatto del rapporto - Rinnovazione tacita - Condizioni - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2005, n. 15610, con nota redazionale</i>	253	DIVISIONE	
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Tentativo di conciliazione extra giudiziaria - Formulare proposte sulle quali transigere - Non necessità. <i>Trib. Bergamo, Sez. spec. agr. 5 maggio 2005, n. 1055, con nota di A. GRASSO</i>	266	Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retrato successorio - Art. 732 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Comunione ereditaria - Unico cespite - Alienazione di quota di esso - Presunzione di alienazione di quota ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 gennaio 2007, n. 215 (M)</i> ..	568
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Equo canone - Sentenza Corte costituzionale n. 318 del 2002 - Criteri di scelta del metodo di determinazione dell'equo canone - Incompetenza del giudice - Spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, determinarli - Reviviscenza della legge n. 814 del 1973 - Termini prescrizionali relativi ai conseguenti diritti restano sospesi. <i>Trib. Bergamo, Sez. spec. agr. 5 maggio 2005, n. 1055, con nota di A. GRASSO</i>	266	EDILIZIA E URBANISTICA	
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Indennizzo - Corresponsione - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 11 della legge n. 11 del 1971 e 16 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza - Art. 1651 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 2006, n. 3682 (M)</i>	280	Edilizia e urbanistica - Bellezze paesistiche - Costruzioni - Nulla-osta paesistico regionale - Annullamento ministeriale - Potere ministeriale di annullamento - Esercizio - Solo per motivi di legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 30 ottobre 2006, n. 11404 (M)</i>	66
Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Comunicazione di disdetta con indicazione di data erronea - Effetti. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 ottobre 2006, n. 22407, con nota di G. Busetto</i>	390	Edilizia e urbanistica - Bellezze paesistiche - Nulla-osta paesistico regionale - Potere ministeriale di annullamento - Esercizio - Indicazione di elementi specifici - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 30 ottobre 2006, n. 11404 (M)</i>	66
		Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Modifiche a seguito di osservazioni dei privati - Obbligo di nuova obbligazione - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 4 luglio 2006, n. 862 (M)</i>	66
		Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Destinazione delle aree - Discrezionalità del Comune - Motivazione speci-	

fica - Esclusione - Criteri generali rinvenibili nella relazione del progetto - Sufficienza. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 4 luglio 2006, n. 862 (M)</i>	66	Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Destinazione delle zone - Apprezzamento di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione. <i>Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 8 gennaio 2007, n. 10 (M)</i>	642
Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione agricola - Finalità - Migliore equilibrio tra aree edificate e aree libere - Legittimità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia 4 luglio 2006, n. 862 (M)</i>	66	Edilizia e urbanistica - Provincia autonoma di Bolzano - Piano urbanistico comunale - Inserimento strade - Solo quelle appartenenti alla rete viaria principale. <i>Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 8 gennaio 2007, n. 10 (M)</i>	642
Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - Sanatoria - Requisiti - Immobile completato al rustico - Caratteristiche. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 19 ottobre 2006, n. 10623 (M)</i>	138	Edilizia e urbanistica - Provincia autonoma di Bolzano - Piano urbanistico comunale - Inserimento nuove zone abitative e produttive - Parere di organismi sindacali - Zona a verde agricolo - Parere Commissione locale masi chiusi. <i>Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 8 gennaio 2007, n. 10 (M)</i>	642
Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - Sanatoria - Diniego - Ragioni - Compromissione del paesaggio - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 19 ottobre 2006, n. 10623 (M)</i>	138	Edilizia e urbanistica - Provincia autonoma di Bolzano - Piano urbanistico comunale - Piano di zonizzazione - Aerea classificata come prato - Inserimento in zona rurale - Necessità. <i>Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 8 gennaio 2007, n. 10 (M)</i>	642
Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione a verde agricolo - Finalità - Mera utilizzazione agraria - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 8 novembre 2006, n. 12138 (M)</i>	138	(v. anche <i>Bellezze naturali</i>)	
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Gratuità oneri concessori - Requisito soggettivo - Qualità di imprenditore - Requisito oggettivo - Zona agricola - Pluralità di fabbricati rurali - Ammissibilità esenzione. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. dist. Catania 3 ottobre 2005, n. 1533, con nota di A.R. STOLFI</i>	198	ESPROPRIAZIONE P.P.U.	
Edilizia e urbanistica - Piani urbanistici - Programma pluriennale di attuazione - Norma di principio della legislazione urbanistica - Esclusione - Innovazione da parte della Regione - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 13 novembre 2006, n. 12334 (M)</i>	354	Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Triplicazione dell'indennità in favore del proprietario diretto coltivatore in caso di cessione volontaria del suolo - Spettanza anche in caso di offerta di indennità provvisoria inadeguata - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 ottobre 2005, n. 19635, con nota di P. TAMBURINI</i>	31
Edilizia e urbanistica - Pertinenze - Definizione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 1° ottobre 2006, n. 4228 (M)</i>	570	Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Mancanza di accordi con l'espropriante - Indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto - Spettanza. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 ottobre 2005, n. 19635, con nota di P. TAMBURINI</i>	31
Edilizia e urbanistica - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Amministrazione preposta alla tutela - Possibilità di condizionare esecuzione opere edilizie tramite autorizzazione preventiva - Parere sulla sanabilità di opere già realizzate - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 1° ottobre 2006, n. 4228 (M)</i>	570	Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Aree agricole - Determinazione dell'indennità - Criteri stabiliti dall'art. 20, terzo comma, legge n. 865 del 1971 - Applicabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 ottobre 2005, n. 19635, con nota di P. TAMBURINI</i>	31
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Costruzione abusiva - Sanatoria - Esame domanda - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Data di imposizione del vincolo - Irrilevanza - Sussistenza del vincolo al momento dell'esame della domanda di condono - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 7 maggio 2007, n. 4048 (M)</i>	570	Espropriazione p.p.u. - Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Aree edificabili - Diminuzione di valore del residuo - Pretese relative a utilizzazioni agricole o a perdite aziendali - Esclusioni. <i>Cass. Sez. I Civ. 16 dicembre 2005, n. 27801, con nota di M. ARGANINI e M. BUSÀ</i>	105
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Costruzioni abusive - Sanatorie - Nulla-osta paesaggistico - Disparità di trattamento - Inconfigurabilità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 7 maggio 2007, n. 4047 (M)</i>	642	Espropriazione p.p.u. - Soggetti passivi - Comodatario - Diritto all'indennità aggiuntiva ex art. 17 della legge n. 865 del 1971 - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 agosto 2005, n. 16595, con nota di D. SALAMENA</i>	174
Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Adozione ed approvazione - Atti distinti - Conseguenze - Impugnabilità autonoma. <i>Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 8 gennaio 2007, n. 10 (M)</i>	642	Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Immobile destinato ad attività produttiva - Conduttore - Diritto ad un'indennità aggiuntiva - Limitazione al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante - Unicità dell'indennità negli altri casi - Diritti del conduttore nei confronti del proprietario - Fattispecie. <i>Cass. Sez.</i>	
Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Impugnazione - Interesse all'impugnazione - Soggetti interessati - Individuazione. <i>Trib. reg. giust. amm. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 8 gennaio 2007, n. 10 (M)</i>	642		

<i>I Civ. 29 luglio 2005, n. 15936, con nota di V. FIORESE ed E. REA</i>	323	siti soggettivi - Individuazione - Criteri - Terreno adibito ad impresa di coltivazione dei funghi - Inclusione - Regime posteriore all'entrata in vigore dell'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997. <i>Cass. Sez. V Civ. 7 giugno 2006, n. 13334, con nota di G. CAIRA</i>	235
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Titolare di diritti personali di godimento - Diritto ad autonomia indennità - Limiti - Diritti su quota dell'indennità di esproprio - Sussistenza - Opposizione alla stima - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 marzo 2006, n. 5381 (M)</i>	352	Imposte e tasse - Impresa - Imprenditore agricolo - Regime anteriore al d.lgs. n. 228 del 2001 - Agriturismo - Attività agricola per connessione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di applicazione di agevolazioni tributarie relative alle aziende agricole. <i>Cass. Sez. V Civ. 12 maggio 2006, n. 11076, con nota di G. FERRARA</i>	310
Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Occupazione appropriativa - Coltivatore diretto del fondo espropriato - Diritto al risarcimento - Espropriante - Titolarità passiva - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Civ. 27 ottobre 2006, n. 23176, con nota di M. BUSÀ</i>	387	Imposte e tasse - Tributi - Condoni fiscali - Definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Ambito applicativo - Violazioni formali relative all'applicazione delle imposte - Previsione - Presentazione oltre il termine del certificato attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Ipotesi - Ricorrenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 24 maggio 2006, n. 12341 (M)</i>	424
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Suoli agricoli - Essenze arboree - Rilevanza autonoma ai fini di compenso aggiuntivo - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2006, n. 8502, con nota di M. ARGANINI ed E. REA</i>	469	Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Regime speciale per i produttori agricoli - Presupposti - Svolgimento di attività indicate dall'art. 2135 c.c. - Applicabilità al soccidante - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 2 marzo 2007, n. 4913, con nota di G. FERRARA</i>	597
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreno agricolo - Pregiudizio aziendale - Indennizzabilità - Limiti - Pregiudizio a carattere personale o indiretto - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2006, n. 8502, con nota di M. ARGANINI ed E. REA</i>	469	Imposte e tasse - Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Allevamento di animali - Qualificazione come attività agricola - Condizioni - Reddito eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del d.p.r. n. 917 del 1986 - Reddito d'impresa - Conseguenze - Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico degli animali - Inottemperanza - Effetti - Onere della prova a carico del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 20 ottobre 2006, n. 22582, con nota di G. CAIRA</i>	685
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Cessione volontaria di beni agricoli - Valutazione dell'offerta - Accertamento del giudice di merito - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2006, n. 8502, con nota di M. ARGANINI ed E. REA</i>	469	INQUINAMENTO	
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 865/1971 - Conseguenze - Espropriazione dei terreni ed effettiva destinazione agricola - Indennità - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2006, n. 8502, con nota di M. ARGANINI ed E. REA</i>	469	(v. <i>Acque, Sanità pubblica</i>)	
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Aree non edificabili - Criterio del valore agricolo medio - Applicabilità - Correttivi migliorativi delle aree urbane - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 5 giugno 2006, n. 13199, con nota di P. TAMBURINI</i>	541	PRELAZIONE E RISCATTO	
Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno - Occupazione appropriativa - Suolo edificatorio - Proprietario coltivatore diretto - Diritto e indennità aggiuntiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 20 novembre 2006, n. 24580, con nota di M. BUSÀ</i>	682	Prelazione e riscatto - Qualità di coltivatore diretto - Prova - Con ogni mezzo - Ammissibilità - Preventivo accertamento in sede amministrativa - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 gennaio 2006, n. 413, con nota di B. RONCHI</i>	24
IMPOSTE E TASSE		Prelazione e riscatto - Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Sospensione per richiesta di mutuo agevolato - Decorrenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 novembre 2005, n. 21388 (M)</i>	64
Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati rurali siti in terreni agricoli montani o collinari esenti dall'imposta - Esenzione dall'imposta - Requisiti - Regime stabilito per le imposte dirette - Applicabilità - Esclusione - Requi-		Prelazione e riscatto - Prelazione - Nascita - <i>Denuntiatio</i> del proprietario del fondo al coltivatore o al confinante - Forma verbale - Idoneità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 novembre 2005, n. 26079, con nota di S. BOLOGNINI</i>	109

- Produzione, commercio e consumo - Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale - Portata degli obblighi derivanti dagli artt. 2, 3 e 12 - Indicazione obbligatoria, per talune bevande alcoliche, del titolo alcolometrico volumico - Bevanda alcolica prodotta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il distributore - «Amaro alle erbe» - Titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a quello indicato sull'etichetta - Superamento del margine di tolleranza - Sanzione amministrativa pecuniaria - Responsabilità del distributore. *Corte di giustizia CE 23 novembre 2006, in causa C-315/05*, con nota di S. MASINI 231
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza - Vendita di prodotti alimentari senza indicazione del termine minimo di conservazione - Ingiunzione per violazione dell'art. 3, d.lgs. n. 109 del 1992 - Giudice di pace - Sussistenza. *Cass. Sez. II Civ. 11 aprile 2006, n. 8452 (ord.) (M)* 280
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Legale rappresentante di associazione - Nei cui locali si trovavano gli alimenti - Reato di cui all'art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962 - Responsabilità. *Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2007, n. 2281 (M)* 281
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Vendita di risi miscelati - Illecito amministrativo di cui alla legge 586 del 1962 - Reato di frode in commercio - Concorso reale - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2007, n. 1356 (M)* 281
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Carni avicole - Sistema di etichettatura e informazione - Violazione - Sospensione dell'attività di lavorazione - Legittimità. *T.A.R. Toscana, Sez. II 5 ottobre 2006, n. 4259 (M)* 282
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Carni avicole - Ordinanza di sospensione dell'attività di lavorazione - Competenza del sindaco - Legittimità. *T.A.R. Toscana, Sez. II 5 ottobre 2006, n. 4259 (M)* 282
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Carni avicole - Sistema di etichettatura e informazione - Violazione - Adozione misure cautelari - Comunicazione di avvio del procedimento - Esclusione. *T.A.R. Toscana, Sez. II 5 ottobre 2006, n. 4259 (M)* 282
- Produzione, commercio e consumo - Acqua minerale - Sostanze contaminanti o indesiderabili - Parametri di tollerabilità - Conformità a normativa comunitaria - Legittimità. *Cons. Stato, Sez. IV 5 ottobre 2006, n. 5917 (M)* 282
- Produzione, commercio e consumo - Acqua minerale - Definizione comunitaria - Tossicità degli elementi - Limiti - Determinazione per ciascun elemento. *Cons. Stato, Sez. IV 5 ottobre 2006, n. 5917 (M)* 282
- Produzione, commercio e consumo - Acqua minerale - Definizione comunitaria - Sostanze contaminanti o indesiderabili - Parametro di concentrazione «al di sopra» del limite previsto - Arrotondamento per difetto di cifre decimali - Esclusione. *Cons. Stato, Sez. IV 5 ottobre 2006, n. 5917 (M)* 282
- Produzione, commercio e consumo - Protezione delle indicazioni geografiche - Denominazione dei prodotti agroalimentari - Artt. 9, 10 e 11, d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 - Violazione artt. 117 e 118 Cost. - Violazione art. 10, l.c. 18 ottobre 2001, n. 3 - Violazione artt. 1 e 2, d.p.r. 22 marzo 1974, n. 279 - Violazione art. 6, d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526 - Infondatezza. *Corte cost. 17 marzo 2006, n. 106 (M)* 351
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione - Autista del mezzo utilizzato per il trasporto - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 26 gennaio 2007, n. 2897 (M)* 353
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Uova - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Fornitore finale - Responsabilità oggettiva nella sola ipotesi prevista dalla direttiva. *Corte di giustizia CE (Grande Sezione) 10 gennaio 2006, in causa C-402/03*, con nota di A. GERMANÒ 382
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Uova - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Fornitore finale - Legge nazionale che prevede la responsabilità illimitata del fornitore finale per colpa del produttore - Ammissibilità. *Corte di giustizia CE (Grande Sezione) 10 gennaio 2006, in causa C-402/03*, con nota di A. GERMANÒ 382
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichetta - Marchi - Pubblicità ingannevole. *Autorità garante concorrenza e mercato 27 luglio 2006, provv. n. 15770*, con nota di S. MASINI.... 418
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Prodotti avariati o contaminati - Responsabilità del venditore - Condizioni. *Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2007, n. 7692 (M)* 425
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Segni distintivi - Marchio comunitario - Marchio tridimensionale - Forma di una bottiglia di plastica - Diniego di registrazione - Impedimento assoluto - Assenza di carattere distintivo - Marchio nazionale anteriore - Convenzione di Parigi - Accordo ADPIC - Art. 7, n. 1, lett. b), del reg. (CE) n. 40/94. *Tribunale di primo grado CE, Sez. II 15 marzo 2006, in causa T-129/04*, con nota di S. MASINI 457
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Parmigiano reggiano - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Configurabilità del delitto di cui all'art. 516 c.p. - Violazione delle modalità di produzione - Rilevanza. *Cass. Sez. III Pen. 21 marzo 2006, n. 9643*, con nota di F. MAZZA 479
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Segni distintivi - Regolamento (CE) n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b) - Somiglianza fra marchi - Rischio di confusione - Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi «Limoncello della Costiera Amalfitana» e «shaker» - Opposizione

- da parte del titolare del marchio denominativo nazionale «Limonchelo» - Comparazione tra i marchi - Valutazione complessiva - Sussistenza rischio di confusione. *Corte di giustizia CE, Sez. III 12 giugno 2007, in causa C-334/05 P*, con nota redazionale 527
- Produzione, commercio e consumo - Frode in commercio e nelle industrie - Vendita di prodotti con segni mendaci - Luogo di produzione - Irrilevanza - Origine doganale - Luogo di lavorazione o trasformazione sostanziale - Macedonia di frutta - Stampigliatura *Made in Italy* - Legittimità. *Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2007, n. 27250*, con nota di S. MASINI 547
- Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Commercio di sostanze alimentari nocive - Norma penale in bianco - Successione nel tempo di disposizioni integratrici del precetto - Applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. I Pen. 30 maggio 2005, n. 19107*, con nota di P. SPALLETTA 559
- Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Pubblicità ingannevole - Denominazione tipica di una bevanda spiritosa - Utilizzo di immagini afferenti alla Regione cui si riferisce la denominazione tipica - Non veridicità del messaggio - Capacità confusoria - Illegittimità. *Autorità garante della concorrenza e del mercato 26 aprile 2006, n. 16785*, con nota di A. GERMANÒ 560
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Segni distintivi - Somiglianza fra marchi - Rischio di confusione. *Trib. di primo grado CE, Sez. III 15 marzo 2006, in causa T-35/04*, con nota redazionale. 595
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Comparazione tra marchi (Ferrero/Ferrò) - Valutazione complessiva - Dominanza dell'elemento denominativo - Sussistenza rischio di confusione. *Trib. di primo grado CE, Sez. III 15 marzo 2006, in causa T-35/04*, con nota redazionale 595
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Prodotti confezionati - Venditore - Clausola di esonero della responsabilità - Operatività - Limiti. *Cass. Sez. III Pen. 8 agosto 2006, n. 28375*, con nota di P. MAZZA 626
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Confezione di patatine - Esaltazione dei valori nutrizionali e di energia - Bambini ed adolescenti - Indicazioni generiche per la fascia d'età - Comparazione con il valore nutritivo di una mela e indicazione del valore energetico di una razione non indentificabile con quello del peso del prodotto confezionato - Ingannevolezza. *Autorità garante concorrenza e mercato 23 novembre 2006, provv. n. 16197*, con nota di S. MASINI 631
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti erboristici - Integratori alimentari - Presenza di erbe non ammesse dal Ministero della salute rilevabile dalle etichette - Sequestro e divieto di commercializzazione - Analisi di laboratorio - Necessità - Esclusione - Pericolo per la salute pubblica - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione. *T.A.R. Toscana, Sez. II 12 giugno 2007, n. 860*, con nota di A. GERMANÒ 634
- Produzione, commercio e consumo - Sostanze vegetali - Limitazione all'uso commerciale - Provvedimento amministrativo generale - Idoneità - Riserva assoluta di legge - Inconfigurabilità. *T.A.R. Toscana, Sez. II 12 giugno 2007, n. 860*, con nota di A. GERMANÒ 634
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Budino, mascarpone e yogurt - Riferimento al prodotto con latte fresco pastorizzato di alta qualità - Estensione delle caratteristiche della materia prima al prodotto yogurt - Ingannevolezza. *Autorità garante concorrenza e mercato 28 febbraio 2007, provv. n. 16557*, con nota di S. MASINI 709
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Confezione di paté di fegato d'anatra - Pasticcio di carne eterogeneo - Ingannevolezza. *Autorità garante concorrenza mercato 8 marzo 2007, provv. n. 16588*, con nota di S. MASINI 709
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione - Stato di conservazione - Individuazione - Criteri. *Cass. Sez. III Pen. 13 aprile 2007, n. 15049(M)* 718
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione, esplicita o implicita, di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente. *Corte di giustizia CE, Sez. I 19 aprile 2007, in causa C-381/05*, con nota di C. LOSAVIO 751
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente - Beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi - Criteri di verifica del rapporto di concorrenza. *Corte di giustizia CE, Sez. I 19 aprile 2007, in causa C-381/05*, con nota di C. LOSAVIO... 751
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Birra e champagne - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Identificazione di un concorrente o dei beni o servizi offerti da un concorrente. *Corte di giustizia CE, Sez. I 19 aprile 2007, in causa C-381/05*, con nota di C. LOSAVIO 751
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Birra e champagne - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Pubblicità comparativa - Raffronto tra prodotti privi di denominazioni d'origine e prodotti che ne sono provvisti. *Corte di giustizia CE, Sez. I 19 aprile 2007, in causa C-381/05*, con nota di C. LOSAVIO 751
- PROPRIETÀ**
- Proprietà - Alberi a distanza non legale dal confine - Potere del confinante di esigerne l'estirpazione - Impossibilità per il giudice di valutare l'effettiva turbativa recata dalla piantagione - Disciplina differente rispetto a quella concernente le immissioni nocive - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, del diritto al paesaggio, del diritto di difesa, del diritto di proprietà - Omessa descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. *Corte cost. 7 luglio 2006, n. 278 (ord.)*, con nota di A. ABRAMI 161
- RESPONSABILITÀ CIVILE**
- Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Manutenzione - Scolo delle

acque - Disciplina prevista dall'art. 913 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Estensione al rapporto tra il Comune e i suoi abitanti - Esclusione - Conseguenza - Applicabilità dei principi generali in tema di responsabilità civile - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 febbraio 2007, n. 2566 (M)</i>	717	Sanità pubblica - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissioni di gas, vapori e fumi - Odori molesti - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 marzo 2006, n. 11556</i> , con nota di G. VENERANDI.....	183
RIFIUTI		Sanità pubblica - Bonifica - Siti inquinati - Trieste - Laguna di Marano - L.r. Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15 - Questione di Legittimità costituzionale - Inammissibilità. <i>Corte cost. 1° giugno 2006, n. 215 (M)</i>	200
(v. <i>Sanità pubblica</i>)		Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Successione di titolarità nell'impianto - Responsabilità a carico del solo costruttore iniziale - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2006, n. 24057 (M)</i>	203
SANITÀ PUBBLICA		Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Esecuzione abusiva di modifica sostanziale di impianto preesistente - Reato di cui agli artt. 15 e 25, comma 6, d.p.r. n. 203 del 1998 - Natura - Reato permanente. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 febbraio 2006, n. 4326</i> , con nota di A. COVIELLO.....	259
Sanità pubblica - Disciplina sui rifiuti - Rifiuto - Nozione - Materie fecali - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 ottobre 2005, n. 37405</i> , con nota di A. COVIELLO.....	46	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Potere del sindaco di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti - Uso ripetuto dello stesso in violazione dei presupposti - Reato di realizzazione di discarica abusiva - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2005, n. 17414</i> , con nota di F. MAZZA.....	264
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Piazzole ecologiche - Gestite dal Comune - Autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 settembre 2005, n. 34665</i> , con nota di F. MAZZA.....	49	Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Ricorso al potere di urgenza ex art. 13, d.lgs. n. 22 del 1997 - Ragioni finanziarie - Possibilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2005, n. 17414</i> , con nota di F. MAZZA.....	264
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Fanghi di depurazione - Attività di spargimento dei fanghi oltre il termine previsto - Reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Di cui all'art. 16, d.lgs. n. 99 del 1992 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2006, n. 14242 (M)</i>	65	Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Ordinanze sindacali di urgenza - Potere del giudice penale di sindacarne la legittimità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2005, n. 17414</i> , con nota di F. MAZZA.....	264
Sanità pubblica - Rifiuti - Disciplina dei rifiuti - Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento - Disposizioni di cui all'art. 30, d.lgs. n. 22 del 1997 - Mancata previsione per l'esercizio di raccolta e trasporto di rifiuti propri in forma professionale - Questione di legittimità costituzionale - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 marzo 2006, n. 10328 (M)</i>	65	Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione a carico del proprietario - Elemento soggettivo del dolo o della colpa - Necessità - Illegittimità del provvedimento amministrativo. <i>T.A.R. Campania, Sez. V 27 ottobre 2005, n. 84</i> , con nota di A. R. STOLFI.....	278
Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta o smaltimento dei rifiuti - Condanna per lo smaltimento illegale - Imputazione relativa alla raccolta - Correlazione tra sentenza e contestazione - Violazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 gennaio 2006, n. 3115 (M)</i>	65	Sanità pubblica - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - Potenzialità letale dell'avvelenamento - Necessità - Esclusione - Idoneità a nuocere alla salute - Sufficienza. <i>Cass. Sez. I Pen. 13 ottobre 2006, n. 35456 (M)</i>	281
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva - Confisca dell'area - Comproprietario non corresponsabile - Legittimità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2006, n. 6441</i> , con nota di L. MAZZA.....	121	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Aria - Configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 ottobre 2006, n. 33971</i> , con nota di M. PINNA.....	328
Sanità pubblica - Gestione abusiva di rifiuti - Reato di cui all'art. 53 bis, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposti formali - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503</i> , con nota di A. COVIELLO.....	124	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 24, comma 2, d.p.r. n. 203 del 1998 - Omessa comunicazione di attivazione di nuovo impianto - Natura - Reato permanente. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2006, n. 15521</i> , con nota di A. COVIELLO.....	332
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Pneumatici usati - Destinati alla rigeneratura - Natura - Rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 2006, n. 23494 (M)</i>	137	Sanità pubblica - Rifiuti - Siero di latte - Residuo di produzione o sottoprodotto - Disciplina dei rifiuti -	
Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato permanente. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 2006, n. 23489 (M)</i>	137		
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Livello di contaminazione - Accertamento - Modalità. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 giugno 2006, n. 22038</i> , con nota di G. SORRENTINO.....	181		

Assoggettamento - Esclusione in caso di riutilizzo certo nel medesimo processo di produzione senza previa trasformazione. <i>Trib. Latina 13 ottobre 2005, n. 1147</i> , con nota di C. BRUNELLI	338	atmosfera - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2007, n. 8051 (M)</i>	425
Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione scarico acque reflue e meteoriche - Scarico di acque reflue eccedenti i limiti fissati dalla tabella 3, all. 5 del d.lgs. n. 152/1999 - Reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose. <i>Trib. Latina 13 ottobre 2005, n. 1147</i> , con nota di C. BRUNELLI	338	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Nuovo titolare dell'impianto - Responsabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2007, n. 8051 (M)</i>	425
Sanità pubblica - Rifiuti - Divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti - Diffida al Comune - Provvedimento di diniego - Assenza dei presupposti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. 22/97 - Legittimità del provvedimento - Sussiste. <i>T.A.R. Marche, Sez. I 25 ottobre 2006, n. 855</i> , con nota di P. FELICE	342	Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raccolta e trasporto in forma ambulante - Titolo abilitativo - Necessità - Limiti - Attività autorizzata. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 agosto 2006, n. 28366</i> , con nota di E. PELOSI	474
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Attività di recupero dell'amianto - Applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 novembre 2006, n. 39360 (M)</i> ..	353	Sanità pubblica - Rifiuti - Formulare di identificazione rifiuti - Obbligo di indicare la quantità dei rifiuti al momento della partenza del trasporto - Sussistenza - Possibilità alternativa di adempiere anche all'arrivo del quantitativo di rifiuti presso il sito finale - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 ottobre 2006, n. 21781</i> , con nota di E. PELOSI	539
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti di autolavaggio - Obbligo di richiedere l'autorizzazione - Esclusione - Previsione della sola preventiva comunicazione - Inottemperanza - Nuove disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - Reato - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 dicembre 2006, n. 41291 (M)</i> ..	353	Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di lavorazione del latte - Siero residuo - Eliminazione - Natura di rifiuto. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 maggio 2006, n. 16304</i> , con nota di G. VENERANDI	554
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Soggetto proprietario dell'area - Responsabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2007, n. 2853 (M)</i>	353	Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Rifiuti accumulati lungo una scarpata - Deposito temporaneo - Esclusione - Violazione degli artt. 14, comma 1 e 51, comma 2 del d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) ora d.lgs. n. 152/2006, art. 183, lett. m) - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2007, n. 16846 (M)</i>	569
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di rifiuti - Alghe marine - Natura - Rifiuti urbani non pericolosi. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2006, n. 12944</i> , con nota di F. MAZZA	401	Sanità Pubblica - Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Deposito incontrollato - Operazioni maldestre di movimentazione - Corresponsabilità dei soci coamministratori - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2007, n. 16846 (M)</i>	569
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Fanghi essiccati residui della lavorazione di calcestruzzo - Natura di rifiuti - Reato di abbandono incontrollato di rifiuti - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 marzo 2006, n. 10629</i> , con nota di A. COVIELLO	402	Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità per realizzazione e gestione di discarica abusiva - Amministratori o liquidatori della società. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 giugno 2007, n. 22826 (M)</i>	569
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Residui da demolizione edilizia - Natura di materia prima secondaria - Esclusione - Natura di rifiuti - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2006, n. 33882</i> , con nota di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO	409	Sanità pubblica - Rifiuti - Prodotti contenenti amianto - Costituiscono tecnicamente «rifiuti» - Carattere di pericolosità. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 giugno 2007, n. 22826 (M)</i>	569
Sanità pubblica - Rifiuto - Nozione - Residui di produzione - Vi rientrano - Sottoprodotti - Esclusione dal regime dei rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2005, n. 20499</i> , con nota di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO	409	Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva di rifiuti pericolosi - Condotta di gestione - Permanenza del reato - Concetto. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 giugno 2007, n. 22826 (M)</i>	569
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Scarico ripetuto di materiali da demolizioni edilizie - Reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2005, n. 20499</i> , con nota di F. CAROLEO GRIMALDI e A. MAIO	409	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di rifiuti - Gestore non autorizzato o con autorizzazione non idonea - Produttore del rifiuto - Responsabilità ex art. 51, d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2007, n. 18038 (M)</i>	569
Sanità pubblica - Impianti per il trattamento dei rifiuti - Comportanti emissioni in atmosfera - Ottemperanza alle disposizioni in tema di rifiuti e di emissioni in		Sanità pubblica - Rifiuti - Definizioni - Materiali da demolizione edilizia - Riutilizzazione - Applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Test di cessione - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 gennaio 2007, n. 2902</i> , con nota di W. D'AVANZO	622
		Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti non autorizzata - Sentenza di condanna - Confisca del mezzo di trasporto - Obbligatorietà. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 dicembre 2006, n. 42227</i> , con nota di S. DI PINTO	624

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti urbani in aerea comunale - Sindaco - Responsabilità - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 marzo 2007, n. 12434 (M)</i>	641	Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà - Violazioni amministrative per lo scarico delle acque reflue da depuratore comunale - Affidamento della gestione dell'impianto ad una società - Principio di solidarietà di cui all'art. 6 della l. 24 novembre 1981, n. 689 - Sussistenza all'interno della struttura del soggetto delegato - Necessità - Fondamento, limiti e condizioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 giugno 2006, n. 14441 (M)</i>	496
Sanità pubblica - Rifiuti - Custodia di rifiuti stoccati - Cambio gestore - Responsabilità - Concorso e continuazione - Legale rappresentate dell'ente - Custodia e prova del riutilizzo - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 febbraio 2007, n. 8050, con nota di A. FUSARO</i>	690	USI CIVICI	
Sanità pubblica - Rifiuti - Riutilizzo dei rifiuti - Prova della destinazione - Smaltimento compatibile con la salute e l'ambiente - Necessità - Giurisprudenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 febbraio 2007, n. 8050, con nota di A. FUSARO</i>	690	Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Reparto di giurisdizione - In materia di accertamento della qualità del suolo - Criteri - Questione da decidere con efficacia di giudicato - Giurisdizione del Commissario - Sussistenza - Deduzione della demanialità civica del suolo a solo scopo di negare l'esistenza del diritto altrui - Accertamento incidentale della qualità del suolo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 18 gennaio 2005, n. 836, con nota di W. D'AVANZO</i>	254
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006 - Pregresse disposizioni di cui all'art. 51, d.lgs. n. 22 del 1997 - Continuità normativa. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2007, n. 17365, con nota di A. FUSARO</i>	690	Usi civici - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per inidoneità di un atto giurisdizionale a costituire oggetto di un conflitto di attribuzione - Reiezione. <i>Corte cost. 20 febbraio 2007, n. 39, con nota di L. FULCINITI</i>	670
Sanità pubblica - Rifiuti - Materie fecali - Utilizzo in agricoltura - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 dicembre 2006, n. 42201, con nota di V. ORTENZI</i>	694	Usi civici - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione - Reiezione. <i>Corte cost. 20 febbraio 2007, n. 39, con nota di L. FULCINITI</i>	670
Sanità pubblica - Terre e rocce da scavo - Disciplina di cui alla legge n. 443 del 2001 - Ambito di riferibilità - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 luglio 2006, n. 24046, con nota di F. MAZZA</i>	698	Usi civici - Sentenza del Commissario regionale in ordine alla legittimazione di occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Superamento da parte del Commissario regionale dei limiti posti, in materia, alla sua funzione giurisdizionale, con conseguente invasione dell'ambito di attribuzioni riservato alla Regione - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato. <i>Corte cost. 20 febbraio 2007, n. 39, con nota di L. FULCINITI</i>	670
Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di lavorazione del latte - Siero residuo - Eliminazione - Natura di rifiuto. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 marzo 2006, n. 16304, con nota di L. MAZZA</i>	700	***	
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti - Art. 17, d.lgs. n. 22/97 - Inquinamento cagionato negli anni '60 da una società successivamente estinta per incorporazione - Responsabilità - Individuazione. <i>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I 19 aprile 2007, n. 1913, con nota di S. CARMIGNANI</i>	702	MASSIMARIO	
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti - Attività ispettiva diretta alla verifica del rispetto dei limiti massimi di inquinamento - Contraddittorio con le parti interessate - Principio di diritto vivente - Imparzialità dell'azione amministrativa. <i>T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I 19 aprile 2007, n. 1913, con nota di S. CARMIGNANI</i>	702	Giurisprudenza costituzionale (a cura di F. MAZZA).....	200, 351
Sanità pubblica - Disciplina dei rifiuti - Fanghi di burattatura derivanti da lavorazione di rubinetteria - Natura di rifiuti pericolosi - Sussistenza - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 giugno 2007, n. 21780 (M)</i>	718	
(v. anche <i>Acque, Agricoltura e foreste</i>)		Giurisprudenza civile (a cura di I. CIMATTI).....	64, 136, 201, 280, 352, 424, 496, 568, 640, 717
SANZIONI AMMINISTRATIVE		Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA)	65, 137, 203, 281, 353, 425, 497, 569, 641, 718
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione - Sanzioni amministrative in materia di repressione di frodi agro-alimentari - Opposizione - Accoglimento - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del Ministero delle politiche agricole e forestali - Sussistenza. <i>Cass. Sez. II Civ. 5 maggio 2006, n. 13207 (M)</i>	424	Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI)	66, 138, 204, 282, 354, 426, 570, 642, 719

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2004					
<i>MARZO</i>					
26	Cass. Sez. III Civ. n. 6140	36	7	Cass. Sez. III Civ. n. 21492	115
2005			15	Cons. Stato, Sez. VI n. 6369	194
<i>GENNAIO</i>			11	Cass. Sez. III Pen. n. 40959	45
18	Cass. Sez. Un. Civ. n. 836	254	11	Cass. Sez. Un. Civ. n. 22021 (M)	136
<i>MARZO</i>			18	Cass. Sez. Un. Civ. n. 23734	26
17	Cass. Sez. III Pen. n. 10463	189	30	Cass. Sez. III Civ. n. 26079	109
<i>MAGGIO</i>			29	Cass. Sez. II Civ. n. 25929	688
5	Trib. Bergamo, Sez. spec. agr. n. 1055	266	<i>DICEMBRE</i>		
9	Cass. Sez. III Pen. n. 17417	264	7	Cons. Stato, Sez. II n. 395/2005 (M)	138
30	Cass. Sez. I Pen. n. 19107	559	13	Cass. Sez. III Civ. n. 27438	173
<i>GIUGNO</i>			16	Cass. Sez. I Civ. n. 27801	105
1	Cass. Sez. III Pen. n. 20499	409	16	Cass. Sez. III Pen. n. 2370	186
<i>LUGLIO</i>			2006		
11	Corte app. Firenze, Sez. spec. agr. n. 1684	129	<i>GENNAIO</i>		
26	Cass. Sez. III Civ. n. 15610	253	10	Cass. Sez. I Civ. n. 184 (M)	201
26	Corte d'app. Napoli	481	10	Corte di giustizia CE (Grande Sezione) in causa C-402/03	382
29	Cass. Sez. I Civ. n. 15936	323	11	Cass. Sez. II Civ. n. 218 (M)	201
<i>AGOSTO</i>			11	Cass. Sez. II Civ. n. 212	319
5	Cass. Sez. III Civ. n. 16595	174	11	Cass. Sez. II Civ. n. 217	616
<i>SETTEMBRE</i>			12	Cass. Sez. III Civ. n. 413	24
14	Cass. Sez. I Civ. n. 18215	399	12	Cass. Sez. III Civ. n. 413 (M)	201
28	Cass. Sez. III Pen. n. 34665	49	17	Trib. Teramo, Sez. stralcio n. 1146	565
<i>OTTOBRE</i>			19	Cass. Sez. III Pen. n. 2230 (M)	65
3	T.A.R. Sicilia, Sez. dist. Catania n. 1533	198	19	Cass. Sez. III Civ. n. 1019 (M)	201
7	Cass. Sez. I Civ. n. 19624 (ord.) (M)	64	20	Cass. Sez. III Pen. n. 2645 (M)	65
7	Cass. Sez. I Civ. n. 19635	31	20	Cass. Sez. III Civ. n. 1098 (M)	202
13	Trib. Latina n. 1147	338	20	Cass. Sez. III Civ. n. 1106 (M)	202
14	Cass. Sez. III Pen. n. 37405	46	20	Cass. Sez. III Civ. n. 1099	316
21	Corte costituzionale n. 391	16	24	Cass. Sez. III Pen. n. 2774	262
21	Corte costituzionale n. 392	17	26	Cass. Sez. III Pen. n. 3115 (M)	65
21	Corte costituzionale n. 393	17	<i>FEBBRAIO</i>		
27	T.A.R. Campania, Sez. V n. 84	278	1	Cass. Sez. III Pen. n. 3932	40
<i>NOVEMBRE</i>			2	Cass. Sez. III Pen. n. 4326	259
4	Cass. Sez. III Civ. n. 21388 (M)	64	3	Cass. Sez. III Pen. n. 4500	406
4	Cass. Sez. III Civ. n. 21389 (M)	136	3	Cass. Sez. III Pen. n. 4503	124
7	Cass. Sez. III Civ. n. 21491	27	7	T.A.R. Marche, Sez. I n. 19 (M)	426
			8	Cass. Sez. III Civ. n. 2663	612
			9	Cass. Sez. Lav. n. 2853	171
			10	Cass. Sez. Lav. n. 2897	397
			17	Cass. Sez. III Pen. n. 6343	123
			17	Cons. Stato, Sez. VI n. 660	131
			21	Cass. Sez. Lav. n. 3716	103
			21	Cass. Sez. III Pen. n. 6441	121
			21	Cass. Sez. II Civ. n. 3682 (M)	280
			21	Cass. Sez. III Pen. n. 6415	334
			22	Cass. Sez. Lav. n. 3864 (M)	64
			22	Cass. Sez. Lav. n. 3882	251
			27	Trib. Modena, Sez. spec. agr	417

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
MARZO			LUGLIO		
8	T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I n. 2520	59	4	T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia n. 862 (M)	66
9	Cass. Sez. I Civ. n. 5062 (M)	352	4	Cass. Sez. III Civ. n. 15277	101
10	Cass. Sez. III Civ. n. 5253	244	4	Cass. Sez. III Pen. n. 22925 (M)	137
11	Cass. Sez. I Civ. n. 5381 (M)	352	4	Cass. Sez. III Civ., n. 15266	163
13	Trib. Teramo n. 206	484	6	Cons. Stato, Sez. VI n. 4273 (M)	138
15	Trib. di primo grado CE, Sez. II in causa T-129/04	457	6	Cass. Sez. III Pen. n. 23489 (M)	137
15	Trib. di primo grado CE, Sez. III in causa T-35/04	595	6	Cass. Sez. III Pen. n. 23494 (M)	137
17	Corte costituzionale n. 116	93	7	Cass. Sez. III Pen. n. 23696 (M)	137
17	Corte cost. n. 106 (M)	351	7	Corte cost. n. 278 (ord.)	161
21	Cass. Sez. III Pen. n. 9643	479	11	Cass. Sez. III Civ. n. 15698 (M)	496
23	Cass. Sez. III Pen. n. 16304	700	12	Cass. Sez. III Pen. n. 24046	698
24	Cass. Sez. III Pen. n. 10328 (M)	65	12	Cass. Sez. III Pen. n. 24057 (M)	203
24	Cass. Sez. V Civ. n. 6657 (M)	352	12	Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. n. 1165	701
28	Cass. Sez. III Pen. n. 10616	120	18	Corte cost. n. 312 (M)	351
28	Cass. Sez. III Pen. n. 10629	402	22	T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Trento n. 254 (M)	138
29	Cass. Sez. III Civ. n. 7232	544	27	Cass. Sez. II Civ. n. 17106	394
30	Cass. Sez. III Pen. n. 11128 (M)	137	27	Autorità garante concorrenza e mercato provv. n. 15770	418
31	Cass. Sez. III Pen. n. 11556	183			
APRILE			AGOSTO		
6	Cass. Sez. III Civ. n. 8089	168	7	Cass. Sez. III Pen. n. 28180	553
7	Cass. Sez. III Pen. n. 16036	257	7	Cass. Sez. III Pen. n. 28183	180
11	Cons. Stato, Sez. VI n. 2001	272	8	Cass. Sez. III Pen. n. 28366	474
11	Cass. Sez. II Civ. n. 8452 (ord.)	280	8	Cass. Sez. III Pen. n. 28375	626
12	Cass. Sez. III Pen. n. 12944	401	22	Cons. Stato, Sez. VI n. 4923 (M)	66
12	Cass. Sez. I Civ. n. 8502	469	25	Cass. Sez. Lav. n. 18536	391
13	Cass. Sez. II Civ. n. 8655	166	28	Cons. Stato, Sez. VI n. 5004 (M)	66
21	Cass. Sez. III Pen. n. 14237	39			
21	Cass. Sez. III Pen. n. 14242 (M)	65	SETTEMBRE		
21	Cass. Sez. III Pen. n. 14250 (M)	137	4	Cons. Stato, Sez. VI n. 5092 (M)	204
26	Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 16785	560	5	Cass. Sez. III Civ. n. 19077	464
28	Cass. Sez. II Civ. n. 9937	466	6	T.A.R. Lazio, Sez. I <i>quater</i> (decreto)	52
28	Cass. Sez. IV Pen. n. 14829	477	7	Corte di giustizia CE in causa C-489/04	157
			7	Corte di giustizia CE in causa C-489/04	349
			14	Cons. Stato, Sez. VI n. 5327	50
			14	T.A.R. Lazio, Sez. I <i>fer.</i> (ord.)	52
			14	Cons. Stato, Sez. VI n. 5327 (M)	204
			14	Cons. Stato, Sez. VI n. 5333 (M)	204
			14	Corte di giustizia CE in causa C-496/04	344
			14	Corte di giustizia CE in causa C-244/05	348
			18	Cass. Sez. F Pen. n. 30805 (M)	203
			22	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 9192	487
			29	Cass. Sez. III Pen. n. 32553 (M)	203
			OTTOBRE		
			1	T.A.R. Toscana, Sez. I n. 4228 (M)	570
			5	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 4259 (M)	282
			5	Cons. Stato, Sez. IV n. 5917 (M)	282
			9	Cass. Sez. III Pen. n. 33882	409
			10	Cass. Sez. III Pen. n. 33966 (M)	203
			10	Cass. Sez. III Pen. n. 34415 (M)	203
			10	Cass. Sez. III Pen. n. 33971	328
			11	Corte cost. n. 339 (M)	200
			11	Cass. Sez. II Civ. n. 21781	539
			13	Cass. Sez. III Pen. n. 35456 (M)	281
			16	Cons. Stato, Sez. IV n. 6163 (M)	204
			19	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 10623 (M)	138
			19	Corte cost. n. 332 (M)	351
			19	Cass. Sez. III Civ. n. 22407	390
			20	Cass. Sez. V Civ. n. 22582	685
			24	Cass. Sez. III Pen. n. 35746 (M)	281
			25	T.A.R. Campania, Sez. VI n. 8974 (M)	282
			25	T.A.R. Marche, Sez. I n. 855	342
			27	Cass. Sez. I Civ. n. 23176	387
			30	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 11404 (M)	66
MAGGIO					
4	Cass. Sez. III Pen. n. 15521	332			
5	Corte cost. n. 183	302			
5	Cass. Sez. II Civ. n. 13207 (M)	424			
10	Cass. Sez. I Civ. n. 10803	240			
12	Cass. Sez. V Civ. n. 11076	310			
12	Cass. Sez. III Pen. n. 16304	554			
18	Trib. Bari (ord.)	62			
18	Cass. Sez. III Pen. n. 17060	475			
24	Cons. Stato, Sez. II n. 7952/2004 (M)	204			
24	Cass. Sez. V Civ. n. 12341 (M)	424			
26	Cass. Sez. III Pen. n. 18805	330			
27	T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 374	421			
GIUGNO					
1	Corte cost. n. 212 (M)	200			
1	Corte cost. n. 215 (M)	200			
1	Corte cost. n. 218 (M)	200			
5	Cass. Sez. I Civ. n. 13199	541			
7	Cass. Sez. V Civ. n. 13334	235			
8	T.R.G.A. Bolzano n. 254	489			
9	Cass. Sez. I Civ. n. 13479 (M)	424			
13	Cass. Sez. III Civ. n. 13644 (ord.) (M)	280			
16	Cass. Sez. Lav. n. 13938	307			
22	Cass. Sez. II Civ. n. 14441 (M)	496			
23	Cass. Sez. III Pen. n. 22038	181			
27	Cons. Stato, Sez. V n. 4136	563			
29	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-487/04	15			
30	Cass. Sez. II Civ. n. 15089 (M)	496			

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
NOVEMBRE					
3	Cass. Sez. III Pen. n. 36502	696	7	Cass. Sez. III Civ. n. 2613 (M)	717
8	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 12138 (M)	138	15	Corte di giustizia CE in causa C-34/04	495
9	Corte di giustizia CE in causa C-120/05	345	17	Cass. Sez. III Pen. n. 8051 (M)	425
9	Corte di giustizia CE in causa C-216/05	346	20	Corte costituzionale n. 39	670
10	Cass. Sez. III Civ. n. 15277	463	22	Cass. Sez. III Pen. n. 7292 (M)	425
13	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 12334 (M)	354	23	Cass. Sez. III Pen. n. 7692 (M)	425
20	Cass. Sez. I Civ. n. 24580	682	27	Cass. Sez. III Pen. n. 8050	690
23	Corte di giustizia CE in causa C-315/05	231	28	Autorità garante concorrenza e mercato provv. n. 16557	709
23	Corte di giustizia CE in causa C-486/04	347	MARZO		
23	Corte di giustizia CE in causa C-315/05	349	1	Trib. Saluzzo (ord.)	190
23	Autorità garante concorrenza e mercato provv. n. 16197	631	1	Corte di giustizia CE in causa C-34/05	494
29	Cass. Sez. III Pen. n. 39360 (M)	353	2	Cass. Sez. V Civ. n. 4913	597
29	Cass. Sez. II Civ. n. 25240	611	8	Autorità garante concorrenza e mercato provv. n. 16588	709
30	Corte di giustizia CE in causa C-293/05	346	12	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 2282 (M)	426
DICEMBRE			19	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 2395 (M)	354
6	T.A.R. Lazio, Sez. III <i>ter</i> n. 13905 (M)	497	20	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 2441 (M)	354
6	Cass. Sez. III Civ. n. 26068	535	22	Cons. Stato, Sez. VI n. 1361 (M)	719
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 7346 (M)	426	26	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 2615 (M)	497
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 7347 (M)	497	26	Cass. Sez. III Pen. n. 12434 (M)	641
14	Cass. Sez. III Civ. n. 26843	604	29	Corte di giustizia CE in causa C-64/04	495
16	Corte di giustizia CE in causa C-503/06	345	29	Cass. Sez. III Civ. n. 7753	681
18	Cass. Sez. III Pen. n. 41291 (M)	353	APRILE		
22	Cass. Sez. III Pen. n. 42201	694	2	Cass. Sez. III Pen. n. 13459 (M)	641
22	Cass. Sez. III Pen. n. 42227	624	3	Cass. Sez. III Pen. n. 13677	618
28	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 16090 (M)	497	5	Cass. Sez. III Pen. n. 14183 (M)	641
2007			13	Cass. Sez. III Civ. n. 8851	677
GENNAIO			13	Cass. Sez. III Pen. n. 15049 (M)	718
8	Cass. Sez. Lav. n. 68	460	13	Cass. Sez. III Pen. n. 15053 (M)	718
8	Trib. reg. giust. amm. Trentino Alto-Adige, Sez. Bolzano (M)	642	19	T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I n. 1913	702
9	Cass. Sez. V Pen. n. 186 (M)	425	19	Corte di giustizia CE in causa C-381/05	751
9	Cass. Sez. III Civ. n. 194 (M)	568	MAGGIO		
9	Cass. Sez. III Civ. n. 201	533	2	Cass. Sez. III Pen. n. 16547 (M)	641
9	Cass. Sez. III Civ. n. 215 (M)	568	3	Cass. Sez. III Pen. n. 16846 (M)	569
11	Corte di giustizia CE in causa C-279/05	493	7	Cass. Sez. III Pen. n. 17272 (M)	569
15	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>quater</i> n. 228 (M)	719	7	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 4047 (M)	642
16	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 38 (M)	642	7	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 4048 (M)	570
17	Corte d'app. Salerno, Sez. spec. agr. (ord.)	627	8	Cass. Sez. III Pen. n. 17365	690
17	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>quater</i> n. 327 (M)	719	10	Corte di giustizia CE in causa C-252/05	714
18	Cass. Sez. II Civ. n. 1081 (M)	568	11	Cass. Sez. III Pen. n. 18038 (M)	569
19	Cass. Sez. III Pen. n. 1356 (M)	281	11	Cass. Sez. III Pen. n. 18047 (M)	641
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 111 (M)	570	18	Cass. Sez. V Civ. n. 11576	675
22	Cass. Sez. II Civ. n. 1274 (M)	640	18	Cass. Sez. Lav. n. 11630 (M)	640
23	Cass. Sez. III Pen. n. 1869 (M)	281	25	Cass. Sez. III Pen. n. 20681 (M)	718
24	Cass. Sez. III Pen. n. 2281 (M)	281	30	Cass. Sez. III Pen. n. 21212 (M)	718
24	Cass. Sez. III Pen. n. 2292 (M)	353	GIUGNO		
24	Cass. Sez. I Civ. n. 1062 (M)	717	4	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 5158 (M)	719
25	Cass. Sez. III Pen. n. 2853 (M)	353	5	Corte di giustizia CE in causa C-170/04	715
25	Cass. Sez. III Pen. n. 2864 (M)	353	5	Cass. Sez. III Pen. n. 21780 (M)	718
26	Cass. Sez. III Pen. n. 2897 (M)	353	12	Corte di giustizia CE, Sez. III in causa C-334/05 P	527
26	Cass. Sez. III Pen. n. 2902	622	12	Cass. Sez. III Pen. n. 22826 (M)	569
27	Cass. Sez. Lav. n. 1336	601	12	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 860	634
FEBBRAIO			22	Cass. Sez. Lav. n. 14627 (M)	717
6	Cass. Sez. III Civ. n. 2566 (M)	717	LUGLIO		
			12	Cass. Sez. III Pen. n. 27250	547
			27	Corte costituzionale n. 313	529

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 9	161, 240, 354
Art. 11	65
Art. 24	161, 670
Art. 30	200
Art. 41	354
Art. 42	161, 240, 354
Art. 72	93
Art. 76	93
Art. 77	93
Art. 97	351
Art. 101	670
Art. 114	200
Art. 117	16, 17, 65, 93, 200, 302, 351, 529, 670
Art. 118	200, 302, 351, 670

Codice civile

Art. 732	568
Art. 844	183
Art. 892	161
Art. 894	161
Art. 913	717
Art. 1124	202
Art. 1168	611
Art. 1230	163
Art. 1231	163
Art. 1321	101
Art. 1325	101
Art. 1350	109
Art. 1351	201
Art. 1362	101
Art. 1418	463, 466
Art. 1421	535
Art. 1470	201, 611
Art. 1571	136
Art. 1615	136
Art. 1618	194
Art. 1638	323, 352
Art. 1647	24, 201
Art. 1651	280
Art. 1803	136
Art. 2043	387, 477, 717
Art. 2052	477
Art. 2132	677
Art. 2135	235, 310, 533, 597, 640
Art. 2170	27, 568, 597
Art. 2181	27
Art. 2183	27
Art. 2184	27
Art. 2504 bis	702
Art. 2555	469
Art. 2652	463
Art. 2697	24, 244, 390, 464, 568
Art. 2721	24

Art. 2725	109
Art. 2727	24, 201, 568
Art. 2909	397
Art. 2963	201

Codice procedura civile

Art. 5	136
Art. 18	36
Art. 20	36
Art. 100	460
Art. 112	244
Art. 113	101
Art. 115	24, 101, 201
Art. 116	101
Art. 360	136
Art. 409	202
Art. 429	202, 417, 701
Art. 430	701
Art. 431	417, 701
Art. 433	701
Art. 700	627

Codice penale

Art. 2, comma 3	559
Art. 43	281
Art. 444	559
Art. 590	477
Art. 624	425
Art. 636	281
Art. 672	477
Art. 674	183, 328
Art. 727	262, 334

Nuovo c.p.p.

Art. 321	641
Art. 516	479

Preleggi

Art. 11	166, 466
---------	----------

Leggi statali

L. 25 giugno 1865, n. 2359

Art. 27	323, 3, 52
Art. 40	105
Art. 43	469
Art. 52	323
Art. 53	323
Art. 54	323

Art. 55	323	Art. 8	464
Art. 56	323	<i>D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1521</i>	103
<i>L. 15 gennaio 1885, n. 2892</i>		<i>L. 15 settembre 1964, n. 756</i>	533
Art. 96	696.	<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>	168
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>		Art. 8	24, 64,
Art. 29	254	109, 201, 202, 244, 463, 484, 565, 681
<i>R.D. 18 giugno 1931, n. 773</i>	474	Art. 27	204
<i>R.D. 10 dicembre 1933, n. 1775</i>		Art. 28	352
Art. 140	64	Art. 31	24, 201, 244
<i>L. 1° giugno 1939, n. 1089</i>	570	<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>	
Art. 1	66	Art. 205	307, 391
Art. 2	66	Art. 206	391
Art. 21	66	Art. 207	391
<i>L. 29 giugno 1939, n. 1497</i>	570	<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>	171, 251
Art. 7	66	<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>	
Art. 82	66	Art. 22	171, 251
<i>L. 3 giugno 1940, n. 1078</i>	166	<i>L. 25 maggio 1970, n. 364</i>	
Art. 1	319	Art. 21	496
<i>L. 17 agosto 1942, n. 1150</i>	347	<i>D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1949</i>	
<i>D.L.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 273</i>	535	Art. 1	397
<i>L. 29 aprile 1949, n. 264</i>		<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11...533</i>	
Art. 32	397	Art. 11	280
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i>		Art. 29	280
Art. 16	535	<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>	
Art. 17	535	Art. 7	109, 201, 202, 484, 681
Art. 18	535	Art. 11	466
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>		<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>	
Art. 4	424	Art. 2	31
Art. 7	352	Art. 12	469
<i>D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797</i>		Art. 15	469
Art. 14	64	Art. 16	469, 541
<i>L. 18 aprile 1962, n. 230</i>		Art. 17	31, 174, 323, 352, 387
Art. 1	103	Art. 20	31
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>		<i>L. 30 dicembre 1971, n. 1204</i>	397
Art. 5	137, 186, 203, 281, 353, 479, 626, 718	<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>	597
Art. 5, lett. b)	137	<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634</i>	
Art. 5, lett. d)	137	Art. 80	352
Art. 19	626	<i>L. 10 dicembre 1973, n. 814</i>	
<i>L. 5 giugno 1962, n. 586</i>		Art. 3	266
Art. 2	281	<i>D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279</i>	
<i>L. 9 gennaio 1963, n. 9</i>		Art. 1	351
Art. 2	307, 640	Art. 2	351
Art. 3	307	<i>L. 30 aprile 1976, n. 386</i>	166
Art. 9	460	<i>L. 10 maggio 1976, n. 319</i>	
Art. 10	460	Art. 21	496
Art. 11	461	<i>L. 28 gennaio 1977, n. 10</i>	
<i>L. 27 gennaio 1963, n. 19</i>		Art. 9	198
Art. 4	323	Art. 13	354
Art. 6	323	Art. 14	31
<i>L. 25 febbraio 1963, n. 327</i>		<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i>	66
Art. 1	464	Art. 82	66

<i>L. 27 luglio 1978, n. 392</i>		<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>	
Art. 34	323	Art. 29	685
Art. 35	23	Art. 78	685
<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i>		<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>	
Art. 1	64	Art. 2	568, 640, 717
<i>L. 22 maggio 1980, n. 233</i>		Art. 3	568, 640, 717
Art. 1	464	<i>D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526</i>	
<i>L. 15 ottobre 1981, n. 590</i>		Art. 6	351
Art. 10	496	<i>L. 11 marzo 1988, n. 67</i>	
Art. 11	496	Art. 9	717
<i>L. 24 novembre 1981, 689</i>	568	<i>D.L. 13 marzo 1988, n. 69</i>	64
Art. 3	496	<i>L. 13 maggio 1988, n. 153</i>	
Art. 6	496	Art. 2	64
Art. 22	201, 280	<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>	425
Art. 23	424	Art. 15	259
Art. 28	640	Art. 24	203, 332, 425
<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	115, 533	Art. 25	259
Art. 2	24, 163, 201	<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236</i>	272
Art. 2 <i>bis</i> , lett. <i>d</i>).....	399	<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>	
Art. 4	253, 544	Art. 9	568
Art. 5	604	<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>	
Art. 6	612	Art. 2	640
Art. 16	280	Art. 7	66, 282
Art. 21	129	Art. 13	204, 354
Art. 22	136	<i>D.L. 6 dicembre 1990, n. 367</i>	
Art. 23	136	Art. 10	201
Art. 27	136	Art. 11	201
Art. 39	701	<i>L. 30 gennaio 1991, n. 31</i>	201
Art. 45	544	<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	203
Art. 47	701	Art. 6	203
Art. 48	316, 460	Art. 11	203, 421
Art. 49	173	Art. 12	421
Art. 50	627	Art. 13	65, 618
Art. 51	544	Art. 15	240
Art. 52	611	Art. 30	203, 618
Art. 53	611	<i>L. 30 dicembre 1991, n. 413</i>	424
Art. 55	544	<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</i>	
Art. 56	611	Art. 16	65
Art. 58	544	<i>L. 5 febbraio 1992, n. 102, art. 2</i>	115
<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>	142, 285	<i>L. 7 febbraio 1992, n. 150</i>	688
<i>L. 11 novembre 1983, n. 638</i>		Art. 1	330
Art. 7	601	Art. 2	330
<i>D.L. 30 ottobre 1984, n. 726</i>	103	Art. 5	616
<i>L. 1,9 dicembre 1984, n. 863</i>		<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>	180, 351, 529, 688
Art. 5	103	Art. 10	120
<i>L. 28 febbraio 1985, n. 47</i>	138	Art. 13	569
Art. 32	570, 642, 719	Art. 18	16, 17
<i>L. 5 aprile 1985, n. 126</i>		Art. 19	17
Art. 1	235	Art. 30	45, 123, 553, 569, 718
<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	282, 354	Art. 31	201
Art. 1	354.	<i>L. 19 febbraio 1992, n. 191</i>	166, 319
<i>L. 5 dicembre 1985, n. 730</i>			
Art. 2	310, 677		
Art. 3	677		
<i>D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131</i>	310, 677		

<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>		<i>D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324</i>	
Art. 5	105	Art. 1	496
Art. 5 bis	469, 541	<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	65, 137, 425, 622, 694
<i>D.Lgs. 27 luglio 1992, n. 109</i>		Art. 5	137
Art. 5	280	Art. 6	353, 409, 554, 700
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	105, 469, 541	Art. 11	474
<i>D.M. 12 novembre 1992</i>		Art. 12	474
Art. 6	282	Art. 13	264
<i>L. 26 novembre 1992, n. 468</i>		Art. 14	342, 569
Art. 2	394	Art. 15	474
Art. 4	394	Art. 30	65, 353, 474
Art. 5	394	Art. 51	46, 121, 264, 353, 401, 402, 409, 474,
<i>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504</i>		Art. 53 bis	554, 569, 641, 690, 700, 718
Art. 2	235	<i>D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143</i>	568
Art. 5	235	<i>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357</i>	487, 489
Art. 7	235	Art. 6	204
Art. 9	235	<i>D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</i>	
<i>D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123</i>		Art. 58	235
Art. 4	203	<i>D.M. 5 febbraio 1998</i>	622
<i>D.L. 22 maggio 1993, n. 155</i>		<i>L. 9 dicembre 1998, n. 426</i>	
Art. 14	307	Art. 1	65
<i>D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375</i>	717	<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	46, 65, 272, 338
Art. 11	171, 251	Art. 2, lett. b)	718
<i>L. 4 dicembre 1993, n. 491</i>		Art. 6	49
Art. 1	568	Art. 23	424
<i>D.L. 12 gennaio 1992, n. 2</i>	616	Art. 28	406
<i>D.M. 16 dicembre 1993</i>	203	Art. 39	281
<i>L. 24 dicembre 1993, n. 537</i>		Art. 51	49
Art. 11	717	Art. 54, comma 2	718
<i>D.L. 30 dicembre 1993, n. 557</i>		Art. 59, comma 1	718
Art. 9	235	Art. 62	281
<i>L. 5 gennaio 1994, n. 36</i>		Art. 63	496
Art. 1	272	<i>D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 490</i>	
Art. 2	272	Art. 7	426
<i>L. 31 gennaio 1994, n. 97</i>		Art. 49	426
Art. 18	103	<i>D.M. 25 ottobre 1999, n. 471</i>	181
<i>L. 26 febbraio 1994, n. 133</i>	235	<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	694
<i>L. 6 dicembre 1994, n. 94</i>		Art. 59	719
Art. 13	641	Art. 151	66, 719
Art. 30	641	Art. 152	39, 719
<i>D.L. 17 marzo 1995, n. 79</i>		Art. 163	137, 189
Art. 3	496	<i>D.Lgs. 5 novembre 1999, n. 152</i>	
<i>L. 17 maggio 1995, n. 172</i>	496	Art. 5	496
<i>D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580</i>		Art. 54	496
Art. 1	394	<i>L. 7 aprile 2000, n. 79</i>	
Art. 2	394	Art. 1	394
<i>D.M. 2 aprile 1996</i>	497	<i>D.M. 19 maggio 2000</i>	137
		<i>L. 10 agosto 2000, n. 250</i>	15
		<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</i>	281
		<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	
		Art. 50	282
		<i>L. 21 novembre 2000, n. 353</i>	
		Art. 10	475

TRENTINO ALTO ADIGE*Provincia di Bolzano**L. prov. 11 agosto 1997, n. 13*

Art. 15	642
Art. 17	642
Art. 19	642

UMBRIA*L. reg. 17 maggio 1994, n. 14*

Art. 32	17
---------------	----

L. reg. 29 luglio 2003, n. 17

Art. 3	17
--------------	----

L. reg. 26 maggio 2004, n. 8

Art. 2	200
Art. 4	200

VENETO*L. reg. 28 gennaio 1991, n. 8* 240**Norme comunitarie**

<i>Dir. CEE 28 agosto 1975, n. 268</i>	240
<i>Reg. CEE 29 giugno 1978, n. 562</i>	
Art. 20	204
<i>Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409</i>	17, 52, 138
<i>Reg. CEE 4 marzo 1980, n. 565</i>	354
<i>Dir. CEE 15 luglio 1980, n. 80</i>	282

Reg. CEE 17 luglio 1984, n. 2261

Art. 5	203
Art. 15	424

Dir. CEE 10 settembre 1984, n. 450 751*Reg. CEE 12 marzo 1985, n. 797* 240*Dir. CEE 25 luglio 1985, n. 85*

Art. 3	382
Art. 13	382

Reg. CEE 15 luglio 1991, n. 2328 240*Dir. CEE 21 maggio 1992, n. 92* 487, 489*Reg. CEE 30 giugno 1992, n. 2078* 50*Reg. CEE 23 dicembre 1992, n. 3887*

Art. 14	50
---------------	----

Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950

Art. 2	394
--------------	-----

Reg. CEE 20 dicembre 1993, n. 40 457

Art. 8	527
--------------	-----

Reg. CEE 22 giugno 1995, n. 1469

Art. 1	717
--------------	-----

Reg. CEE 18 dicembre 1995, n. 2988

Art. 3	640
Art. 4	50

Dir. CE 6 ottobre 1997, n. 55 751*Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1255* 15, 240*Reg. CE 17 dicembre 1999, n. 2799* 15*Dir. CE 20 marzo 2000, n. 13* 231*Reg. CE 13 giugno 2002, n. 1019* 157*Reg. CE 1° luglio 2003, n. 1176* 157*Reg. CE 29 settembre 2003, n. 1783* 240

V - Panorami

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i>	67, 139, 210, 283, 355, 427, 498, 571,	695
- <i>nazionale</i>	67, 139, 210, 283, 355, 427, 498, 571,	695
- <i>regionale</i>	68, 139, 211, 284, 355, 428, 498, 572	696

LIBRI

S. MAGLIA - M. SANTOLOCI: Il codice dell'ambiente (A. Saccardo)	68
A. NARDINI - G. SANSONI: La riqualificazione fluviale in Italia. Linee guida, strumenti ed esperienze per gestire i corsi d'acqua e il territorio (F. Di Dio)	140
D. BIANCHI: La politique agricole commune (PAC) - Toute la PAC, rien d'autre que la PAC! (F. Albisinni)	212

G. BOCCONE: Responsabilità e risarcimento per danno ambientale (A. Saccardo)	284
A. TOMMASINI: La specialità della ritenzione agraria (tra iniziativa privata e programmi di intervento pubblico) (P. Mandrici)	356
E. OSTROM: Governare i beni collettivi (F. Di Dio)	428
LUCA RAMACCI: La nuova disciplina dei rifiuti (A. Coviello)	499
SERGIO D'ANGELO: La responsabilità ambientale delle imprese (F. Di Dio)	572
MASSIMO STIPO (a cura di): Studi per il centenario della «Giustizia amministrativa» (1903) di Cino Vitta (D. La Medica)	648
ALESSANDRO AMATO, VINCENZO BRUNO MOSCATELLO, RENATO NITTI, ROBERTO ROSSI e VITTORIO TRIGGIANI: Diritto penale dell'ambiente (F. Bruno)	720